

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 <sup>a</sup> Senato) .....	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .....	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) .....	»	122
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	12
GIUSTIZIA (II) .....	»	32
DIFESA (IV) .....	»	33
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	44
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	45
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	52
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	68
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	82
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	90

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.**

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	91
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	92
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	93
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE .....	»	108
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	109
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	115
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	116
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	117
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	119
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO .....	»	121
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	169

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. C. 2215 Governo (Parere alle Commissioni II e XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione</i> ) .....	4

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del presidente Marcello TAGLIALATELA.*

#### **La seduta comincia alle 9.35.**

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, comunica che, a seguito del parere espresso sul disegno di legge n. 1542-B, i rilievi formulati dal Comitato sono stati fatti oggetto di ampia discussione sia nel corso dell'esame referente presso la Commissione Affari costituzionali sia nel corso della discussione in Assemblea, con particolare riguardo alla condizione con cui il Comitato ha chiesto di chiarire se dal combinato disposto dei commi 14 e 82, che intervengono a disciplinare la durata in carica delle amministrazioni provinciali dopo la loro cessazione per l'ordinaria amministrazione, possa derivare o meno una scadenza degli organi elettivi anticipata rispetto a quella naturale. Nelle suddette sedi sia il sottosegretario Bressa sia il relatore onorevole Fiano hanno fornito una interpretazione delle disposizioni in questione secondo la quale, in assenza di

chiara e opposta volontà del legislatore, l'elezione del consiglio provinciale con le nuove regole dovrà tenersi dopo la scadenza naturale degli organi provinciali eletti con il precedente regime normativo, mentre, per quanto riguarda i casi di province i cui organi scadano per fine mandato entro il 31 dicembre 2014, la dizione « restano in carica », in assenza di disposizioni espressamente contrarie, va intesa con riferimento alla scadenza naturale dei consigli. Pur prendendo atto di tali precisazioni, considerato che le disposizioni di cui trattasi non sono state comunque modificate al fine di renderle anche letteralmente conformi alla interpretazione che delle stesse è stata fornita, comunica che predisporrà un ordine del giorno, cui potranno aderire i colleghi che lo riterranno, volto a vincolare ulteriormente il Governo, impegnandolo ad adeguare ogni suo comportamento all'interpretazione del combinato disposto dei commi 14 e 82 nel senso dal medesimo indicato.

Marilena FABBRI desidera sottolineare come nel caso in questione il relatore presso la Commissione di merito, onorevole Fiano, con atteggiamento sicuramente

apprezzabile, abbia inteso fornire precisazioni analitiche riferite a tutti i rilievi contenuti nel parere del Comitato e quindi anche per quanto concerne le condizioni relative al corretto impiego delle fonti normative.

Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, nel concordare con la collega Fabbri quanto al giudizio da attribuire all'on. Fiano, che, discostandosi dalla prassi usuale, ha voluto interagire dialetticamente con il Comitato, osserva come vada anche ricordato che non tutte le precisazioni dallo stesso fornite appaiono pienamente convincenti. Non lo è, ad esempio, quella concernente il comma 90, lettera a), non potendosi ammettere che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possa operare in maniera equipollente alla legge statale o regionale.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,  
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

**Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.**

**C. 2215 Governo.**

(Parere alle Commissioni II e XII).

*(Esame e conclusione – Parere con condizione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arcangelo SANNICANDRO, *relatore*, nel riferire sui contenuti del decreto-legge all'esame, evidenzia che lo stesso è stato adottato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, la quale ha dichiarato illegittimi due articoli del decreto-legge n. 272 del 2005, in quanto introdotti in fase di conversione in

manca di un nesso logico-giuridico con il testo del decreto da convertire, integrando con ciò una violazione dell'articolo 77 della Costituzione. Trattandosi, dunque, di vizio procedurale e non sostanziale, al Governo non era inibito riproporre la medesima normativa per decreto-legge: il decreto in esame, pertanto, ripristina la normativa vigente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte, ad eccezione della disciplina sanzionatoria, e fa salvi gli effetti dei relativi atti amministrativi. Il decreto reca, altresì, disposizioni nella connessa materia dei farmaci *off label*.

Passa quindi a formulare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2215 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità e dei limiti di contenuto dei decreti-legge:*

il decreto-legge, che si compone di 3 articoli recanti disposizioni di carattere sostanziale, e di un articolo relativo all'entrata in vigore, ripartiti in due capi – il primo dei quali recante disposizioni in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza ed il secondo dedicato all'impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale – presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; dell'insieme delle misure contenute nel testo dà inoltre conto il corposo preambolo;

il preambolo dà inoltre analiticamente conto del fatto che il decreto-legge è stato emanato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, depositata il 25 febbraio 2014 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 2014, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies-ter* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, *“in riferimento all'articolo 77, secondo comma, Cost. per difetto di omo-*

geneità, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto-legge e quelle impugnate, introdotte nella legge di conversione” in quanto detti articoli, introdotti in sede di conversione del decreto “*In difetto del necessario legame logico-giuridico, richiesto dall’articolo 77, secondo comma, Cost.,*”, per l’assenza di ogni nesso di interrelazione funzionale tra le disposizioni impugnate e le originarie disposizioni del decreto-legge devono ritenersi adottati in carenza dei presupposti per il legittimo esercizio del potere legislativo di conversione e perciò costituzionalmente illegittimi, integrando con ciò un vizio procedurale. Il decreto in titolo ripristina, con modificazioni, mediante il metodo della novellazione, la disciplina normativa vigente alla data di pubblicazione della sentenza (ad eccezione di quella relativa all’apparato sanzionatorio, che resta pertanto quello risultante a seguito della richiamata sentenza della Corte costituzionale) facendo altresì salvi gli effetti degli atti amministrativi adottati in vigenza della stessa. Tenuto conto che la Consulta ha censurato solo vizi procedurali e non anche aspetti sostanziali delle disposizioni dichiarate incostituzionali, il contenuto del decreto rispetta i limiti posti dalla legge n. 400 del 1988, che, all’articolo 15, comma 2, lettera e), prevede che il Governo non possa, mediante decreto-legge, “*ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento*”;

sul piano della corretta formulazione del testo:

il decreto-legge, all’articolo 2, dispone che “*A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a produrre effetti gli atti amministrativi adottati sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014*”, individuando così una data di decorrenza (il 21 marzo, giorno di entrata in vigore del decreto-legge) che sembra segnare una cesura rispetto alla data di efficacia della sentenza della Corte costituzionale (6 marzo) e che potrebbe

apparire contraddetta dall’uso dell’espressione “*continuano a produrre effetti*”. L’uso di tale ultima espressione potrebbe infatti indurre a pensare che l’intento sia quello di salvaguardare anche il periodo antecedente, sia esso compreso tra l’acquisto di efficacia della sentenza della Corte costituzionale (6 marzo) e l’entrata in vigore del decreto, ovvero esteso sino a comprendere il tempo intercorso tra la data di efficacia di ciascun atto amministrativo e l’entrata in vigore del decreto-legge: sulla base di questa interpretazione, la disposizione in oggetto presenterebbe evidenti profili problematici alla luce del principio costituzionale della irretroattività della legge penale (articolo 25, secondo comma, della Costituzione);

infine, il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all’eventuale esenzione dall’obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis, del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

per quanto detto in premessa e nel presupposto che l’intento perseguito con l’articolo 2 sia quello di agire esclusivamente *pro futuro*, si sostituisca l’espressione “*continuano a produrre*” con la seguente: “*riprendono a produrre*” ».

Renato BALDUZZI, nel dichiararsi d’accordo con la proposta di parere formulata dal relatore, richiama l’attenzione del Comitato sulla mancanza dell’AIR e dell’ATN, la quale, lungi dal costituire una mera trascuratezza, è invece a suo avviso interpretabile quale evidenza di un’impostazione secondo la quale l’urgenza del-

l'emanazione dei decreti-legge sarebbe erroneamente intesa quale giustificazione per l'inadempimento di queste prescrizioni. Ciò tanto più in un caso, come quello all'esame, nel quale l'ATN sarebbe stata agevole da redigere, quasi che l'atto « decreto-legge » fosse in quanto tale *legibus solutus*. Invita quindi la presidenza ad individuare gli strumenti che reputi più opportuni al fine di stigmatizzare la pervicacia dell'inadempimento.

Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, concorda con quanto rilevato dal collega Balduzzi e, ricordando che il Comitato per la legislazione ha già avuto, per il tramite del Presidente della Camera, uno scambio epistolare con il Governo sul punto, suggerisce, per maggiore efficacia, di formu-

lare un ordine del giorno di istruzione al Governo – che condividerà preventivamente con i componenti del Comitato – inteso ad impegnare l'Esecutivo ad adempiere all'obbligo di corredare i disegni di legge di conversione con l'AIR e con l'ATN, richiamando altresì, a rinforzo dell'argomentazione dell'atto di indirizzo, il fatto che da oltre un anno il nuovo schema di regolamento in materia di AIR e di ATN, sul quale era stata svolta altresì una consultazione pubblica, è fermo e non vede la luce senza che ne siano note le ragioni.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.50.**

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Verifica dei poteri nella VI Circoscrizione (Trentino-Alto Adige) .....	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	8

#### GIUNTA PLENARIA

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.*

#### La seduta comincia alle 9.25.

##### Verifica dei poteri nella VI Circoscrizione (Trentino-Alto Adige).

Giuseppe LAURICELLA (PD), *relatore*, riferendo sulla verifica dei poteri nella VI Circoscrizione Trentino-Alto Adige, illustra i dati relativi alla Circoscrizione.

Osserva che sono stati presentati ricorsi – sia da parte dei candidati primi dei non eletti della lista Sinistra Ecologia Libertà nella Circoscrizione Puglia sia da parte dei candidati primi dei non eletti di varie liste in altre Circoscrizioni – avverso la proclamazione del deputato Florian Kronbichler, nonché avverso la proclamazione di ulteriori deputati proclamati in Circoscrizioni diverse dalla Circoscrizione Trentino-Alto Adige.

Tali ricorsi contestano la predetta proclamazione per errata interpretazione e conseguente errata applicazione dell'articolo 83, comma 1, numeri 8) e 9) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, con particolare riferimento all'interpretazione e all'applicazione dei criteri per la compensazione dei

seggi fra le coalizioni e le liste eccedentarie nel numero dei seggi assegnati e le coalizioni e le liste deficitarie nel numero dei seggi assegnati.

Il ricorso avverso la proclamazione del deputato Florian Kronbichler, unitamente ad altri ricorsi vertenti su analoga materia, saranno oggetto di valutazione da parte della Giunta in sede di esame della relazione nazionale.

Evidenzia che, in conformità ai risultati delle verifiche compiute e non sussistendo contestazioni o ricorsi pendenti relativi né alla convalida dei deputati proclamati – ad eccezione della posizione del deputato Florian Kronbichler, oggetto di ricorso nei termini sopra illustrati – né, per il profilo esaminato, alle operazioni elettorali, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 77, comma 1, n. 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Poiché, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, la ripartizione dei seggi attribuiti alle Circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si effettua in sede nazionale, le posizioni di tutti i deputati proclamati nella Circoscrizione saranno prese in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscri-

zioni del territorio nazionale – con l'esclusione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta – e rimangono pertanto subordinate all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.

In conclusione, propone alla Giunta di sospendere, fino all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni su base nazionale, l'approvazione delle modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite dalle liste nella Circoscrizione, come riportate nel prospetto allegato alla presente relazione, nonché la formula-

zione della proposta all'Assemblea di convalida dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione.

La Giunta concorda.

**La seduta termina alle 9.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.35 alle 9.40.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri, Federica Mogherini, sulle linee programmatiche del suo Dicastero (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) ..... 9

#### AUDIZIONI

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del presidente della 3<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica Pier Ferdinando CASINI. — Interviene il Ministro degli affari esteri Federica Mogherini.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

**Audizione del Ministro degli affari esteri, Federica Mogherini, sulle linee programmatiche del suo Dicastero.**

*(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Pier Ferdinando CASINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e satellitare del Senato.

Il ministro Federica MOGHERINI replica agli interventi svolti nella precedente seduta del 18 marzo scorso.

Intervengono per formulare ulteriori quesiti e osservazioni i deputati Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) e Vincenzo AMENDOLA (PD), il senatore Francesco Maria AMORUSO (FI-PdL XVII), i deputati Fabio PORTA (PD) e Mario MARAZZITI (PI), i senatori Roberto COCIANCICH (PD) e Cristina DE PIETRO (M5S) e Fabrizio CICCHITTO, *presidente della III Commissione della Camera dei deputati*.

Il ministro Federica MOGHERINI risponde agli ulteriori quesiti ed osservazioni.

Pier Ferdinando CASINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.30.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del DL 36/2014 recante « Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale » (C. 2215 Governo).

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	10
Audizione di rappresentanti dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), della Società oftalmologica italiana (SOI) e professor Silvio Garattini, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri .....	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	11

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del presidente della XII Commissione Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.*

#### La seduta comincia alle 14.55.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del DL 36/2014 recante « Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale » (C. 2215 Governo).

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

(*Svolgimento e conclusione*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente e relatore per la XII Commissione*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Carlo LUSENTI, *assessore alle politiche per la salute della regione Emilia-Romagna*, e la dottoressa Rosaria RUSSO VALENTINI, *assessorato politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato Maria AMATO (PD) e Pierpaolo VARGIU, *presidente e relatore per la XII Commissione*.

Interviene, in replica, il dottor Carlo LUSENTI, *assessore alle politiche per la salute della regione Emilia-Romagna*.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), della Società oftalmologica italiana (SOI) e professor Silvio Garattini, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri.**

Pierpaolo VARGIU, *presidente e relatore per la XII Commissione*, introduce l'audizione e fa presente che l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna.

Il professor Pasquale TROIANO, *presidente del Comitato tecnico scientifico della Società oftalmologica italiana (SOI)*, l'avvocato Francesca MASTROIANNI, *direttore dell'Ufficio affari legali dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA)* e il professor Silvio GARATTINI, *direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri*, svol-

gono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Paola BINETTI (PI), Massimo Enrico BARONI (M5S) e Pierpaolo VARGIU, *presidente*.

Intervengono, in replica, l'avvocato Francesca MASTROIANNI, *direttore dell'Ufficio affari legali dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA)* e il professor Silvio GARATTINI, *direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri*.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.05**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014. Testo base C. 2213, approvata dal Senato, C. 792 Mosca, C. 1473 Bruno Bossio, C. 1878 Balduzzi, C. 1916 Pisicchio e C. 1933 Migliore ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento delle proposte di legge nn. 144, 958, 1216, 1357 e 1545</i> ) .....	12
ALLEGATO ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i> ) .....	19

##### RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza ( <i>Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento</i> ) .....	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	18

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici.*

#### La seduta comincia alle 14.55.

**Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014.**

**Testo base C. 2213, approvata dal Senato, C. 792 Mosca, C. 1473 Bruno Bossio, C. 1878 Balduzzi, C. 1916 Pisicchio e C. 1933 Migliore.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento delle proposte di legge nn. 144, 958, 1216, 1357 e 1545).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° aprile 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica preliminarmente che la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha espresso, in data 2 aprile, parere favorevole sul provvedimento in oggetto. Avverte, inoltre, che la Commissione Bilancio esprimerà il proprio parere all'Assemblea.

Propone di procedere, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, all'abbinamento delle seguenti proposte di legge, vertenti su materia analoga a quelle delle proposte di legge in esame: C.144 Cicu recante « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Istituzione delle circoscrizioni Sardegna e Sicilia per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia »; C.958 Capelli recante « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per l'elezione dei membri del Parlamento eu-

ropeo spettanti all'Italia »; C.1216 Marguerettaz recante « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Istituzione della circoscrizione Valle d'Aosta per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia »; C.1357 Vargiu recante « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Istituzione delle circoscrizioni Sardegna e Sicilia per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia »; C.1545 Francesco Sanna recante « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ».

La Commissione consente.

Comunica che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi alla proposta di legge C. 2213, approvata dal Senato ed adottata come testo base dalla Commissione.

Con riguardo alle proposte emendative presentate al provvedimento in esame, fa presente che è da considerarsi inammissibile l'articolo aggiuntivo Pilozzi 1.05, che interviene in materia di elezioni amministrative.

Passando all'esame delle proposte emendative, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

Federica DIENI (M5S), intervenendo sull'emendamento 01.01 di cui è cofirmataria, ne raccomanda l'approvazione illustrandone la finalità volta a prevedere un meccanismo più ragionevole di raccolta delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste. Al riguardo, fa presente di non condividere la disposizione di cui all'articolo 12, della legge n. 18 del 1979, che prevede che i sottoscrittori delle liste di candidati devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione elettorale per almeno il 10 per cento del minimo pari a 30 mila elettori, pena la nullità della lista. A suo

avviso, infatti, tale norma impone ai presentatori delle liste di raccogliere un numero minimo di firme uguale in tutte le regioni che compongono la circoscrizione elettorale a prescindere dal numero di cittadini elettori di ciascuna di esse.

La Commissione respinge l'emendamento D'Ambrosio 01.01.

Federica DIENI (M5S), intervenendo sull'emendamento Lombardi 01.02 di cui è cofirmataria, ne raccomanda l'approvazione illustrandone la finalità volta ad eliminare la richiesta di un numero minimo di firme da raccogliere per ciascuna regione per poter presentare una lista di candidati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lombardi 01.02, Dieni 01.03, Nuti 01.04, D'Ambrosio 01.05, Fraccaro 01.06 e Toninelli 01.07.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, passando all'esame dell'emendamento Nuti 1.1, volto a sopprimere l'articolo 1 della proposta di legge in esame e conseguentemente l'articolo 2, avverte che l'eventuale approvazione dell'emendamento, soppressivo dell'articolo 1 e, nella parte consequenziale, del resto del testo del provvedimento in esame, esprimerebbe la posizione contraria della Commissione al testo della proposta nella sua complessità. L'eventuale approvazione dell'emendamento sarà pertanto intesa, senza la necessità di procedere a un'ulteriore deliberazione, come conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso contrario sulla proposta di legge in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nuti 1.1, Fraccaro 1.2, Dieni 1.3, Toninelli 1.4 e Cozzolino 1.5.

Federica DIENI (M5S), intervenendo sull'emendamento Nuti 1.6, di cui è cofirmataria, ne raccomanda l'approvazione e fa presente che tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo sulla tema-

tica della parità di genere sono finalizzate ad affermare che non è necessario tutelare le donne attraverso il meccanismo delle « quote rosa » e specialmente con il sistema dell'annullamento della terza preferenza. A suo avviso, infatti, l'annullamento della terza preferenza, da un lato, escluderebbe la possibilità di eleggere tre deputate donne, dall'altro, potrebbe prestarsi ad una manipolazione del voto.

Il sottosegretario Sesa AMICI, replicando alla deputata Dieni, sottolinea che la giurisprudenza costituzionale sulle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive ha sancito la necessità di raggiungere tale obiettivo attraverso azioni positive e non mediante il meccanismo delle cosiddette quote rosa. A suo avviso, l'annullamento della terza preferenza, in aderenza con il dettato della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2010, è uno strumento efficace poiché innalza, nel rispetto della libertà e dell'autonomia dei singoli individui, la soglia di partenza per le donne, al fine di assicurare effettivamente pari opportunità di accesso alle cariche elettive.

Riccardo NUTI (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 1.6, segnala che il meccanismo dell'annullamento della terza preferenza potrebbe determinare la riconoscibilità del voto.

La Commissione respinge l'emendamento Nuti 1.6.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.7, ne raccomanda l'approvazione illustrandone la finalità volta ad evitare il fenomeno delle cosiddette liste civetta, incidendo sulla disciplina dei simboli delle liste. Fa altresì presente che la questione oggetto del suo emendamento è già nota al Governo ed auspica che il Governo stesso possa adoperarsi al fine di porvi rimedio.

Il sottosegretario Sesa AMICI, replicando all'onorevole Bragantini, sottolinea la rilevanza del tema affrontato nella pro-

posta emendativa in discussione e preannuncia la disponibilità del Governo ad approfondire la questione ove fosse presentato un ordine del giorno sull'argomento nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Bragantini 1.7.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Zaccagnini 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cozzolino 1.15, Pilozi 1.16 e Migliore 1.17.

Federica DIENI (M5S) illustra l'emendamento Lombardi 1.18, di cui è cofirmataria, teso a sostituire la previsione della proibizione di liste composte per più della metà da candidati dello stesso sesso con la proibizione di liste composte per più della metà solo da candidati di genere maschile.

Si tratta di una norma che intende salvaguardare la partecipazione delle donne alla competizione elettorale, consentendo la presentazione di liste composte in maggioranza da sole candidate di genere femminile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lombardi 1.18 e D'Ambrosio 1.19.

Matteo BRAGANTINI (LNA) illustra l'emendamento 1.20, di cui è il primo firmatario. L'emendamento, con la finalità della salvaguardia della rappresentanza femminile, è volto ad allargare a tutta la lista l'obbligo dell'alternanza di genere, non limitandolo ai soli primi due candidati. Non comprende, infatti, la ragione di tale limitazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bragantini 1.20.

Maria Edera SPADONI (M5S) intervenendo sull'emendamento Lombardi 1.21, osserva che si tratta di un emendamento di buon senso, in quanto è teso a consentire che nella lista le prime due posizioni possano essere occupate da candidate di genere femminile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lombardi 1.21, Fraccaro 1.22, Matteo Bragantini 1.23 e Cozzolino 1.24.

Federica DIENI (M5S) illustra l'emendamento Toninelli 1.25, di cui è cofirmataria, teso a prevedere che tutte le preferenze espresse da un elettore siano annullate nel caso che siano riferite a soli candidati di genere maschile. La ragione è sempre quella di salvaguardare la rappresentanza femminile, consentendo l'espressione delle tre preferenze anche a sole candidate di genere femminile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Toninelli 1.25 e Migliore 1.26.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) *presidente* constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Pisicchio 1.27 e Zaccagnini 1.29: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 1.28.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) *presidente* constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Zaccagnini 1.30 e 1.31: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Migliore 1.32.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) *presidente* constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pisicchio 1.33; si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 1.34.

Federica DIENI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Dadone 1.01, volto a modificare l'impianto della legge prevedendo che il calcolo sia circoscrizionale, anziché nazionale, poiché quest'ultima impostazione ha dato luogo a grandi elementi di confusione. L'articolo aggiuntivo in questione dispone inoltre l'eliminazione delle soglie di sbarramento, in aderenza con quanto sancito dalla Corte costituzionale tedesca, che ne ha dichiarato l'illegittimità. Tale misura è quanto mai necessaria per assicurare che anche un partito che consegue l'1 per cento dei voti possa essere conseguentemente rappresentato. Afferma ciò nell'interesse della democrazia e non del proprio movimento.

La Commissione, respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Dadone 1.01 e Migliore 1.02.

Federica DIENI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Fraccaro 1.03. Fa presente, in particolare, che il suo gruppo è favorevole alla tutela delle minoranze linguistiche ma ritiene opportuno assicurare che venga data un'impostazione corretta. In particolare, la modalità ripartizione dei seggi deve essere rivista in modo che rispetti le preferenze effettivamente ricevute.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Fraccaro 1.03.

Federica DIENI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Dadone 1.04, volto a definire circoscrizioni più omogenee ai fini dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, anche sotto il profilo politico nella ripartizione dei seggi. L'articolo aggiuntivo in questione prevede dunque che vi siano otto circoscrizioni e supera l'incongruenza per cui le isole della Sicilia e della Sardegna rientrano nella medesima circoscrizione. La proposta formulata dal suo gruppo prevede, infatti, che vi sia la settima circoscrizione che riguarda la Sicilia e l'ottava circoscrizione che ha i confini della Sardegna.

Francesco SANNA (PD) rileva come il tema della differente omogeneità delle cir-

coscrizioni elettorali per il Parlamento europeo sia di grande rilevanza ed è ormai giunto il momento di affrontarlo anche alla luce di quanto convenuto nel corso dell'esame delle proposte di legge in materia elettorale (C. 3 e abbinate). È necessario, infatti, che le circoscrizioni siano gestibili sotto il punto di vista della rappresentanza politica ed occorre superare l'attuale impostazione in base alla quale i territori distano centinaia di chilometri l'uno dall'altro, come avviene per la Sicilia e la Sardegna, e presentano delle spiccate disomogeneità sotto il profilo della densità della popolazione. Preannuncia, quindi, il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo in esame.

Al contempo, richiama le previsioni degli articoli 1 e 21 della legge n. 18 del 1979 e ricorda come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 271 del 22 luglio 2010, ha ricostruito criticamente il sistema ed evidenziato elementi di contraddizione tra il criterio dell'assegnazione della rappresentanza parlamentare secondo il criterio della popolazione residente e la concreta attribuzione secondo il criterio dei voti validi espressi. La Corte costituzionale ha evidenziato quindi l'esigenza che la questione venga affrontata dal Parlamento mentre il Consiglio di Stato, successivamente a tale sentenza della Corte Costituzionale, ha statuito sul caso oggetto del giudizio « razionalizzando » il contrasto tra l'articolo 2 e l'articolo 21 della legge elettorale europea.

Evidenzia dunque come non sia sufficiente separare in due distinte circoscrizioni la Sicilia dalla Sardegna se poi l'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la suprema Corte di cassazione continua con l'applicazione data in questi anni. È invece quanto mai necessario cristallizzare quanto stabilito dal Consiglio di Stato sul punto.

Ricorda che la questione è stata affrontata alla Camera ed è stata evidenziata l'esigenza di non intervenire nell'ambito di questo provvedimento, in ragione dell'esiguità dei tempi a disposizione considerato

che il 25 maggio vi sarà l'elezione per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Chiede peraltro che la problematica in questione che sia oggetto di esame immediatamente dopo l'approvazione del testo in esame, calendarizzando quanto prima le proposte di legge presentate sulla materia.

Marco MELONI (PD) si associa alle considerazioni svolte dal collega Sanna e dichiara il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Dadone 1.04.

Maria Edera SPADONI (M5S) ricorda come la regione Sicilia sia molto diversa dalla regione Sardegna e nonostante questo siano accorpate nelle medesima circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Non si comprende per quali ragioni una regione debba essere penalizzata per il solo elemento demografico.

Il sottosegretario Sesa AMICI ricorda come la questione in discussione sia stata più volte affrontata in sede parlamentare nel corso delle ultime legislature, dopo la sentenza della Corte costituzionale sul punto. Ricorda come storicamente solo alcune volte la regione Sardegna abbia potuto eleggere propri candidati per il Parlamento europeo ed è giusto chiedere al Governo un impegno reale e non rituale ad affrontare quanto prima la questione. Occorre dunque discutere del tema in modo quasi prioritario, pur nella consapevolezza che non è possibile affrontarla in questa sede, vista l'imminente scadenza del 25 maggio; fa in ogni modo presente che condivide l'invito a trovare rapidamente una adeguata soluzione alla questione posta dalla proposta emendativa. Ribadisce quindi l'invito al ritiro, in questa sede, per le ragioni esposte.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Dadone 1.04.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto dell'assenza del presentatore

dell'articolo aggiuntivo Capelli 1.06: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Marco Meloni 1.07.

Francesco SANNA (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per le parole espresse, che interpreta come sostanziale consenso a seguire con priorità questa questione. Se non si cristallizza bene il sistema di trasformazione dei voti in seggi, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, gli effetti potranno essere molto negativi e ricorda come anche in altre circoscrizioni, come quella Sud, la rappresentanza si è ridotta del 25 per cento.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Francesco Sanna 1.08, pur condividendone la finalità, evidenzia che, a suo avviso, la formulazione dell'analogo articolo aggiuntivo 1.04 Dadone, già respinto dalla Commissione, era da considerarsi preferibile poiché la divisione delle circoscrizioni operata nella citata proposta emendativa appariva più razionale ed omogenea.

Marco MELONI (PD), nel sottolineare l'importanza del dibattito fin qui svolto sull'articolo aggiuntivo in esame, condivide la necessità di ridefinire il quadro complessivo delle circoscrizioni elettorali al fine di evitare fenomeni di assenza o alterazione della rappresentanza politica di talune regioni e nell'apprezzare la disponibilità rappresentata dal Governo a porre rimedio a tali problematiche, auspica un concreto impegno del Governo stesso, anche attraverso un parere favorevole.

Emanuele FIANO (PD) conosce bene la volontà dei colleghi Marco Meloni e Francesco Sanna di affrontare e risolvere la questione in discussione, che ha una rilevanza per la democrazia. Tuttavia, in questa fase, sarebbe apprezzabile la scelta di ritirare gli emendamenti presentati sul punto.

Marco MELONI (PD) mantiene, in questa fase, dell'*iter* il proprio articolo aggiuntivo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Marco Meloni 1.08.

Federica DIENI (M5S) illustra il proprio emendamento 2.1, volto ad evitare di apportare modifiche alla legge elettorale europea che operino già nella tornata elettorale di maggio.

Rileva che, rispetto all'emendamento precedentemente discusso, si applica ancor più alla lettera quanto suggerito dalla « Commissione di Venezia ». Com'è noto, infatti, la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, meglio nota come « Commissione di Venezia », organo del Consiglio d'Europa, composta di esperti di diritto costituzionale e internazionale, giudici di Corti supreme o costituzionali e membri di Parlamenti nazionali, nel suo parere n. 190/2002 ha varato un codice di condotta in materia elettorale che esplicitamente recita: « La stabilità del diritto è un elemento importante per la credibilità di un processo elettorale, ed è essa stessa essenziale al consolidamento della democrazia. Infatti, se le norme cambiano spesso, l'elettore può essere disorientato e non capirle, specialmente se presentano un carattere complesso; a tal punto che potrebbe, a torto o a ragione, pensare, che il diritto elettorale sia uno strumento che coloro che esercitano il potere manovrano a proprio favore, e che il voto dell'elettore non è di conseguenza l'elemento che decide il risultato dello scrutinio. La necessità di garantire la stabilità, in effetti, non riguarda, tanto i principi fondamentali, la cui messa in causa formale è difficilmente immaginabile, quanto, alcune norme più precise del diritto elettorale, in particolare del sistema elettorale propriamente detto, la composizione delle commissioni elettorali e la suddivisione delle circoscrizioni. Questi tre elementi appaiono di sovente – a torto o a ragione – come determinanti per il risultato dello scrutinio, ed è opportuno evitare, non solamente le mani-

polazioni in favore del partito al potere, ma anche le stesse apparenze di manipolazioni. Ciò che è da evitare, non è tanto la modifica della modalità di scrutinio, poiché quest'ultimo può sempre essere migliorato; ma, la sua revisione ripetuta o che interviene poco prima dello scrutinio (meno di un anno). Anche in assenza di volontà di manipolazione, questa apparirà in tal caso come legata ad interessi congiunturali di partito. Uno dei mezzi per evitare queste manipolazioni è di definire all'interno della costituzione o in un testo superiore alla legge ordinaria gli elementi più sensibili (sistema elettorale propriamente detto, composizione delle commissioni elettorali, circoscrizioni o norme sulla suddivisione dei collegi). Un'altra soluzione, meno rigida, consiste nel prevedere all'interno della Costituzione che, nel caso di un cambiamento della legge elettorale, il vecchio sistema resti applicabile alla prossima elezione — nel caso in cui quest'ultima avvenga nell'anno immediatamente successivo —, e che il nuovo cambiamento intervenga soltanto per gli scrutini futuri. Per il resto, il diritto elettorale dovrebbe essere in linea di massima di rango legislativo. Le norme d'esecuzione, in particolare, le regole tecniche e di dettaglio, possono tuttavia essere di natura regolamentare ».

La Commissione respinge l'emendamento Dieni 2.1.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, Francesco Paolo Sisto, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.50.**

#### **RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA**

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.*

**La seduta comincia alle 15.50**

**Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.**

*(Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento)*

La Commissione prosegue l'esame rinviato da ultimo nella seduta del 27 marzo 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 3 aprile 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

## ALLEGATO

**Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014 (Testo base C. 2213, approvata dal Senato, C. 792 Mosca, C. 1473 Bruno Bossio, C. 1878 Balduzzi, C. 1916 Pisicchio e C. 1933 Migliore).**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

« ART. 01.

1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

2. Le liste dei candidati per ciascuna circoscrizione devono essere sottoscritte da un numero minimo di 2.000 e un numero massimo di 2.250 elettori della circoscrizione per ogni seggio ad essa assegnato.

2. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, le modificazioni di cui al comma 1 si applicano solo nelle circoscrizioni ove queste comportino che le liste debbano essere corredate da un numero minimo di firme inferiore a quello previsto dal comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali.

3. Il terzo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato ».

**01. 01.** D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Fraccaro, Dadone, Toninelli, Cozzolino, Lombardi.

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

« ART. 01.

1. Il quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato.

2. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il comma 4 dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali ».

**01. 02.** Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Fraccaro, Dadone, Toninelli, Cozzolino.

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

« ART. 01.

1. Il primo, il secondo e il quarto periodo del quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono abrogati.

2. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il

quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali ».

**01. 03.** Dieni, Nuti, Fraccaro, Dadone, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio.

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

« ART. 01.

1. Al primo periodo del quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: « o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere » sono abrogate.

2. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il comma 4 dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali ».

**01. 04.** Nuti, Fraccaro, Dadone, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni.

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

« ART. 01.

1. Il secondo periodo del quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 è abrogato.

2. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali ».

**01. 05.** D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Fraccaro, Dadone, Toninelli, Cozzolino, Lombardi.

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

« ART. 01.

1. Il quarto periodo del quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 è abrogato.

2. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il comma 4 dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali ».

**01. 06.** Fraccaro, Dadone, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti.

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

« ART. 01.

1. Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« 7. Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno in più di una circoscrizione ».

2. Il primo comma dell'articolo 41 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato.

3. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il comma 7 dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali ».

**01. 07.** Toninelli, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Fraccaro, Dadone.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.*

**1. 1.** Nuti, Dadone, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro.

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Le modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui al comma 2, non si applicano per le prime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive all'entrata in vigore della presente legge ».

**1. 2.** Fraccaro, Dadone, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti.

*Al comma 1 sopprimere la parola: prime.*

*Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.*

**1. 3.** Dieni, Nuti, Fraccaro, Toninelli, Dadone, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio.

*Al comma 1 dopo le parole: spettanti all'Italia successive aggiungere le seguenti: al trecentosessantacinquesimo giorno che segue.*

**1. 4.** Toninelli, Dadone, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Fraccaro.

*Al comma 1, sostituire le parole: queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza con le seguenti: queste non possono riguardare tre candidati di genere maschile, pena l'annullamento di tutte e tre le preferenze.*

**1. 5.** Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Fraccaro, Toninelli, Dadone.

*Al comma 1, sostituire le parole: pena l'annullamento della terza preferenza con*

*le seguenti: pena l'annullamento di tutte e tre le preferenze.*

**1. 6.** Nuti, Fraccaro, Toninelli, Dadone, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni.

*Al comma 2 premettere la seguente lettera:*

*0a)* all'articolo 11, comma 1, in fine è aggiunto il seguente periodo: « Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'Interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'Interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale.

I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'Interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo.

I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra ».

**1. 7.** Matteo Bragantini, Invernizzi.

*Al comma 2, premettere la seguente lettera:*

*0a)* all'articolo 12 il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: « Le liste dei candidati devono essere sottoscritte, a livello nazionale da non meno di 50.000 e non più di 75.000 elettori ».

I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione il cui

numero deve essere in proporzione al rapporto tra i propri residenti ed il numero complessivo dei residenti in Italia così come risulta dall'ultimo censimento ISTAT sulla popolazione residente.

**1. 8. Zaccagnini.**

*Al comma 2 premettere la seguente lettera:*

*0a)* all'articolo 12 il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: « Le liste dei candidati devono essere sottoscritte, a livello nazionale da non meno di 100.000 e non più di 125.000 elettori ».

I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione il cui numero deve essere in proporzione al rapporto tra i propri residenti ed il numero complessivo dei residenti in Italia così come risulta dall'ultimo censimento ISTAT sulla popolazione residente.

**1. 9. Zaccagnini.**

*Al comma 2 premettere la seguente lettera:*

*0a)* all'articolo 12 il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: « Le liste dei candidati devono essere sottoscritte, a livello nazionale da non meno di 150.000 e non più di 175.000 elettori ».

I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione il cui numero deve essere in proporzione al rapporto tra i propri residenti ed il numero complessivo dei residenti in Italia così come risulta dall'ultimo censimento ISTAT sulla popolazione residente.

**1. 10. Zaccagnini.**

*Al comma 2 premettere la seguente lettera:*

*0a)* all'articolo 12 il secondo comma è sostituito dal seguente: « Le liste dei candidati devono essere sottoscritte, in ogni regione, da non meno di 3.000 e non più di 3.500 elettori. Salvo nel caso delle

regioni con meno di un milione di abitanti dove le sottoscrizioni dovranno essere di non meno di 1.000 e non più di 1.500 ».

*Conseguentemente il terzo comma è soppresso.*

**1. 11. Zaccagnini.**

*Al comma 2 premettere la seguente lettera:*

*0a)* all'articolo 12 il secondo comma le parole: « da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori » sono sostituite dalle seguenti: « da non meno di 5.000 e non più di 10.000 ».

**1. 12. Zaccagnini.**

*Al comma 2 premettere la seguente lettera:*

*0a)* all'articolo 12 il secondo comma le parole: « da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori » sono sostituite dalle seguenti: « da non meno di 10.000 e non più di 15.000 ».

**1. 13. Zaccagnini.**

*Al comma 2 premettere la seguente lettera:*

*0a)* all'articolo 12 comma secondo, le parole: « da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori » sono sostituite dalle seguenti: « da non meno di 20.000 e non più di 25.000 ».

**1. 14. Zaccagnini.**

*Al comma 2 premettere la seguente lettera:*

*0a)* il comma 3 dell'articolo 12 è abrogato.

**1. 15. Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Fraccaro, Dadone, Toninelli.**

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: ottavo con le seguenti: il terzo comma è sostituito dal seguente: «I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, con l'esclusione delle regioni con un numero di elettori inferiore a 500.000, per le quali è sufficiente il 2 per cento, pena la nullità della lista e all'ottavo».

Conseguentemente, nella rubrica aggiungere, in fine, le parole: e riduzione del numero delle firme per la presentazione delle liste nelle regioni Molise e Valle d'Aosta.

- 1. 16.** Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Zaccagnini.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole da: «All'atto della presentazione» fino a «con arrotondamento all'unità» con le seguenti: «A pena di inammissibilità, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità inferiore»;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 14 il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

- 1. 17.** Migliore, Pillozzi, Kronbichler, Nicchi, Di Salvo, Costantino, Duranti, Nardi, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Ricciatti, Zaccagnini.

Alla lettera a) del comma 2, sostituire le parole: i candidati dello stesso sesso con le seguenti: i candidati di genere maschile.

Conseguentemente, alla lettera b) del comma 2 sostituire le parole: cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato con le seguenti: cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere maschile.

- 1. 18.** Lombardi, Dieni, Nuti, Fraccaro, Toninelli, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio.

Alla lettera a) del comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, alla lettera b) del comma 2, sopprimere gli ultimi due periodi.

- 1. 19.** D'Ambrosio, Lombardi, Dieni, Nuti, Fraccaro, Toninelli, Dadone, Cozzolino.

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: , primi due.

- 1. 20.** Matteo Bragantini, Invernizzi.

Alla lettera a) del comma 2, sostituire le parole: devono essere di sesso diverso con le seguenti: non possono essere entrambi di genere maschile.

- 1. 21.** Lombardi, D'Ambrosio, Fraccaro, Toninelli, Dadone, Cozzolino, Dieni, Nuti.

Al comma 2 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

0a-bis) al comma nono dell'articolo 12, le parole: «della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno».

- 1. 22.** Fraccaro, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Dadone, Toninelli.

*Al comma 2, lettera b), ultimo periodo, sopprimere le parole:* dopo il primo candidato.

**1. 23.** Matteo Bragantini, Invernizzi.

*Alla lettera c) del comma 2, sostituire le parole:* L'elettore può esprimere fino a tre preferenze *con le seguenti:* L'elettore può esprimere in ogni circoscrizione un numero di preferenze, comunque non superiore a tre, pari a un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione approssimato per eccesso.

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali.

**1. 24.** Cozzolino, Fraccaro, Dadone, Toninelli, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti.

*Alla lettera c) del comma 2, sostituire le parole:* queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza *con le seguenti:* queste non possono riguardare solamente candidati di genere maschile, pena l'annullamento di tutte le preferenze.

**1. 25.** Toninelli, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Lombardi, Dieni, Nuti, Fraccaro.

*Al comma 2, lettera c), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:* pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza *con le seguenti:* pena l'annullamento delle preferenze espresse.

**1. 26.** Migliore, Pillozzi, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Duranti, Nardi, Nicchi, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Ricciatti, Zaccagnini.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* al primo comma dell'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero *1-bis)* è abrogato;

b) al numero 2), le parole: « di cui al numero *1-bis)* » sono soppresse.

**\* 1. 27.** Pisicchio.

*Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis)* al primo comma dell'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero *1-bis)* è abrogato;

b) al numero 2), le parole: « di cui al numero *1-bis)* » sono soppresse.

**\* 1. 28.** Matteo Bragantini, Invernizzi.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* al primo comma dell'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero *1-bis)* è abrogato;

b) al numero 2), le parole: « di cui al numero *1-bis)* » sono soppresse.

**\* 1. 29.** Zaccagnini.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* al primo comma dell'articolo 21, al numero *1-bis)* le parole: il 4 per cento sono sostituite dalle seguenti: l'1 per cento.

**1. 30.** Zaccagnini.

*Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis)* al primo comma dell'articolo 21, al numero 1-*bis*), le parole: « il 4 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « il 2 per cento ».

**1. 31.** Zaccagnini.

*Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 21, primo comma, al numero 1-*bis*) le parole: « 4 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 3 per cento ».

*Conseguentemente, nella rubrica aggiungere, in fine, le parole: e di soglia di sbarramento.*

**1. 32.** Migliore, Pillozzi, Kronbichler, Zaccagnini.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* Al primo comma dell'articolo 21, al numero 1-*bis*), le parole: « il 4 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « il 3 per cento ».

**\*1. 33.** Pisicchio.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* Al primo comma dell'articolo 21, al numero 1-*bis*), le parole: « il 4 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « il 3 per cento ».

**\*1. 34.** Matteo Bragantini, Invernizzi.

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

« ART. 1-*bis*.

1. L'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

ART. 21.

1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo 20, l'ufficio elettorale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio ».

2. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: « , ricevute da parte dell'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo, » sono abrogate.

3. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione l'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali ».

**1. 01.** Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Lombardi, Dieni, Nuti, Fraccaro, Toninelli.

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Suppressione della soglia di sbarramento).*

1. All'articolo 21, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificata dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1-bis) è soppresso;

b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale da ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale; ».

**1. 02.** Migliore, Pillozzi, Kronbichler, Zaccagnini.

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 22 della legge 24 gennaio, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

« Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità

indicate nell'articolo 12, ai fini della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo, l'ufficio elettorale circoscrizionale divide la cifra elettorale del gruppo per il numero dei seggi ad esso attribuito ai sensi dell'articolo 21, ottenendo così il quoziente elettorale di gruppo. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di gruppo risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio.

Terminate le operazioni di cui al comma 2, qualora nessun seggio sia stato attribuito alla lista di minoranza linguistica collegata, ad essa è assegnato un seggio qualora questa abbia riportato una cifra elettorale superiore al minor resto che ha dato luogo all'attribuzione di un seggio in quella circoscrizione ».

2. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione i commi 2 e 3 dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, vigenti alla data di convocazione dei comizi elettorali.

**1. 03.** Fraccaro, Toninelli, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Lombardi, Dieni, Nuti.

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

1. La tabella A, richiamata dall'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« Allegato (Articolo 2)

« Tabella A

	Circoscrizioni	Capoluogo della Circoscrizione
I	Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste - Liguria)	Torino
II	Lombardia	Milano
III	Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige/ Südtirol - Friuli-Venezia Giulia)	Venezia
IV	Italia centro-settentrionale (Emilia Romagna - To- scana - Umbria - Marche)	Firenze
V	Italia centrale (Lazio - Abruzzo - Molise)	Roma
VI	Italia meridionale (Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	Napoli
VII	Sicilia	Palermo
VIII	Sardegna	Cagliari

**1. 04.** Dadone, Nuti, Fraccaro, Toninelli, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Lombardi.

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

ART. 1-bis. Nei comuni interessati dalle elezioni amministrative successive all'entrata in vigore della presente legge, qualora siano stati commissariati e si trovino nel territorio di una provincia anche essa commissariata, nonché in quelli con popolazione fino a 10.000 abitanti, il numero delle sottoscrizioni previste dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è ridotto del 70 per cento.

**1. 05.** Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro, Zaccagnini.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:*

ART. 1-bis.

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma dell'articolo 2 è inserito il seguente: « La regione Sicilia e la regione Sardegna costituiscono ciascuna una circoscrizione elettorale »;

b) al secondo comma dell'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati

devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e da non più di 10.000 elettori »;

c) al primo comma dell'articolo 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione delle circoscrizioni V e VI nelle quali l'elettore non può manifestare più di una preferenza ».

d) il numero 3) del primo comma dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine, procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa ha conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista, fino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscri-

zione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono in considerazione le liste che hanno già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare a una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non hanno già dato luogo all'attribuzione di seggi;

e) la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

ART. 1-ter.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla medesima legge n. 18 del 1979, come da ultimo sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

ALLEGATO 1 (Articolo 1, comma 1, lettera e))

« Tabella A

Circoscrizioni elettorali

	Circoscrizioni	Capoluogo della Circoscrizione
I	Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste - Liguria - Lombardia)	Milano
II	Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	Venezia
III	Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	Roma
IV	Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	Napoli
V	Sicilia	Palermo
VI	Sardegna	Cagliari

1. 06. Capelli.

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 1-bis. (Istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna). 1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

ART. 1-ter. (Disciplina della sottoscrizione delle liste nelle circoscrizioni Sicilia e Sardegna. Disciplina della composizione delle liste). 1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio

1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più di 10.000 elettori »;

b) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente: « Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. All'interno delle liste nessuno dei due sessi può avere una rappresentanza superiore a due terzi ».

ART. 1-*quater*. (*Disciplina del voto di preferenza*). 1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « L'elettore può manifestare non più di tre preferenze in ogni circoscrizione, ad esclusione della circoscrizione VI, nella quale può manifestare non più di una preferenza ». 2. Nel caso di quest'ultima circoscrizione l'articolo 1, comma 2, lettera a) della presente legge si applica a partire dalle prime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 1-*quinqüies*. (*Modalità di distribuzione dei seggi nelle singole circoscrizioni*). 1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente: 3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tale fine si procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa ha conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali

seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista, fino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tale fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono in considerazione le liste che hanno già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare a una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa ha ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non hanno già dato luogo all'attribuzione di seggi; ».

ART. 1-*sexies*. (*Rideterminazione dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali*). 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla medesima legge n. 18 del 1979, come da ultimo sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Allegato 1  
(Articolo 1-*bis*)

« Tabella A

	Circoscrizioni	Capoluogo della Circoscrizione
I	Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste - Liguria - Lombardia)	Milano
II	Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	Venezia
III	Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	Roma
IV	Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	Napoli
V	Sicilia	Palermo
VI	Sardegna	Cagliari

ART. 1-septies. Gli articoli 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies della presente legge si applicano per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive a quelle previste nell'anno di entrata in vigore della presente legge.

**1. 07.** Marco Meloni, Francesco Sanna.

*Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:*

ART. 1-bis. (Istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna). 1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

ART. 1-ter. (Disciplina della sottoscrizione delle liste nelle circoscrizioni Sicilia e Sardegna. Disciplina della composizione delle liste). 1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più di 10.000 elettori »;

b) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente: « Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. All'interno delle liste nessuno dei due sessi può avere una rappresentanza superiore a due terzi ».

ART. 1-quater. (Disciplina del voto di preferenza). 1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « L'elettore può manifestare non più di tre preferenze in ogni circoscrizione, ad esclusione della circoscrizione VI, nella quale può manifestare non più di una preferenza ». 2. Nel caso di quest'ultima circoscrizione l'articolo 1, comma 2, lettera a) della presente legge si applica a partire dalle prime elezioni dei membri

del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 1-quinquies. (Modalità di distribuzione dei seggi nelle singole circoscrizioni).

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente: 3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tale fine si procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa ha conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista, fino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tale fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono in considerazione le liste che hanno già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare a una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa ha ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non hanno già dato luogo all'attribuzione di seggi; ».

ART. 1-sexies. (Rideterminazione dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, il

numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla medesima legge n. 18 del

1979, come da ultimo sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Allegato 1  
(Articolo 1-bis)

« Tabella A

	Circoscrizioni	Capoluogo della Circoscrizione
I	Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste - Liguria - Lombardia)	Milano
II	Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	Venezia
III	Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	Roma
IV	Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	Napoli
V	Sicilia	Palermo
VI	Sardegna	Cagliari

ART. 1-septies. Gli articoli 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies della presente legge si applicano a partire dalle prime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

**1. 08.** Francesco Sanna, Marco Meloni.

ART. 2.

*Al comma 1, sostituire le parole:* il giorno successivo a quello della sua pubblicazione *con le seguenti:* trecentosessantacinque giorni dopo la sua pubblicazione.

**2. 1.** Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Lombardi, Dadone, Nuti, Fraccaro, Toninelli.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. Esame emendamenti C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato .....

32

#### COMITATO DEI NOVE

*Giovedì 3 aprile 2014.*

**Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. Esame emendamenti C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.55 alle 15.30 e dalle 16.10 alle 16.20.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-01122 Paolo Bernini: Sul collocamento fuori ruolo dei componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare .....	33
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	36
5-01894 D'Arienzo: Sul rapporto tra il COCER e lo Stato Maggiore della difesa .....	34
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	38
5-01979 Paolo Bernini: Sui costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Italia per lo stazionamento delle Forze armate statunitensi ed il mantenimento delle loro basi sul territorio italiano ...	34
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	40
5-02051 Piras: Sul previsto parere del COCER ai fini della definizione dei criteri per l'attribuzione del Fondo efficienza servizi istituzionali (FESI) per gli anni 2012 e 2013 .	35
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	42

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.*

#### **La seduta comincia alle 8.45.**

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**5-01122 Paolo Bernini: Sul collocamento fuori ruolo dei componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare.**

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), ricordando di aver ricevuto nel precedente Governo Letta la delega per la trattazione della materia e di aver coordinato il gruppo di lavoro per lo studio di una razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, la cui costituzione è stata adesso nuovamente approvata dal Ministro della difesa.

Luca FRUSONE (M5S), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Rileva, infatti, che oltre ai problemi che il collocamento fuori ruolo effettivamente comporta per la categoria dei magistrati militari, l'atto di sindacato ispettivo è caratterizzato da un più ampio respiro che si riallaccia alle ragioni alla base della nascita della magistratura militare e dell'attività da questa svolta. Osserva, quindi, che i tempi sono ormai mutati e che diventa sempre più necessario rivedere

questa branca della magistratura, anche in considerazione delle problematiche di carenza degli organici della magistratura ordinaria non risolte nemmeno dall'indizione di nuovi concorsi.

Ritiene, comunque, positivo il fatto che sia stato ricostituito il gruppo di lavoro incaricato di effettuare uno studio per la razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare e invita il sottosegretario Alfano a fornire puntualmente tutte le necessarie informazioni sulla questione, ribadendo il proprio convincimento che la magistratura militare possa efficacemente svolgere anche i compiti tradizionalmente affidati alla magistratura ordinaria.

**5-01894 D'Arienzo: Sul rapporto tra il COCER e lo Stato Maggiore della difesa.**

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), sottolineando come, nell'attuale fase di ristrutturazione dello strumento militare, i rapporti tra il COCER e lo stato maggiore della Difesa, dettagliatamente disciplinati dall'articolo 898 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, rivestano un carattere imprescindibile.

Precisa, infine, che se da una parte il coinvolgimento del COCER è per disposizione regolamentare necessario, dall'altra, spesso nei provvedimenti che attuano la riduzione delle forze organiche e delle strutture delle Forze armate si confonde la partecipazione con il sacrificio richiesto dai provvedimenti stessi.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), replicando, osserva che l'atto di sindacato ispettivo fa riferimento ad un periodo ormai superato, essendo stato già affrontato dal precedente Ministro Mauro il contrasto che era sorto tra il COCER e i vertici del Dicastero.

Coglie l'occasione per svolgere alcune riflessioni sul pessimo rapporto che l'attuale normativa configura tra la rappresentanza militare e lo stato maggiore della Difesa.

Rileva che esiste un evidente ostracismo da parte dei vertici militari che porta ad un disconoscimento del ruolo della rappresentanza militare, come è emerso chiaramente allorquando sono stati discussi i provvedimenti di riordino delle carriere e della rappresentanza militare.

Auspica, quindi, che, nel nuovo modello di difesa che si sta delineando, l'attuale rapporto oggi sbilanciato a favore dello stato maggiore della Difesa possa essere corretto, anche in considerazione delle rilevanti problematiche che dovranno essere affrontate quali la legge sulla rappresentanza militare, il riordino delle carriere, il blocco stipendiale, la riforma pensionistica e la riduzione dello strumento militare.

**5-01979 Paolo Bernini: Sui costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Italia per lo stazionamento delle Forze armate statunitensi ed il mantenimento delle loro basi sul territorio italiano.**

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo BERNINI (M5S), nel dichiararsi parzialmente soddisfatto della risposta fornita, segnala che la presenza di basi militari della NATO e di militari statunitensi nel territorio italiano comporta comunque dei costi indiretti che la risposta del Governo non chiarisce.

Cita, ad esempio, i costi sostenuti per la bonifica della stazione dell'aeronautica militare americana a San Vito dei Normanni, nonché quelli per le opere relative alla viabilità nel comprensorio delle basi di Aviano e di Vicenza che risulterebbero pari a circa 200 milioni di euro.

Tali costi che, si sostiene vengano pagati dalla NATO, finiscono invece per ricadere sempre sul nostro Paese, anche perché non gli risulta che gli Stati Uniti abbiano un analogo esborso non essendovi basi NATO sul territorio americano.

**5-02051 Piras: Sul previsto parere del COCER ai fini della definizione dei criteri per l'attribuzione del Fondo efficienza servizi istituzionali (FESI) per gli anni 2012 e 2013.**

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), evidenziando come il Governo abbia contezza dello svolgimento degli incontri attraverso i quali si realizza il rapporto tra COCER e i vertici militari della Difesa, ma non dei relativi contenuti.

Michele PIRAS (SEL) rileva che il problema del rapporto fra lo stato maggiore della Difesa e la rappresentanza militare è sicuramente sentito, nonché probabilmente irrisolto, come testimonia il fatto che anche a livello politico si discuta delle relative attività.

La questione mostra chiari sintomi di sofferenza: da una parte, infatti, il COCER lamenta un mancato coinvolgimento, dall'altra lo stato maggiore della Difesa ribatte che effettivamente le rappresentanze delle Forze armate sono state sentite, ma ritiene che a causa della nebulosità dell'attuale normativa tale formalità non comporti un significativo coinvolgimento.

Tale situazione è emersa anche in occasione della riforma dello strumento militare, laddove è innegabile che il CO-

CER sia stato sentito, tuttavia non può affermarsi che vi sia stata anche una loro partecipazione su questioni che rivestono fondamentale importanza per il personale coinvolto.

Evidenzia come sia urgente mettere mano a una riforma della rappresentanza militare, tanto più alla luce delle sofferenze evidenziate dal comparto della difesa e sicurezza in un periodo di grave crisi e di profonda trasformazione che sta investendo tutti gli aspetti più importanti del mondo militare (dalla riforma pensionistica, al blocco stipendiale, alle riduzioni operate in base alla legge n. 244 del 2012) e che sta seriamente compromettendo la stessa sopravvivenza del comparto e le motivazioni del personale in esso impiegato. Sottolinea, al riguardo, di essere cofirmatario di una proposta di legge di recente presentata e nel rimarcare ancora la necessità e l'urgenza di una legge che connoti in senso maggiormente democratico i rapporti esistenti in tale ambito, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Elio VITO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.15.**

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-01122 Paolo Bernini: Sul collocamento fuori ruolo dei componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla prima questione oggetto dell'interrogazione deve osservarsi che, effettivamente, il decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102 del 2009, ha previsto il collocamento fuori ruolo dei magistrati militari eletti al Consiglio della magistratura militare (CMM), per il tempo del mandato quadriennale e con indisponibilità, per la medesima durata, del posto in organico.

Con ciò si è provveduto alla totale equiparazione dello *status* di tali magistrati componenti del CMM, rispetto alla omologa figura dei magistrati ordinari eletti al Consiglio superiore della magistratura (CSM).

Attualmente tale collocamento fuori ruolo – similmente ai componenti togati del Consiglio superiore della magistratura – è contemplato dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il « Codice dell'ordinamento militare ».

Invero, i componenti del CMM si trovavano, non di rado, a dover trattare questioni coinvolgenti l'ufficio giudiziario militare di appartenenza o, più in generale, l'esercizio di funzioni giudiziarie – ora requirenti ora giudicanti – che gli stessi erano chiamati contemporaneamente a svolgere presso il proprio ufficio.

A tal riguardo, l'intervento del legislatore del 2009 deve essere positivamente apprezzato proprio nell'ottica del perseguimento delle garanzie di totale autonomia ed indipendenza che devono irrinunciabilmente caratterizzare i componenti dell'organo di autogoverno di una magistratura e, tramite essi, l'organo stesso.

Tale novità normativa si è accompagnata alla contestuale sensibile riduzione della componente elettiva togata del Consiglio della magistratura militare, ridotta a due unità rispetto alle cinque precedenti, con ciò consentendo di realizzare un ottimale punto di equilibrio tra le richiamate garanzie di autonomia e indipendenza e la necessità di non privare l'attività giudiziaria degli uffici giudiziari militari di provenienza dell'apporto di un rilevante numero di magistrati militari chiamati a svolgere le funzioni di autogoverno.

Il rischio, paventato nell'atto, circa la compromissione di efficienza dell'ufficio giudiziario militare di appartenenza del magistrato eletto al Consiglio, sconta una lettura non corretta del dato normativo, che intende solo porre un limite alla soppressione organica del posto in questione, ma non certo alla possibilità che tale posto (ufficio/funzione) venga immediatamente ricoperto con assegnazione di altro magistrato.

Ipotesi, quest'ultima, che di fatto ha trovato pacifica applicazione nella prassi consiliare successiva all'entrata in vigore della norma in questione.

In merito all'ulteriore quesito oggetto dell'interrogazione parlamentare, concernente la concessione di numerose autorizzazioni da parte dell'organo di autogoverno in favore dei singoli magistrati militari, per lo svolgimento di incarichi extragiudiziari, deve nel merito notarsi che la percentuale di magistrati militari autorizzati allo svolgimento di detta attività non supera il 15 per cento dei magistrati

attualmente in servizio, dato sostanzialmente omogeneo nel corso degli ultimi anni.

In tale ambito non possono essere, infatti, ricomprese tutte quelle attività – per lo più di carattere episodico o sporadico (quali la partecipazione in qualità di relatore a convegni, conferenze o corsi di formazione) – per le quali non è prevista la corresponsione di alcuna forma di compenso e che non necessitano di una formale autorizzazione da parte dell'organo di autogoverno.

Di contro, le attività giudiziarie effettivamente richiedenti apposita preventiva autorizzazione da parte dell'organo di autogoverno, tra le quali normalmente rientrano quelle di docenza presso gli atenei e le scuole di formazione civili e militari, riguardano una percentuale minima di magistrati militari.

In tali casi il Consiglio, nel concedere la relativa autorizzazione, è chiamato a svolgere un rigoroso giudizio di compatibilità tra lo svolgimento di tali incarichi e l'espletamento – da ritenersi sempre prioritario – delle istituzionali funzioni giudiziarie da parte del singolo magistrato, in osservanza alla circolare del CMM n. 59 del 2007, che prevede criteri e parametri decisamente rigorosi a cui ispirare tale valutazione.

Con riferimento, infine, alle eventuali iniziative normative da adottare, si rappresenta che il Ministro della difesa ha approvato la costituzione di un gruppo di lavoro – che sarà coordinato dal Sottosegretario Gioacchino Alfano e composto dalle competenti articolazioni della difesa – per lo studio di una razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-01894 D'Arienzo: Sul rapporto tra il COCER e lo Stato Maggiore della difesa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al riconoscimento del ruolo e della funzione svolti dalla rappresentanza militare, la difesa – per nulla insensibile alla tematica – ha mostrato, da sempre, un deciso *favor* per l'azione di tali organismi rappresentativi, la cui attività è indirizzata, principalmente, a sostenere la dialettica democratica all'interno delle Forze armate, nell'esclusivo interesse del personale rappresentato.

I rapporti tra il COCER e il vertice del Dicastero sono dettagliatamente disciplinati dall'articolo 898 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare (TUOM) che contempla, nelle linee essenziali, la possibilità da parte del COCER di portare all'attenzione del Ministro della difesa una questione meritevole di esame, nel caso di mancata risposta alla delibera da parte dell'autorità militare.

Tali disposizioni, peraltro, individuano nello Stato maggiore della difesa il referente principale cui indirizzare le istanze collettive da parte degli organismi di rappresentanza sindacale, nell'ambito di un fisiologico confronto istituzionale, ai fini di un'effettiva attivazione delle procedure e dei diritti in materia sindacale.

Con riferimento, invece, ai decreti di cui alla legge n. 244 del 2012, si segnala che il decreto legislativo n. 195 del 1995, in attuazione dell'articolo 2 della legge n. 216 del 1992, disciplina le procedure in materia di contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Al riguardo, lo Stato maggiore della difesa, in linea con la normativa citata, ha provveduto a:

effettuare con il COCER n. 3 riunioni informative, nel mese di aprile 2013, in cui sono stati illustrati i criteri e le aree d'intervento dei provvedimenti da inserire nelle bozze degli schemi;

inviare al COCER n. 5 bozze di documento, con relative relazioni tecniche, per eventuali proposte migliorative (luglio-agosto 2013);

inviare al COCER, in data 9 gennaio 2014, le bozze degli schemi di decreto per il previsto parere;

avviare la costituzione di appositi gruppi di lavoro al fine di recepire, tramite il COCER, pareri e proposte del personale in merito all'applicazione dei decreti di cui alla legge n. 244 del 2012.

Per quanto riguarda, invece, la questione «sul riordino dei ruoli con numerose questioni tecniche interforze che non hanno coinvolto i rappresentati del COCER», si osserva che la complessità e l'eterogeneità della materia trattata, unitamente ai profili di diversità propri di ogni Forza armata, hanno imposto l'adozione di peculiari misure (come ad esempio riunioni interne preliminari), finalizzate alla predisposizione di un documento che potesse servire come base di partenza per il successivo confronto con gli organismi di rappresentanza.

Tali lavori sono tuttora in corso e lo Stato maggiore della difesa ha già avviato la costituzione di un apposito gruppo di

lavoro per recepire i pareri e le proposte del personale per il tramite della rappresentanza militare.

Tanto chiarito, nel riaffermare l'alta valenza attribuita alla rappresentanza militare di questo Dicastero nella sua globalità, si conferma, in applicazione delle

disposizioni vigenti in materia, la piena disponibilità a ricevere qualsiasi contributo migliorativo e/o integrativo dei provvedimenti in argomento, ma nel costante e puntuale rispetto delle procedure e delle discipline vigenti al fine di superare ogni possibile, pregresso malinteso.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-01979 Paolo Bernini: Sui costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Italia per lo stazionamento delle Forze armate statunitensi ed il mantenimento delle loro basi sul territorio italiano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La presenza delle Basi militari USA in Italia è regolata dalla Convenzione sullo statuto delle forze (cosiddetto NATO SoFA – *Status of Forces Agreement*) del 1951, dal *Bilateral Infrastructure Agreement* (cosiddetto BIA) del 1954 e dal Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America, relativo alle installazioni/infrastrutture concesse in uso alle forze statunitensi in Italia, del 1995 (cosiddetto « *Shell Agreement* »).

In particolare:

le aree su cui insistono le Basi USA in Italia sono state concesse in uso gratuito dal Governo italiano a quello degli Stati Uniti d'America, nel quadro dell'alleanza NATO, per gli scopi della difesa atlantica;

le infrastrutture costruite su tali sedi, laddove destinate ad uso esclusivo delle Forze armate USA, sono finanziate dagli stessi USA, ad eccezione di quelle finanziate direttamente dalla NATO, in base a programmi infrastrutturali a finanziamento comune;

anche le opere di manutenzione e le spese di esercizio delle installazioni destinate ad uso esclusivo delle Forze armate statunitensi sono a carico del Governo degli Stati Uniti d'America; in caso di uso comune con l'Italia, tali spese sono invece ripartite in maniera proporzionale, mentre rimangono a carico nazionale quelle relative alla manutenzione e all'esercizio delle infrastrutture esterne alle installazioni concesse in uso;

relativamente alle tariffe dei servizi (energia elettrica, acqua, gas, comunicazioni, eccetera), l'Italia assicura un trattamento agli utenti statunitensi in linea con quello praticato nei confronti delle Forze armate italiane;

la sicurezza all'esterno delle installazioni concesse in uso agli Stati Uniti d'America viene garantita dall'Italia.

Tanto premesso, si evidenzia che è da ritenersi impropria la dizione « contributo italiano agli USA », giacché trattasi – nella sostanza – di un contributo alla NATO e non di un atto di liberalità nei confronti degli Stati Uniti da parte del Governo italiano.

Con riferimento ai quesiti posti, nell'ambito del bilancio assegnato alla difesa, si evidenzia quanto segue:

i costi (indiretti) sostenuti dall'Italia sono inquadrabili nel più ampio contesto dei rapporti bilaterali in Europa derivanti dal contributo italiano alla NATO;

non si ha riscontro né di costi diretti sostenuti dalla Nazione relativi alla gestione delle infrastrutture, reti di trasporto, sicurezza, manutenzione, compensazioni per danni, rimborsi alle comunità locali, né di pertinenti capitoli di bilancio ove imputare tali costi.

In merito, invece, ai costi sostenuti per la viabilità di Aviano e Vicenza, sebbene la questione non costituisca oggetto di specifica domanda, non si ha nulla da riferire,

trattandosi di oneri non riferibili a competenze della difesa.

Si rende noto, infine, allo scopo di fornire informazioni di dettaglio sulla problematica in argomento, che:

in caso di restituzione all'Italia di una installazione e/o infrastruttura realizzata con fondi esclusivamente USA, è previsto che alla stessa venga attribuito il cosiddetto « valore residuo », ovvero una sorta di indennizzo da riconoscere al governo degli Stati Uniti, connesso ai costi sostenuti per l'installazione e/o infrastrut-

tura, in un quadro in cui è comunque previsto che i beni immobili e le relative migliorie rimangano di proprietà dello Stato italiano;

dal 2002 ad oggi, nell'ambito del processo di riconsegna di n. 14 siti dal Governo degli Stati Uniti all'Italia, è sempre stato riconosciuto un valore residuo nominale a ciascuno di essi in virtù delle negoziazioni intercorse tra i rappresentanti designati, senza quindi alcun esborso da parte nazionale.

ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-02051 Piras: Sul previsto parere del COCER ai fini della definizione dei criteri per l'attribuzione del Fondo efficienza servizi istituzionali (FESI) per gli anni 2012 e 2013.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, di recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, ha istituito il « Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali » (FESI).

Tale istituto, in analogia con quanto previsto per l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e le altre Forze di polizia ad ordinamento civile, è finalizzato al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali di Forza armata e dell'area interforze.

I criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse destinate a tale fondo, nonché le modalità di applicazione concernenti l'attribuzione dei compensi, al fine di garantire omogeneità, sono annualmente determinati con decreto del Ministro della difesa. La proposta è formulata dal Capo di Stato maggiore della difesa, sentiti gli organi di vertice di Forza armata e previa informazione alle rappresentanze militari, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 255/1999 (non è quindi richiesta l'acquisizione di un parere formale).

In concreto, per il decreto ministeriale emanato nel 2013 (riferito all'anno 2012), lo Stato maggiore della difesa ha sentito gli organi di vertice di Forza armata, con i quali, a partire dal mese di febbraio 2012, ha tenuto una serie di riunioni, per adeguare i criteri di corresponsione dei com-

pensi ad alcuni rilievi che erano stati formulati dall'Ispettorato generale di finanza del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF).

Lo stesso Stato maggiore della difesa riferisce di aver poi preventivamente informato il COCER interforze sui contenuti della proposta, in occasione di una riunione, tenutasi in data 28 novembre 2012, nel corso della quale – tra l'altro – è stato reso noto che, con i decreti ministeriali 2013 e 2014, s'intendeva – al fine di evitare la tendenziale erogazione « a pioggia » evidenziata in sede ispettiva dal MEF – affinare i requisiti « meritocratici » richiesti per avere titolo ai compensi, attraverso l'individuazione di criteri oggettivi più direttamente collegati al regolare assolvimento degli obblighi di servizio, tenendo anche conto degli aspetti disciplinari.

Il COCER, dopo l'informazione preventiva e prima dell'emanazione del decreto *de quo*, non ha formulato osservazioni/proposte o chiesto chiarimenti.

In ragione di quanto esposto, si ritiene che la procedura seguita risulti aderente alla normativa vigente, in relazione sia all'assolvimento degli obblighi di informazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 255/1999, sia al riconoscimento del « ruolo negoziale » programmaticamente attribuito al COCER dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 183/2010.

Per quanto riguarda, infine, l'attivazione di « un tavolo tecnico che si con-

fronti con il COCER sui criteri determinativi ed attributivi del cd. terzo pilastro », si assicura che, allorquando gli Stati maggiori di Forza armata avranno individuato le particolari componenti/attività di servi-

zio da incentivare, saranno attivate le procedure informative previste, ponendo ogni attenzione affinché i fraintendimenti verificatisi in passato non abbiano a ripetersi.

## **V COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Bilancio, tesoro e programmazione)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	44
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 3 aprile 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
0.30 alle 0.40 di venerdì 4 aprile 2014.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-01862 Coccia: Sui fondi per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità .....	45
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	48
5-01993 Giancarlo Giordano: Sugli autori di letteratura italiana inseriti nelle « Indicazioni nazionali » per i licei .....	46
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	49
5-02249 Marzana: Sull'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria .....	46
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	50
5-01342 Leva: Sul contingente di spesa disponibile per l'Università degli Studi del Molise .....	47
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	51

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (C. 1504 Giancarlo Giordano), audizione della dott.ssa Rossana Rummo, direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e del dott. Stefano Parise, presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) .....	47
--	----

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Roberto Reggi.*

#### La seduta comincia alle 9.

#### 5-01862 Coccia: Sui fondi per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Il sottosegretario Roberto REGGI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), specificando che è intenzione del Governo non solo ripristinare i fondi de-

stinati all'integrazione scolastica degli alunni disabili, bensì anche incrementarne l'importo.

Laura COCCIA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal sottosegretario Reggi. Ricorda quindi come la legislazione italiana in materia di alunni con disabilità sia all'avanguardia in ambito europeo – superiore anche a quella tedesca di cui ha un'esperienza diretta – essendo ispirata a una concreta garanzia costituzionale dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Rileva comunque che i maggiori problemi in tale ambito si possono riscontrare nell'attuazione di tale normativa, che necessita di un incremento di risorse.

**5-01993 Giancarlo Giordano: Sugli autori di letteratura italiana inseriti nelle « Indicazioni nazionali » per i licei.**

Il sottosegretario Roberto REGGI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giancarlo GIORDANO (SEL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, ricordando come la questione relativa alle indicazioni nazionali sull'insegnamento della letteratura italiana sia stata in passato oggetto di attenzione e di studio. Le « Indicazioni nazionali », così come delineate dal Ministero, sembrano infatti penalizzare, a suo avviso, una parte della cultura della Nazione, legata a determinati territori, della quale non si assicura la rappresentanza. Apprezza, comunque, l'impegno assunto dal Governo – nella prima parte della risposta – ad intervenire nel prossimo futuro per prendere in considerazione eventuali integrazioni alle « Indicazioni nazionali ». Deve essere, infatti, prioritario per il Governo garantire un pluralismo territoriale effettivo in ambito culturale.

**5-02249 Marzana: Sull'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.**

Il sottosegretario Roberto REGGI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria MARZANA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Prende atto comunque, con soddisfazione, che il Ministero ha posto la propria attenzione sulla questione oggetto dell'interrogazione in titolo, nel frattempo approfondendo i vari aspetti relativi all'abilitazione all'insegnamento nella scuole dell'infanzia e nella scuola primaria.

Non ritiene però giustificabile un lasso di tempo così ampio tra l'emanazione del parere del Consiglio di Stato e la sua attuazione. Ricorda quindi che in una

nota indirizzata alla Confederazione unitaria di base (CUB) del 28 febbraio 2014, inviata dal Capo dipartimento per l'istruzione Luciano Chiappetta, si comunicava che il 6 febbraio 2014 era stato inviato agli uffici legislativi del MIUR lo schema di decreto del Presidente della Repubblica che – in esecuzione del parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11 settembre 2013 – prevede per i docenti in possesso del diploma di maturità magistrale, conseguito entro l'anno 2001/2002, la possibilità di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della scuola dell'infanzia e primaria.

Osserva quindi che la vicenda dei titolari del diploma di maturità magistrale si trascina ormai da oltre 12 anni, durante i quali il MIUR ha mantenuto un comportamento ostativo ed omissivo nei confronti di questi docenti, nonostante i diversi atti presentati dal MoVimento 5 Stelle per rendere loro giustizia.

Ricorda quindi che il citato parere del Consiglio di Stato, reso nell'ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, annulla il decreto ministeriale n. 62 del 2011 – di inserimento e aggiornamento delle graduatorie d'istituto – nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la cosiddetta abilitazione magistrale, inserendoli illegittimamente nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia.

Anche se il suddetto decreto, come riporta la risposta del sottosegretario Reggi, dovrebbe veder cessati i propri effetti è anche vero che l'inserimento in terza fascia di questi docenti è rimasto.

Ritiene quindi che il MIUR continui a « tergiversare »: questo comportamento celerebbe in realtà la mancanza di volontà a dare attuazione all'articolo 69 della legge n. 69 del 2009, la quale prevede che il Ministro competente debba adottare atti di attuazione del parere formulato dal Consiglio di Stato.

Segnala poi che rimangono aperte una serie di questioni sulle quali il Ministero continua a non dare risposte. Riflette in particolare sul fatto che il predetto parere,

il quale avrebbe dovuto avere la massima pubblicità ed essere attuato, nell'arco temporale di trenta giorni, sotto la forma di un decreto – secondo le norme previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971 – sia rimasto « nascosto » dall'11 settembre 2013 fino agli inizi del febbraio 2014.

Rileva quindi come andrebbe confermata la sospensione dell'avvio dei percorsi abilitanti speciali (PAS) per la scuola dell'infanzia e primaria i quali, a questo punto, sarebbero inutili per i titolari di diploma magistrale.

Osserva poi che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha per troppo tempo negato a questi docenti l'accesso alla II fascia delle graduatorie di istituto, trattandosi invece di un diritto acquisito e non da ottenere a « caro » prezzo con i percorsi riabilitanti. Rileva comunque che il giudice ha confermato le loro ragioni: l'esclusione è una manifestazione di eccesso di potere.

Invita quindi il Governo a rimediare a questo sopruso senza perdere altro tempo, facendo salvi, non solo a parole – come si può leggere nella nota del MIUR – tutti i diritti riconosciuti dal citato parere del Consiglio di Stato ai titolari del diploma di maturità magistrale.

**5-01342 Leva: Sul contingente di spesa disponibile per l'Università degli Studi del Molise.**

Il sottosegretario Roberto REGGI risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Laura COCCIA (PD), replicando in qualità di cofirmataria dell'interrogazione 5-01342, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo, prendendo atto dell'impegno assunto dal Ministero e confidando in una rapida soluzione della questione prospettata dall'interrogazione in titolo.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.30.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 3 aprile 2014.*

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (C. 1504 Giancarlo Giordano), audizione della dot.ssa Rossana Rummo, direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e del dott. Stefano Parise, presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche (AIB).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 16.

## ALLEGATO 1

**5-01862 Coccia: Sui fondi per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla questione sollevata dall'onorevole interrogante, relativa all'utilizzo dei fondi per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, ricordo che la legge n. 69 del 2000, come è stato sottolineato anche nel testo dell'interrogazione, ha previsto l'incremento del fondo di cui alla legge n. 440 del 1997 per interventi destinati al potenziamento e alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Tra l'esercizio finanziario 2000 e quello corrente il legislatore ha però adottato numerosi interventi tesi al contenimento della spesa pubblica. In particolare, in conseguenza di tali interventi, l'autorizzazione di spesa di cui alla citata legge n. 440 si è ridotta dagli originari 155 milioni di euro a circa 80 milioni attualmente iscritti in bilancio. Nel contempo il legislatore ha altresì ritenuto di vincolare parte della predetta autorizzazione e quindi di ottemperare a tutti i vincoli di spesa previsti su tali risorse e di rispettare la destinazione prevalente al miglioramento dell'offerta formativa.

La riduzione del fondo non è stata dunque legata all'adozione di atti amministrativi ma è stata dovuta a specifiche disposizioni di legge, ancorché da me non condivise.

Posso confermare che la tutela degli alunni con disabilità e delle loro famiglie e la valorizzazione degli insegnanti di sostegno è una priorità che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca intende perseguire dando seguito al decreto-legge n. 104 del 2013 che ha già varato un piano triennale per l'incremento della dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per 26.684 unità.

La creazione di un organico funzionale del personale docente potrà altresì contribuire ad affrontare il tema del sostegno e dell'integrazione, assicurando continuità didattica e formazione specifica per le diverse disabilità ai fini della creazione di una scuola aperta, che sia vicina alla disabilità anche nel senso di contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico dovuto alla malattia e all'ospedalizzazione.

## ALLEGATO 2

**5-01993 Giancarlo Giordano: Sugli autori di letteratura italiana inseriti nelle «Indicazioni nazionali» per i licei.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo alle questioni poste dall'onorevole interrogante sottolineando che il prossimo anno scolastico entrerà a pieno regime il nuovo ordinamento dell'istruzione superiore liceale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010. Un'eventuale aggiornamento delle «Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento» per i licei potrà fare seguito ad una verifica complessiva dell'esperienza fin qui attuata e in tale occasione potranno essere prese in considerazione eventuali integrazioni agli autori del Novecento che vi sono ora richiamati, ovvero eliminare l'elenco esemplificativo, come proposto.

Le indicazioni nazionali, peraltro, come è stato ricordato anche nell'interrogazione, hanno un valore orientativo rispetto al piano dell'offerta formativa, che è predisposto autonomamente da parte di ciascuna istituzione scolastica. Non si tratta, dunque, di programmi da applicare ma, appunto, di indicazioni che valorizzano il ruolo dei docenti e delle autonomie scolastiche nella loro libera progettazione, permettendo a ciascun insegnante di costruire un percorso di studi nella piena

libertà del proprio ruolo. Le istituzioni scolastiche e i docenti possono dunque decidere di inserire nei percorsi di studi autori non contemplati dalle suddette indicazioni nazionali.

Per queste ragioni non desta preoccupazione il potenziale condizionamento delle Indicazioni nazionali nell'elaborazione dei libri testo e nei programmi didattici dei licei.

Sottolineo poi che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è impegnato nella valorizzazione delle diverse forme di espressione della cultura letteraria del nostro Paese. Ricordo, tra le iniziative più recenti, quelle realizzate in occasione della ricorrenza del centenario della pubblicazione del romanzo «Canne al vento» di Grazia Deledda e il lavoro di ricerca nell'ambito del progetto nazionale di formazione per i docenti e gli studenti denominato «Compità» che coinvolge attualmente 45 scuole superiori e 10 università con l'obiettivo di elaborare dei percorsi di studio originali, capaci di sviluppare le competenze letterarie negli studenti.

## ALLEGATO 3

**5-02249 Marzana: Sull'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione posta dagli Onorevoli interroganti è sottoposta all'attenzione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si tratta, in definitiva, di un aspetto specifico del più generale problema del precariato nella scuola, in ordine al quale il Ministro è intenzionato a proporre soluzioni che ne consentano il progressivo riassorbimento attraverso un piano di medio termine per l'immissione in ruolo dei precari e il loro inserimento anche all'interno di organici di istituto e di rete, il c.d. organico dell'autonomia (ex articolo 50 DL 5/2012).

È stato osservato nell'interrogazione che il problema del valore abilitante del diploma magistrale ha alimentato una serie di contenziosi di diritto interno e ha avuto rilievo anche in sede comunitaria, innescando un caso pilota davanti alla Commissione europea.

Quanto a quest'ultima procedura, sottolineo che essa è stata recentemente archiviata. Il caso pilota, come è noto, riguardava il riconoscimento della qualificazione conseguita con il titolo di maturità magistrale a beneficio di alcuni docenti che intendono far valere la professionalità così acquisita per eventuali opportunità di impiego in altri Stati membri. Con una serie di note trasmesse nel mese di agosto scorso gli interessati hanno ottenuto da

parte del MIUR formale riconoscimento della tipologia di qualificazione conseguita. È stato in particolare certificato che gli interessati sono qualificati ad insegnare in Italia nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria; che sono legittimati a partecipare alle procedure per il reclutamento di personale docente a tempo indeterminato per detto ordine di scuola e all'inserimento nelle graduatorie d'istituto e all'insegnamento nelle scuole paritarie. A fronte di tali certificazioni la Commissione Europea ha deciso di archiviare la procedura.

Quanto invece al parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 giugno 2013 su un ricorso straordinario concernente il medesimo tema, esso ha annullato il decreto ministeriale di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento riferito al triennio 2011/2014 nella parte in cui non consentiva l'inserimento nella seconda fascia di istituto ai docenti in possesso del diploma magistrale.

Per assicurare la corretta attuazione di tale decisione sono in corso approfondimenti in relazione alla circostanza che il provvedimento annullato ha ormai esaurito i propri effetti e in relazione all'esatta individuazione della platea dei destinatari della decisione.

ALLEGATO 4

**5-01342 Leva: Sul contingente di spesa disponibile per l'Università degli Studi del Molise.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione sollevata dall'onorevole interrogante riguarda l'attuazione di disposizioni normative che sono state approvate nel corso della precedente legislatura.

Ricordo infatti che il decreto ministeriale n. 713 del 9 agosto 2013 ha definito i criteri per l'attribuzione a ciascuna università del contingente di assunzioni consentite nell'anno 2013, contingente che è espresso in termini di cosiddetti « punti organico ». Per quanto concerne il caso dell'Università del Molise, alla stessa sono stati assegnati 0,62 punti organico.

Il contenuto del citato provvedimento era peraltro ampiamente vincolato da una precisa disposizione di legge rivolta alla riduzione delle spese di personale nelle amministrazioni pubbliche. Si tratta dell'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge 112 del 2008, (introdotto dal decreto-legge n. 95 del 2012 cosiddetto *spending review*) il quale, per un verso, ha modificato la percentuale del *turn over* nelle università per il triennio 2012-2014, fissando il limite alle nuove assunzioni al 20 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno precedente; per un altro verso, ha stabilito che i criteri per definire il contingente di spesa disponibile per le assunzioni per l'anno 2013 dovevano essere stabiliti tenuto conto di quanto pre-

visto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012 che ha rivisto i parametri di distribuzione delle facoltà assunzionali tra gli atenei.

Il decreto-legge n. 95 del 2012, dunque, ha esteso l'applicazione dei criteri contemplati dal decreto legislativo n. 49, inizialmente previsti per il solo anno 2012, anche agli anni successivi, e ha cancellato la facoltà dell'amministrazione di prevedere un limite massimo o minimo per il *turn over* dei singoli atenei. La soglia massima del 50 per cento delle cessazioni dell'anno precedente, prevista nel decreto sulle facoltà assunzionali del 2012, era stata infatti introdotta in forza di quanto previsto nella versione previgente dell'articolo 66, comma 13, del decreto legislativo n. 112 del 2008. In assenza di una simile previsione, per il 2013 non si è potuto fissare un simile limite.

Un intervento nel senso auspicato dall'interrogante presuppone necessariamente una modifica legislativa che è all'esame del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro, nelle sue linee programmatiche, ha infatti manifestato il proprio intendimento di realizzare un'ampia opera di semplificazione, sia dal lato normativo che da quello finanziario, nei settori di competenza del dicastero.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-00755 Zan: Iniziative urgenti per prevenire i rischi di inquinamento elettromagnetico in località Fontanafredda nel comune di Cinto Euganeo .....	52
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	56
5-02366 Grimoldi: Iniziative urgenti per la realizzazione delle opere indispensabili a prevenire il ripetersi dello straripamento del fiume Livenza nel territorio del comune di Sacile .	53
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	59
5-02239 Amoddio: Iniziative urgenti per fronteggiare la situazione di criticità ambientale e sanitaria nelle aree ricomprese nella zona industriale di Priolo .....	53
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	61

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02534 De Rosa: Iniziative urgenti per la bonifica del sito inquinato di interesse nazionale di Bussi sul Tirino .....	53
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	63
5-02535 Gadda: Iniziative urgenti per risolvere le numerose problematiche connesse all'entrata in funzione del Sistri .....	54
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	66

#### RISOLUZIONI:

7-00285 Mariani: Iniziative urgenti, di tipo amministrativo e normativo, per assicurare la piena operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici ( <i>Seguito discussione e rinvio</i> ) ..	55
AVVERTENZA .....	55

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Barbara Degani.*

#### La seduta comincia alle 14.45.

**5-00755 Zan: Iniziative urgenti per prevenire i rischi di inquinamento elettromagnetico in località Fontanafredda nel comune di Cinto Euganeo.**

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandro ZAN (SEL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta articolata e puntuale fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea tuttavia che la preoccupazione dei cittadini e la richiesta di intervento che sono alla base del proprio atto di sindacato ispettivo restano del tutto giustificate alla luce del fatto che ormai, a più di dieci anni di distanza dall'approvazione del Codice delle comunicazioni, non si è ancora provveduto al ripristino, sul piano normativo, di quegli obiettivi di qualità previsti dalla precedente normativa del 1998 che avevano consentito e ancora consentirebbero di

tutelare al meglio l'ambiente e la salute dei cittadini. Conclude, quindi, ribadendo la necessità che il Governo si faccia carico anche di questo problema e preannunciando nuove iniziative per la reintroduzione nella legislazione vigente dei citati obiettivi di qualità.

**5-02366 Grimoldi: Iniziative urgenti per la realizzazione delle opere indispensabili a prevenire il ripetersi dello straripamento del fiume Livenza nel territorio del comune di Sacile.**

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto CAON (LNA), cofirmatario dell'interrogazione, replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

**5-02239 Amoddio: Iniziative urgenti per fronteggiare la situazione di criticità ambientale e sanitaria nelle aree ricomprese nella zona industriale di Priolo.**

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sofia AMODDIO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, considerato che gli interventi per la bonifica non sono stati completati nonostante lo stanziamento di fondi, come rilevato già in una sua precedente interrogazione.

Tino IANNUZZI, *presidente*, dichiara quindi chiusa la seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Barbara Degani.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

Tino IANNUZZI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-02534 De Rosa: Iniziative urgenti per la bonifica del sito inquinato di interesse nazionale di Bussi sul Tirino.**

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando la gravità dei ritardi nell'opera di bonifica del sito inquinato di Bussi sul Tirino e degli effetti sull'ambiente e sulla salute di centinaia di migliaia di cittadini provocati dai gravissimi fenomeni di inquinamento del suolo e delle falde idriche dell'area in questione.

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gianluca VACCA (M5S), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto di una risposta che, a suo avviso, si limita a riportare notizie peraltro già note sulla vicenda oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, senza fornire alcuna indicazione chiara sugli intendimenti e sugli strumenti che il Ministero dell'ambiente intende mettere in campo per risolvere la gravissima questione rappresentata dall'inquinamento del suolo e delle falde idriche provocato dallo sversamento pluridecennale di rifiuti tossici nell'area industriale di Bussi sul Tirino. In tal senso, sottolinea negativamente che, a sette anni di distanza dalla scoperta delle discariche illegali di rifiuti tossici, non solo non si è proceduto alla bonifica dei siti, ma nemmeno alla loro completa messa in sicurezza. Anche per questo, giudica negativamente la risposta del Governo che, ad esempio, nulla

dice sull'insufficiente operato di un Commissario straordinario che in questi sette anni non è riuscito neanche a spendere i 50 milioni di euro stanziati per la messa in sicurezza e per l'avvio dei lavori di bonifica delle aree inquinate e che, tuttavia, continua ad essere confermato nel suo incarico, peraltro ben remunerato. Nell'informare, quindi, che proprio oggi è in corso una manifestazione dei comitati dei cittadini abruzzesi che si battono per la bonifica dei siti inquinati e affinché emergano tutte le responsabilità di chi per decenni ha tenuto nascosto la gravità dei fenomeni di inquinamento e ha, di fatto, consentito che oltre 700 mila abitanti della Val Pescara ogni giorno utilizzassero e bevessero acqua inquinata, rinnova al Governo la richiesta di procedere, in primo luogo, alla realizzazione di un'indagine epidemiologica che faccia il punto, in modo chiaro e definitivo, sull'impatto dei fenomeni di inquinamento in questione sulla salute delle popolazioni abruzzesi coinvolte, in secondo luogo, alla realizzazione di un'indagine approfondita sulle conseguenze dei fenomeni di inquinamento in questione sulla catena alimentare, in terzo luogo, infine, sullo stanziamento delle risorse indispensabili per avviare in tempi rapidissimi gli interventi di bonifica dei siti inquinati. Conclude, quindi, esortando il Ministero dell'ambiente ad aprire subito un Tavolo di confronto con i cittadini e le realtà locali su tutte le questioni in essere e a fornire con la massima trasparenza tutti i dati relativi ai monitoraggi in corso sui livelli di inquinamento del suolo e delle falde idriche.

**5-02535 Gadda: Iniziative urgenti per risolvere le numerose problematiche connesse all'entrata in funzione del Sistri.**

Maria Chiara GADDA (PD) illustra i contenuti della propria interrogazione, sottolineando anzitutto la sfasatura fra gli obiettivi dichiarati alla nascita del SISTRI (tracciabilità con mezzi informatizzati dei rifiuti speciali su scala nazionale e dell'intero ciclo dei rifiuti nella regione Campa-

nia, semplificazione delle procedure amministrative e riduzione degli adempimenti e dei costi a carico delle imprese, garanzia di maggiore trasparenza e prevenzione dei fenomeni di illegalità nel settore) e i risultati effettivamente ottenuti. Ricorda, inoltre, come a giugno del 2013, ben 31 associazioni di categoria, pur ribadendo la necessità di un sistema di tracciabilità dei rifiuti adeguato e non eludibile come quello cartaceo, avevano evidenziato le molte criticità e i rilevanti costi legati all'applicazione del nuovo sistema, ma che tali criticità sono in gran parte rimaste irrisolte. Conclude, quindi, sottolineando l'importanza delle questioni poste dall'interrogazione in titolo, con particolare riferimento alla richiesta di conoscere dal Governo gli esiti dell'indagine condotta dalla Commissione di collaudo istituita dal decreto-legge n. 101 del 2013, i verbali dei collaudi effettuati da tale Commissione – richiesta, quest'ultima già formalmente avanzata dal collega Carrescia – e la esatta situazione relativa ai ritardi nella emanazione dei prescritti decreti ministeriali attuativi delle disposizioni contenute nel richiamato decreto-legge.

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando anche a nome della collega Gadda, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta del Governo, da cui si evince – ed è questo motivo di apprezzamento – che il prescritto collaudo tecnico è stato portato a termine, ferma restando la richiesta, oggi rinnovata anche dalla collega Gadda, di poter ricevere i verbali di tale collaudo. Resta, tuttavia, l'insoddisfazione anzitutto per la perdurante mancanza dei decreti attuativi delle norme contenute nel decreto-legge n. 101 del 2013. Lamenta, in secondo luogo, che nei mesi passati è stato sostanzialmente eluso il secondo grave problema (oltre a quello relativo alla funzionalità tecnica del SISTRI, così come attualmente concepito), vale a dire quello

relativo all'impatto e degli oneri del nuovo sistema sul sistema delle imprese, a fronte di una seria valutazione degli effettivi risultati ambientali (in termini di miglioramento della situazione) e sul sistema dei controlli (in termini di rafforzamento degli stessi). Al riguardo, sottolinea, in via esemplificativa, che da informazioni acquisite presso le associazioni del settore, risulterebbero costi aggiuntivi per una PMI pari a circa 50 mila euro annui e di circa 30 mila euro per le imprese del settore del trasporto. Conclude, quindi, evidenziando che le criticità connesse al contenuto del contratto in essere, sul quale sta indagando la magistratura, e la macchinosità e onerosità del SISTRI dovrebbero indurre ad un atto di coraggio politico: quello di chiudere la pessima pagina del SISTRI e di avviarsi verso una soluzione nuova, come ad esempio quella indicata nella proposta di legge n. 1550 per la costruzione di un sistema di tracciabilità più efficiente e al tempo stesso più economico, sul modello di quanto già realizzato in altri Paesi europei.

Tino IANNUZZI (PD), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### RISOLUZIONI

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**7-00285 Mariani: Iniziative urgenti, di tipo amministrativo e normativo, per assicurare la piena operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.**

*(Seguito discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata nella seduta del 27 marzo scorso.

Raffaella MARIANI (PD) auspica che nella prossima seduta sia assicurata la presenza del Governo, al fine di consentire alla Commissione di procedere alla conclusione della discussione e alla votazione della risoluzione in titolo.

Patrizia TERZONI (M5S) si associa alla richiesta della collega Mariani.

Tino IANNUZZI, *presidente*, preso atto delle legittime richieste avanzate dai deputati Mariani e Terzoni, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).*

*C. 2093 Governo.*

## ALLEGATO 1

**5-00755 Zan: Iniziative urgenti per prevenire i rischi di inquinamento elettromagnetico in località Fontanafredda nel comune di Cinto Euganeo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo richiamato in oggetto, l'interrogante ha opportunamente segnalato le preoccupazioni manifestate dai residenti nell'area interessata all'installazione di una nuova stazione radio base della Wind, presso il comune di Cinto Euganeo, in provincia di Padova, località Fontanafredda. Tali preoccupazioni sono accentuate, dal fatto che in tale comune sono presenti altre stazioni di radio base per telefonia mobile, oltre che dall'esito di numerosi studi scientifici in base ai quali risulterebbe che nelle aree limitrofe ai predetti impianti sono in aumento nella popolazione residente disturbi riferibili alla elettrosensibilità.

Sul punto, vista l'ampiezza della problematica, appare opportuno fare una breve premessa. Va rilevato innanzitutto che la normativa nazionale prevede limiti più restrittivi, adottati sulla base del principio di precauzione *ex* articolo 174, trattato UE richiamato nell'interrogazione, rispetto alle linee guida dell'*International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection* (ICNIRP).

Negli ultimi 10 anni circa, a livello nazionale, proprio per l'elevata percezione del rischio da parte della popolazione nei confronti di questa particolare tipologia di sorgente di radiazione elettromagnetica (Stazione Radio Base), sono state condotte dall'ISPRA e dall'ARPA numerose attività di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico nelle zone ove sono presenti tali impianti e, sulla base delle attuali conoscenze da parte dell'ISPRA, si può affermare che, nel campo della telefonia mobile, i livelli di immissione in ambiente

sono abbastanza contenuti e risultano ben al di sotto dei limiti imposti dalla normativa nazionale.

A simili conclusioni sono arrivate anche le attività condotte in tale ambito dalle ARPA, i cui risultati spesso sono direttamente consultabili sui relativi siti web.

In particolare, nell'ambito del progetto ETERE, sviluppato dall'ARPAV a partire dal 2000, è stata realizzata una banca dati delle sorgenti di campo elettromagnetico ad alta frequenza, costituite dalle stazioni radio base per telefonia mobile attive nel Veneto e comunicate alla Provincia di competenza ai sensi della legge regionale 29/93, i cui dati sono consultabili, in modo interattivo, per mezzo di una cartografia tematica del Veneto su apposito sito WEB dedicato (*link: <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-fisici/radiazioni-non-ionizzanti/dati/stazioni-radiobase-attive-del-veneto>*).

Per la maggior parte delle Stazioni Radio Base (SRB) è disponibile anche l'immagine della mappa, che evidenzia l'intensità del campo elettrico calcolata dal Dipartimento Provinciale ARPAV di competenza utilizzando il *software* ETERE. Sullo stesso sito dell'ARPAV Veneto sono inoltre pubblicati i risultati delle campagne di monitoraggio condotte sugli impianti a radiofrequenza, consultabili, anche questi, su apposito *link* (*http://www.arpa.veneto.it/agenti-fisici/hm/cem.asp*).

Dal 1999 al 2012 risulta che il numero di casi di superamento dei limiti normativi vigenti, che ha coinvolto impianti a radiofrequenza, sia assestato su un totale di 85,

numero piuttosto « esiguo » considerato l'arco temporale a cui si riferiscono ed il gran numero di impianti presenti su tutto il territorio nazionale.

Per chiarire il quadro delle competenze:

spetta alle Regioni individuare i siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radio elettrici e degli impianti per radiodiffusione, così come gli strumenti e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, intesi come i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, nonché i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico;

così come la legge 22 febbraio 2001, n. 36 attribuisce alle amministrazioni provinciali e comunali le competenze in materia di controllo e vigilanza sanitaria che le esercitano avvalendosi delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA/APPA). La verifica di compatibilità del progetto con i limiti normativi, come previsto ai sensi del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, è dunque connessa al parere tecnico dell'ARPA territorialmente competente.

I criteri adottati, in sede di iter autorizzativo, prevedono come obiettivo principale la tutela della popolazione che viene assicurata attraverso la verifica del rispetto delle prescrizioni normative. Infatti, prima dell'installazione di un nuovo impianto, il suddetto procedimento prevede, nell'ambito della totale competenza dell'Amministrazione comunale, remissione di un apposito parere tecnico dell'ARPA che può essere supportato anche da misure in campo, per la verifica preventiva del clima elettromagnetico nell'area interessata dalla nuova installazione.

Alla luce della filosofia introdotta dalla legge quadro n. 36/2001, che si basa sulla tutela della popolazione, dell'ambiente e del paesaggio, molte sono le tecniche sviluppate negli ultimi anni per ottimizzare il posizionamento degli im-

pianti in oggetto sul territorio. Tali tecniche hanno come obiettivo quello di limitare il più possibile l'esposizione della popolazione al di là del necessario rispetto dei limiti normativi vigenti. La condivisione dei siti d'accesso alla rete radiomobile è una tecnica di ottimizzazione ormai molto diffusa, che riguarda sia i siti esistenti sia quelli che verranno costruiti in futuro (per sito si intende il luogo fisico dove viene installato l'impianto a radiofrequenza). Tutto questo non implica necessariamente un aumento dei livelli di campo elettromagnetico (entro comunque i limiti vigenti) nelle zone circostanti l'impianto in oggetto e permette di ottenere un generale miglioramento delle condizioni di impatto ambientale in seguito alla riduzione del numero di siti sul territorio. È comunque facoltà dell'Amministrazione comunale dotarsi di un Regolamento, finalizzato a definire le regole di tipo insediativo, autorizzativo e procedurale da adottare per le nuove installazioni.

Ora, per quanto attiene, nello specifico, alle contrarietà a una nuova installazione di antenne sull'impianto già esistente nel comune di Cinto Euganeo, esse erano già state portate all'attenzione del Ministero dell'ambiente che, tenuto anche conto della rilevanza generale della problematica, aveva già invitato l'Autorità territorialmente competente per il controllo e la vigilanza sanitaria ed ambientale (ARPA del Veneto) a voler effettuare una analisi della problematica segnalata, ponendo particolare attenzione alla verifica del rispetto dei valori limite indicati dalla normativa vigente.

La predetta Agenzia ha fatto presente che nel Comune in parola l'analisi di campo elettromagnetico, effettuata tramite software di simulazione, considerando anche la stazione radio base WIND oggetto dell'interrogazione, fornisce valori ben al di sotto dei limiti legislativi previsti nelle possibili posizioni di permanenza umana.

Ha aggiunto che, su richiesta del sindaco di Cinto Euganeo, ha effettuato, nel mese di giugno 2013 un monitoraggio con centralina dei campi elettromagnetici ge-

nerati dalla stazione radio base OMNITEL sita presso il cimitero comunale, i cui risultati, resi disponibili a tutti i cittadini sul proprio sito Web, hanno evidenziato valori di campo elettromagnetico al di sotto della sensibilità strumentale.

La normativa vigente in Italia sui valori limite, legge 22 febbraio 2001, n. 36, stabilisce i principi fondamentali diretti alla tutela della salute, del lavoro dell'ambiente e del paesaggio. In particolare, la tutela della salute viene conseguita attraverso la definizione di tre differenti tipologie di limiti: 1) limiti di esposizione, 2) valori di attenzione, 3) obiettivi di qualità.

Con il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita 2) sono state introdotte alcune disposizioni integrative sulla normativa relativa ai limiti di emissione elettromagnetica e l'operatività delle nuove misure è condizionata alla emanazione delle linee guida che l'Ispra e le

ARPA/APPA stanno già elaborando, per la successiva approvazione da parte del Ministero dell'ambiente.

Infine si può certamente affermare che in ragione della accresciuta sensibilità del rischio associato all'esposizione ai campi elettromagnetici da parte della popolazione, sono stati realizzati numerosi studi sia per verificare l'effettiva pericolosità degli apparati associati alla telefonia mobile sull'uomo, sia per valutare le eventuali conseguenze a carico della salute provocati dall'uso del telefono cellulare. Non manca neanche una intensa attività di controllo delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente attraverso i monitoraggi di gran parte delle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici presenti sul territorio, i cui risultati vengono spesso pubblicati su siti web per consentire una trasparente consultazione di questi da parte dei cittadini.

## ALLEGATO 2

**5-02366 Grimoldi: Iniziative urgenti per la realizzazione delle opere indispensabili a prevenire il ripetersi dello straripamento del fiume Livenza nel territorio del comune di Sacile.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In ordine all'interrogazione degli On.li Grimoldi e Fedriga, vertente sulla pericolosità idraulica del fiume Livenza nel comune di Sacile (PN), si riferisce quanto segue.

Per i trentadue interventi già compresi nell'Accordo di Programma sottoscritto con la Regione il 31 gennaio 2011 e nel successivo Atto Integrativo del 14 luglio 2011, dall'elaborazione dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio ministeriale, si rileva che la metà di essi, per un corrispondente valore complessivo di euro 10.570.000,00, sono in fase di progettazione e precisamente, quegli interventi che la Regione ha posto ad alta priorità, hanno la totale copertura economica in ragione degli oltre 11 milioni di euro trasferiti dal Ministero sulla contabilità speciale del Commissario.

In particolare, secondo i dati forniti dal Commissario straordinario, si rappresenta che per l'opera denominata «Intervento urgente di protezione civile per il rinforzo degli argini del fiume Livenza a monte e valle di via Timavo a salvaguardia della pubblica incolumità e dei centri abitati», finanziato per un importo di euro 1.250.000,00, è stato affidato in avvalimento, con decreto commissariale del 12 ottobre 2012, al Comune di Sacile, ai fini della progettazione ed esecuzione delle opere, compreso lo svolgimento delle procedure di appalto.

Il Comune di Sacile, con delibera di giunta del 27 gennaio 2014, ha approvato la progettazione dell'intervento, che, ad oggi, deve conseguire la validazione del Commissario straordinario, a cui è perve-

nuto il progetto il successivo il 12 febbraio 2014. L'intervento, classificato dalla Regione con priorità 1, le cui risorse sono state totalmente introitate in contabilità speciale in data 18 ottobre 2012, secondo il cronoprogramma, redatto dal Comune, prevede la conclusione dei lavori per il corrente anno.

Nell'Accordo citato, inoltre, è compreso un intervento nel Comune di Brugnera, denominato «Interventi urgenti di sistemazione idraulica del territorio e miglioramento dell'impianto idrovoro in loc. San Cassiano a tutela degli allagamenti dei centri abitati» per il quale è in corso la progettazione, affidata con decreto di avvalimento del Commissario, allo stesso Comune.

Si evidenzia, inoltre, che in considerazione dell'avvenuta approvazione della legge di Stabilità n. 147 del 2013 e degli adempimenti in essa previsti in materia di dissesto idrogeologico, il Ministero dell'ambiente ha avviato presso le Regioni un'attività ricognitiva finalizzata all'individuazione di nuovi interventi da proporre a finanziamento, selezionati tenendo conto delle esigenze di una celere attuazione in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone.

In seguito a ciò, la Regione Friuli Venezia Giulia ha inserito nella banca dati del Ministero, n. 26 interventi per un importo complessivo di euro 50.167.476,00. La tipologia delle opere che la Regione propone a finanziamento, localizzate nelle province di Gorizia, Pordenone e Udine, è costituita principalmente da interventi idraulici sul reticolo idrogra-

fico che prevedono azioni di ricalibratura e sistemazione idraulica, sistemazione di difese spondali, potenziamenti di impianti idrovori.

Da parte sua, la Regione ha fatto presente che per quanto riguarda l'intervento di sghiaimento e pulizia del Livenza dalla confluenza con il Meschio verso Brugnera a Valle (siamo quindi a sud di Sacile) il servizio difesa del suolo di quell'Amministrazione nel 2012 ha at-

tuato un intervento di sghiaimento proprio alla confluenza che, come noto, è una zona critica che deve garantire il regolare deflusso delle acque. Ha aggiunto che il tratto a valle della confluenza è caratterizzato da ampie zone golenali naturalmente soggette ad esondazioni o aree limitrofe indicate, dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), come esondabili in quanto contribuiscono all'effetto di laminazione delle piene.

## ALLEGATO 3

**5-02239 Amoddio: Iniziative urgenti per fronteggiare la situazione di criticità ambientale e sanitaria nelle aree ricomprese nella zona industriale di Priolo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Lo scorso 26 febbraio, intorno alle ore 18:00, presso la Raffineria Isab Impianti Sud di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, nel corso del normale funzionamento si è verificata una esplosione a causa del cedimento di una tubazione di mandata dei compressori nell'area dell'impianto dove si processa la Virgin Nafta senza zolfo, al fine di produrre prodotti quali benzina ad alto numero di ottano, idrogeno con purezza all'80 per cento circa, GPL e OFF GAS.

Lo scoppio ha provocato l'incendio dell'idrogeno ad alta purezza contenuto nel tubo che ha ceduto propagandosi sia ad alcune tubazioni minori contenente GPL e benzina, sia alla copertura in materiale plastico del capannone.

È stato immediatamente diramato l'allarme rosso per l'emergenza interna, con conseguente applicazione delle procedure operative e di messa in sicurezza previste dallo specifico piano. Quasi tutti gli impianti di processo sono stati fermati nell'immediatezza dell'evento.

L'impianto interessato, posto immediatamente in sicurezza e depressurizzato, ha dato origine ad uno sfiaccolamento in torcia durato circa 30 minuti. L'accensione della torcia di stabilimento ha provocato una notevole fumosità nera che si è poi dispersa in atmosfera nel corso delle ore seguenti. In prossimità della zona interessata si è avvertito per alcune ore un odore di sostanze incombuste misto ad idrocarburi.

L'esplosione, che non ha causato danni a persone, è stata avvertita in una vasta area esterna intorno allo stabilimento.

In ausilio al personale aziendale preposto, giungevano prontamente due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che si prodigavano nello spegnimento dell'incendio divampato con una forte intensità iniziale e in un'area ristretta dell'impianto.

L'incendio veniva spento intorno alle ore 21.00 successive.

La Struttura Territoriale di A.R.P.A. Sicilia sin dalle ore 19:00 ha provveduto ad eseguire campionamenti dell'aria tramite *canister* in diverse zone – sia in prossimità della raffineria che nel centro abitato del comune di Priolo Gargallo – accertando la presenza di modeste quantità di idrocarburi, come gli aromatici, in concentrazione più bassa nei pressi della raffineria e più alta nei pressi della strada provinciale 25. Questo perché spirava un vento da Ovest-Sud Ovest, e cioè in direzione del centro abitato di Priolo.

L'evento non ha comportato danni da inquinamento del suolo in quanto lo stabilimento è pavimentato e lo sgrondo delle acque impiegate per lo spegnimento dell'incendio confluiscono nella raccolta delle acque meteoriche collegate all'impianto di trattamento a servizio della raffineria.

I dati provenienti dalle centraline site nell'area limitrofa alla Raffineria non hanno mostrato particolari incrementi degli inquinanti rilevati, così come i risultati relativi ai campioni di aria non hanno presentato valori elevati dei parametri rilevati. Né risultano rilasciate nell'ambiente sostanze tossiche quali l'idrogeno solforato, peraltro non ricompreso nei processi di lavorazione.

Non risulta che alcuno abbia riportato malesseri fisici a causa dell'evento.

L'evento è stato conseguentemente dichiarato chiuso dalla Raffineria Isab Impianti Sud.

La Procura della Repubblica di Siracusa è tempestivamente intervenuta disponendo un'ispezione dei luoghi e nominando, in qualità di consulenti tecnici, quattro professori universitari esperti in materia di impiantistica industriale. Risulta che i predetti abbiano già presentato due relazioni preliminari intese a chiarire le causali dell'incendio.

La Raffineria Isab Impianti Sud di Priolo Gargallo rientra tra gli stabilimenti « a rischio di incidente rilevante » ai sensi della normativa cosiddetta « seveso » (decreto legislativo n. 334 del 1999). Si riferisce al proposito, per inciso, che alla luce delle informazioni fino ad oggi pervenute, l'incidente in questione non sembra ricadere tra quelli per i quali, sulla base dei criteri riportati nella richiamata normativa, sussiste in capo al Ministero l'obbligo di fornire tempestiva notifica alla Commissione Europea.

Per quanto attiene alle azioni rimesse istituzionalmente alla competenza del Ministero dell'ambiente, non si consideri mera demagogia richiamare per prima cosa il rigoroso rispetto delle disposizioni normative, regolamentari e tecniche appositamente adottate ed affinate nel corso degli anni, tutte volte a garantire la prioritaria tutela della salute dei cittadini e prevenire danni all'ambiente. A questo si aggiunga la costante opera di sensibilizzazione nei confronti degli enti e delle istituzioni a vario titolo preposti localmente al controllo del territorio e delle attività produttive.

Sul punto, valga il caso di rilevare che per il Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Priolo, le Conferenze di Servizi tenutesi nel corso degli anni hanno approvato Progetti di bonifica per aree di estensione totale pari ad oltre 1.000 ettari: in particolare la Conferenza di Servizi del 25 ottobre 2011 ha approvato il Progetto di Messa in sicurezza e Bonifica della falda acquifera di tutte le aree prospicienti la Rada di Augusta.

Le Conferenze di Servizi, tenutesi nell'anno 2013, hanno poi discusso interventi di messa in sicurezza e bonifica di aree industriali e a destinazione d'uso residenziale, approvando progetti di messa in sicurezza operativa dei suoli e delle acque di falda di aree con attività produttive estese oltre 134 ettari, avviando gli interventi finalizzati al riutilizzo di aree pubbliche, come il campo sportivo del Comune di Augusta, e restituendo agli usi legittimi oltre 60 ettari di territorio per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici.

In merito alle attività di monitoraggio ambientale, si sottolinea che le matrici suolo, sottosuolo e acque di falda delle aree di pertinenza delle maggiori realtà industriali presenti all'interno del SIN predetto (n. 3 raffinerie, n. 2 impianti di chimica integrata, n. 3 centrali elettriche, n. 1 cementeria, n. 2 cave di estrazione materiali, n. 1 deposito di stoccaggio prodotti petroliferi) e delle estese aree industriali dismesse, sono state caratterizzate e, ove siano risultati contaminati o potenzialmente tali, sono stati avviati interventi di messa in sicurezza di emergenza e/o bonifica.

Si ricorda, infine, che nel 2005 e nel 2009 sono stati siglati specifici Accordi di Programma finalizzati alla bonifica ed alla reindustrializzazione delle aree del SIN interessato e che, anche a seguito della modifica della normativa di settore, su proposta della Regione siciliana è in corso la ridefinizione degli interventi programmati.

Quanto appena riferito non deve tuttavia far pensare che questa Amministrazione non continui ad impegnarsi, con tutte le proprie forze e nell'ambito e nei limiti delle proprie competenze, a perseguire quegli obiettivi di miglioramento della qualità ambientale del territorio di cui oggi si discute, al pari degli altri casi analoghi purtroppo presenti più o meno nell'intero territorio nazionale.

Rimane ferma, in altre parole, l'intenzione di intraprendere — unitamente alle altre amministrazioni, sia centrale che locali — tutte le più opportune iniziative per fronteggiare la gravissima criticità ambientale e sanitaria che caratterizza il territorio interessato.

ALLEGATO 4

**5-02534 De Rosa: Iniziative urgenti per la bonifica del sito inquinato di interesse nazionale di Bussi sul Tirino.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

I problemi ambientali del sito di Bussi sul Tirino (Pescara), oggetto del *question time* presentato dall'On. De Rosa ed altri, hanno assunto rilievo nazionale nel 2006 con la nomina del Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di emergenza socio-economica-ambientale determinata in quell'area e nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.

Nel 2008 l'area industriale di Bussi e le aree limitrofe interessate dallo smaltimento di residui industriali sono state incluse nel Sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino.

Il Sito è stato perimetrato con decreto ministeriale del 29 maggio 2008 e, oltre all'area industriale di Bussi, comprende anche molte altre aree limitrofe, compresi siti fluviali e industriali dismessi.

La fonte primaria di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque di falda è, comunque identificata con l'area produttiva ex Montedison/Ausimont (ora Solvay) e con le aree della discarica « Tremonti », nonché un'area a nord di circa 5 ettari e mezzo dove sono state smaltite illecitamente ingenti quantità di rifiuti.

Proprio in queste aree si è concentrata l'articolata azione del Ministero e del Commissario Delegato con misure e interventi di tutela della salute e dell'ambiente.

I primi interventi del Commissario sono stati l'inibizione dall'uso civile delle acque dei pozzi contaminati che, dal 2007 ad oggi, sono ancora disattivati quindi senza alcun rischio di pericolo da quel momento per la popolazione del luogo.

Per far fronte alla conseguente situazione di emergenza idrica, il Commissario ha approvato la realizzazione di 2 pozzi di captazione nella falda della sorgente Tirino inferiore, e di 5 pozzi in località San Rocco. È stata messa in sicurezza, in attesa degli interventi di bonifica dell'intera area, la Discarica sita in località TreMonti, posta a sud dell'area Ferroviaria.

Il Commissario delegato, in sostituzione ed in danno alla proprietaria Montedison (oggi Edison), ha messo in sicurezza i rifiuti stoccati. A novembre 2013 sono state avviate le attività di caratterizzazione dell'area, la cui ultimazione era prevista per il 28 febbraio 2014. Tuttavia, gli accertamenti hanno subito rallentamenti per acquisire le autorizzazioni da parte della Procura di Pescara, atteso che l'area è stata poi posta sotto sequestro. Nel contempo sono stati realizzati tutti i sondaggi previsti dal Piano di caratterizzazione e attualmente sono in corso le analisi sui campioni di suolo, rifiuti e acqua di falda.

Nelle aree interne allo stabilimento chimico ex Montedison/Ausimont, la Solvay, ha realizzato due barriere idrauliche per contenere la diffusione di contaminanti dalle acque di falda sottostanti e un sistema di pozzi spia, per la verifica dell'efficacia delle misure adottate, a valle del confinamento idraulico. Tutti gli esiti delle campagne periodiche di monitoraggio delle acque di falda hanno evidenziato il permanere di superamenti dei limiti normativi delle Concentrazioni Soglia di contaminazione per il parametro Monocloroetilene. Pertanto, sulla base della caratte-

rizzazione integrativa sono state chieste alla Solvay ulteriori attività di messa in sicurezza d'emergenza.

In particolare, nel mese di gennaio 2013 la Solvay ha informato il Ministero di aver iniziato gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza richiesti e a febbraio ha comunicato di aver in corso di definizione un contratto di acquisto dell'impianto che sostituirà il trattamento acque di falda (TAF) esistente.

Nelle aree esterne allo stabilimento Solvay, site a monte dello stesso, sono ubicate le discariche 2A e 2B, la prima per rifiuti inerti, di circa 12.000 mq e la seconda per rifiuti speciali industriali, di circa 8.000 mq. Entrambe risultano prive di qualsiasi opera di copertura e di messa in sicurezza, in cui sono stati smaltiti rifiuti diversi da quelli autorizzati, nonché la discarica abusiva sita in prossimità delle discariche autorizzate, a monte dello stabilimento, occupante un'area di circa 35.000 mq in cui i rifiuti sono stati abbandonati direttamente sul suolo, senza alcun sistema di impermeabilizzazione, contenimento o copertura, e risultano oggi commisti, con il terreno.

Il Ministero ha chiesto alla Solvay di adottare le necessarie misure di prevenzione/messa in sicurezza.

La Società ha, quindi, presentato un progetto di prevenzione/messa in sicurezza d'emergenza di dette discariche, successivamente sequestrate dalla Procura della Repubblica di Pescara il 5 febbraio 2014.

Limitatamente alle risorse, il Ministero dell'Ambiente ha stanziato per tale sito tre milioni di euro, già trasferiti alla Regione Abruzzo.

Tali somme, oltre ai 100.000,00 euro stanziati dalla Regione Abruzzo, sono state destinate con Accordo di Programma alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale « Bussi sul Tirino », sottoscritto il 28 febbraio 2011 tra il Ministero dell'Ambiente, la Regione Abruzzo la Provincia di Chieti, la Provincia di Pescara ed i Comuni di: Alanno, Bolognano, Bussi sul

Tirino, Castiglione a Casauria, Chieti, Mannoppello, Popoli, Rosciano, Scafa, Tocco da Casauria, Torre dè Passeri.

Le attività oggetto del citato Accordo di Programma, ad oggi, risultano sospese in quanto è in corso la rimodulazione dell'Accordo.

La Regione Abruzzo ha formulato una proposta di rimodulazione in particolare sul comune di Bolognano.

Ad oggi, la suddetta proposta è in corso di istruttoria presso la competente Divisione tecnica del Dicastero.

Si rammenta che dal 2006 pende presso il Tribunale di Pescara il procedimento penale n. 12/06 R.G.N.R. per il grave ed esteso inquinamento determinato al suolo, al sottosuolo e alle acque di falda, dalle attività svolte dalle società del gruppo Montedison (oggi Edison) e il Ministero dell'Ambiente si è costituito parte civile per il risarcimento del danno ambientale. Per la compiuta valutazione dei danni, sono stati nominati alcuni consulenti tecnici che forniranno supporto all'Avvocatura dello Stato nelle successive fasi processuali. Nell'ambito di questo procedimento è stata posta sotto sequestro la discarica in località tremonti.

La Solvay ha presentato un apposito progetto in data 13 marzo 2014, finalizzato ad adottare le necessarie misure di prevenzione/messa in sicurezza del sito.

Il Ministero si è costituito parte civile per il risarcimento del danno ambientale accertato citando la società Edison, quale responsabile civile. Seguiremo con grande attenzione l'evolversi della vicenda e non mancheremo di intervenire prontamente e con fermezza laddove occorra per riportare alla normalità le attuali condizioni di degrado ambientale e sanitario conseguente.

Il Ministero dell'Ambiente ha, inoltre, diffidato la società Edison a rimuovere tutti i rifiuti depositati in modo incontrollato nelle discariche realizzate in località TreMonti, a ripristinare integralmente lo stato dei luoghi mediante la rimozione delle discariche, a procedere alla bonifica

delle matrici ambientali che all'esito della completa rimozione dei rifiuti dovessero risultare contaminate.

Il provvedimento è impugnato innanzi al TAR di Pescara e, alla luce di quanto evidenziato, oggi, questo Ministero è impegnato, da una parte, nella verifica del-

l'efficacia delle misure di prevenzione adottate e nell'individuazione delle migliori tecniche e delle azioni utili per pervenire alla bonifica e alla messa in sicurezza operativa delle aree contaminate, dall'altra, ha già avviato le procedure per il recupero del danno ambientale.

## ALLEGATO 5

**5-02535 Gadda: Iniziative urgenti per risolvere le numerose problematiche connesse all'entrata in funzione del Sistri.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al contratto SISTRI stipulato in data 14 dicembre 2009, e integrato con atto del 10 novembre 2010, secondo le tempistiche di progressiva entrata in esercizio del sistema SISTRI, al fine di verificare, come richiede la normativa in tema di contratti pubblici, la regolare esecuzione del contratto di fornitura e di servizi rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore, nonché per accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e alle risultanze di fatto, è stata istituita in data 20 settembre 2013 apposita Commissione di verifica di conformità.

La Commissione ha in particolare accertato che le tecnologie predisposte fossero funzionali agli obiettivi che l'amministrazione aveva inteso perseguire mediante il contratto e che fossero perfettamente funzionanti le componenti delle infrastrutture centrale e periferica, tanto singolarmente quanto nella modalità di interazione.

Sulla base di osservazioni avanzate dalle Associazioni di categoria presenti nel Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, sono state presentate alla Commissione, specifiche raccomandazioni riguardanti in particolare l'accertamento dei profili di utilità dei dispositivi USB e BlackBox attraverso la diretta e immediata utilizzabilità della georeferenziazione degli automezzi (cosiddetta tracciabilità in tempo reale del trasporto dei rifiuti), e la valenza certificatoria ai fini della imputazione delle operazioni di movimentazione e/o trattamento dei rifiuti.

La Commissione ha terminato i lavori in data 20 dicembre 2013, rilasciando il certificato di conformità del sistema SISTRI, accompagnato da verbale e relativa documentazione, in particolare, « ha esaminato in contraddittorio con i rappresentanti della Società Selex Se.Ma tutti i requisiti derivanti dalle norme vigenti alla data di inizio delle attività di collaudo e dagli atti contrattuali, ha verificato, con prove ed esami documentali, come tali requisiti fossero stati implementati nel SISTRI e come gli stessi fossero esaustivamente soddisfatti ai fini della dimostrazione della conformità della fornitura agli obiettivi che l'amministrazione ha inteso perseguire mediante il contratto » avvalendosi anche delle prove dei test eseguiti dall'AGID, in attuazione del decreto ministeriale relativo. Ha quindi ritenuto che « la Selex Se-Ma abbia sviluppato il progetto in modo soddisfacente con scelte architettoniche e tecnologiche che riflettono lo stato dell'arte al momento della progettazione e che sono tutt'oggi pienamente funzionali agli obiettivi del SISTRI ». Ha verificato altresì, attraverso l'esame della registrazioni giornaliere dei risultati del monitoraggio in esercizio del SISTRI (periodo ottobre-novembre) che tutte le componenti dell'infrastruttura centrale e periferica interagissero secondo le aspettative e che i dati risultanti fossero o meno coerenti con le segnalazioni pervenute al Contact Center o attraverso i canali attivati con le associazioni di categoria.

Le conclusioni della Commissione sostengono l'assenza di difetti e/o carenze tali da precludere l'erogazione dei servizi, nonché la diretta e immediata utilizzabilità della georeferenziazione degli auto-

mezzi (c.d. tracciabilità in tempo reale del trasporto dei rifiuti) e la valenza certificatoria ai fini della imputazione delle operazioni di movimentazione e/o trattamento dei rifiuti, ritenendo altresì positivo l'esito della verifica condotta.

Tanto si è relazionato in tema di collaudo, resta inteso che, rispetto alle recenti vicende giudiziarie che hanno riguardato

la correttezza delle procedure di affidamento, progettazione e realizzazione del SISTRI, tema già trattato in risposta all'interpellanza urgente n. 2-00473 dell'On.le Terzoni, in base alle conclusioni definitive accertate nella sede giudiziaria penale, il Ministero dell'Ambiente valuterà in modo rigoroso le conseguenti iniziative da assumere in merito.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-00617 Rostan: Sospensione temporanea del servizio e generali inefficienze sulla linea metropolitana Napoli-Giugliano-Aversa .....	68
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	71
5-01659 Catalano: Modalità di fornitura dei servizi di navigazione aerea da parte di Enav SpA, anche alla luce della normativa europea in materia.	
5-01660 Catalano: Riqualficazione del personale operante presso Enav SpA .....	69
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	74
5-01931 Oliaro: Mancata emanazione del decreto ministeriale avente ad oggetto le concessioni dei terminalisti in ambito portuale .....	69
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	79
5-02039 Crivellari: Interruzione del servizio di trasporto pubblico su gomma di collegamento della provincia di Rovigo con il Piemonte .....	70
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	70
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale ( <i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i> ) .....	70

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

#### La seduta comincia alle 9.

**5-00617 Rostan: Sospensione temporanea del servizio e generali inefficienze sulla linea metropolitana Napoli-Giugliano-Aversa.**

Francesco RIBAUDO (PD) dichiara di sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco RIBAUDO (PD), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta esaustiva all'interrogazione, che, sebbene parzialmente superata in quanto si riferisce ad una questione che, nel periodo intercorso dalla presentazione, è stata risolta, intendeva sollecitare il Governo sulla necessità di mettere in campo adeguate politiche per il trasporto pubblico nella regione Campania, che al riguardo soffre una particolare situazione di disagio. In-

vita pertanto il sottosegretario del Basso de Caro, che per ragioni di provenienza conosce assai bene la situazione della regione, ad occuparsi personalmente della questione e a mettere in atto a livello istituzionale tutte le opportune iniziative che permettano di pervenire ad un miglioramento generale della qualità del servizio di trasporto e al superamento delle inefficienze dei servizi ferroviari in Campania.

**5-01659 Catalano: Modalità di fornitura dei servizi di navigazione aerea da parte di Enav SpA, anche alla luce della normativa europea in materia.**

**5-01660 Catalano: Riqualficazione del personale operante presso Enav SpA.**

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ivan CATALANO (Misto), replicando, ringrazia il sottosegretario per la corposa risposta che dà puntualmente conto di tutti i quesiti posti negli atti di sindacato ispettivo da lui presentati. Rileva tuttavia che i dati contenuti nella risposta non coincidono con quelli in suo possesso, secondo i quali, a fronte di una complessiva riduzione delle retribuzioni, sono aumentate le ore di turnazione dei controllori di volo con un conseguente ed evidente rischio sotto il profilo della sicurezza dovuto alla stanchezza. Quanto alla questione della formazione interna del personale, esprime perplessità rispetto alla scelta compiuta dall'amministrazione di Enav, che ha preferito assumere risorse esterne piuttosto che il personale dipendente che aveva appositamente seguito un corso di formazione finalizzato ad un avanzamento della propria posizione la-

vorativa. Riguardo, infine, alla permanenza del personale militare nella gestione degli aeroporti militari che vengono destinati ad una funzione civile, osserva che tale scelta, pur facendo registrare un risparmio all'amministrazione dovuto alla mancata assunzione di unità, impedisce anch'essa al personale interno che ha seguito il corso di formazione sopra ricordato di passare alle mansioni superiori e di portare a compimento il percorso formativo intrapreso. Invita, in conclusione, il Governo a vigilare sulla gestione di Enav e sull'operato dell'azienda, anche in ragione del rilevante ruolo da questa svolto nella gestione del traffico aereo.

**5-01931 Oliaro: Mancata emanazione del decreto ministeriale avente ad oggetto le concessioni dei terminalisti in ambito portuale.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roberta OLIARO (SCpI), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, della quale apprezza in particolare la disponibilità a promuovere l'adozione del decreto interministeriale relativo all'individuazione dei criteri per l'affidamento delle concessioni e le modalità per il rinnovo dei relativi canoni. Nel rilevare l'esigenza di dare uniformità sul territorio nazionale a detti criteri e di assicurarne un'applicazione omogenea, sottolinea l'opportunità che venga garantita la continuità dei terminalisti in ambito portuale. Osserva, infatti, che la radicale modifica del traffico marittimo che si è registrata negli ultimi anni imporrebbe ai terminalisti di effettuare ingenti investimenti in ambito portuale per l'acquisto di infrastrutture più adeguate, ma che tali investimenti non vengono fatti non essendo certo il rinnovo delle concessioni. Osserva inoltre che il mancato rinnovo delle concessioni agli attuali terminalisti farebbe venir meno manodopera altamente specializzata e priverebbe il lavoro portuale di una neces-

saria e quanto mai opportuna continuità. Ricordando la fortissima competizione che negli ultimi decenni si è sviluppata nel settore dei traffici marittimi sia a livello europeo che mondiale e l'azione di politica aziendale svolta dai terminalisti portuali che ha consentito di conquistare rilevanti porzioni di mercato, sottolinea che la regolamentazione europea va verso una semplificazione dei rapporti tra concedenti e concessionari, demandandoli al diritto privato. Nel fare presente, in conclusione, che sono attualmente in discussione presso il Senato i progetti di legge di riordino della legislazione in ambito portuale, che prevedono il rinnovo delle concessioni per un terzo della loro durata, pari a sette anni, evidenzia che ciò non rappresenta una misura a suo giudizio sufficiente e certamente non parametrata agli investimenti di ingente portata che vengono richiesti a tali operatori.

**5-02039 Crivellari: Interruzione del servizio di trasporto pubblico su gomma di collegamento della provincia di Rovigo con il Piemonte.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Diego CRIVELLARI (PD), replicando, nel ritenersi soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che ha fatto chiarezza su una vicenda che riveste grande interesse a livello territoriale, dal momento che tra il 1951 e il 1971 circa un terzo degli abitanti della provincia di Rovigo si sono trasferiti in Piemonte rendendo tale collegamento assai importante per la coesione della comunità provinciale, auspica che vengano attivate le necessarie procedure amministrative da parte dell'impresa che precedentemente eserciva il servizio di collegamento oggetto dell'interrogazione, affinché esso venga prontamente riattivato.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.**

*(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).*

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Intervengono i deputati Stefano QUARANTA (SEL), Cristian IANNUZZI (M5S), Ivan CATALANO (Misto), Michele MONGNATO (PD), Giorgio BRANDOLIN (PD), Paolo GANDOLFI (PD), Matteo MAURI (PD), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Luca SQUERI (FI-PdL), Nicola BIANCHI (M5S) Mario TULLO (PD) e Martina NARDI (SEL).

Michele Pompeo META, *presidente*, in considerazione degli sviluppi della discussione, rinvia il seguito dell'esame del documento conclusivo ad un'apposita seduta che sarà prevista nella giornata di martedì.

**La seduta termina alle 15.40.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO 1

**5-00617 Rostan: Sospensione temporanea del servizio e generali inefficienze sulla linea metropolitana Napoli-Giugliano-Aversa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in esame devo premettere che il servizio pubblico di trasporto regionale locale e le relative competenze sono state trasferite alla Regione Campania in data 4 aprile 2008, ai sensi dell'Accordo Integrativo di Programma concluso il 17 dicembre 2002, dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997 tra il Ministero dei trasporti e la Regione Campania.

Tuttavia, sono state assunte informazioni al riguardo presso l'Ustif di Napoli, competente per territorio, nonché presso la società EAV, che esercita il servizio di trasporto pubblico locale della linea metropolitana Napoli-Giugliano-Aversa Centro.

Detta società EAV ha riferito che dall'apertura all'esercizio della Linea Napoli-Giugliano-Aversa, avvenuta nell'aprile 2009, con un programma di esercizio che dal 2012 prevede n. 426.752,3 trenichilometro/anno, la situazione dei rotabili è andata via via peggiorando.

La Regione Campania autorizzò l'acquisto di n. 15 esemplari del materiale rotabile usato, tipo MA100 costruito dalla Ansaldo Breda, già in esercizio sulle tratte ferroviarie metropolitane esercite da MetRoma S.p.A., da sottoporre a *revamping*.

A causa della mancata erogazione dei fondi necessari al completamento dei lavori di *revamping*, solo 9 UdT (unità di trazione) sono state immesse in esercizio, contestualmente all'emissione del relativo N.O.T, da parte dell'USTIF, ai fini della sicurezza.

EAV riferisce altresì che le difficoltà che hanno portato al mancato completamento della linea verso Capodichino e l'interruzione del cantiere relativo alle rampe di collegamento con Metronapoli, hanno amplificato le problematiche legate alla gestione delle manutenzioni, viste le carenze strutturali dell'officina provvisoria di Piscinola, dove possono eseguirsi solo attività di piccola manutenzione: quindi i lavori previsti alle scadenze di revisioni L2 (300.000 km) e qualsiasi altro intervento di manutenzione ordinaria/straordinaria sui componenti principali dei rotabili devono eseguirsi presso officine esterne, con le ulteriori difficoltà logistiche che ne conseguono.

La continua mancanza di risorse ha portato al rinvio delle revisioni L2, e al conseguente fermo macchina al raggiungimento delle scadenze chilometriche previste dai piani di manutenzione.

In merito alla sospensione del servizio nel periodo dal 26 giugno 2013 fino al 3 luglio 2013, si precisa che le cause di detto disservizio sono da imputarsi, appunto, alla disponibilità di sole due UdT per il servizio viaggiatori che, purtroppo, hanno entrambe presentato alcuni guasti e alla contemporanea e momentanea impossibilità di effettuare le manovre di ingresso ed uscita dei rotabili dall'officina di Piscinola.

Una volta rientrati i rotabili in detta officina, si è immediatamente provveduto a riparare le due UdT rendendole disponibili all'esercizio.

Da ultimo, EAV ha riferito che alla luce dei problemi riscontrati si è provveduto a realizzare una modifica strutturale al-

l'unico mezzo disponibile per la manovra e per l'utilizzo dello stesso in maniera provvisoria. Contemporaneamente, sono stati realizzati i lavori di riparazione di un locomotore di manovra a trazione elettrica idoneo allo scopo e agli ambienti (sotterranei) e si è provveduto al trasferimento dello stesso presso l'officina provvisoria di Piscinola. Inoltre, è stato recuperato altro materiale rotabile, immettendo in esercizio una nuova unità di trazione inizialmente destinata alla sperimentazione di nuovi sistemi di segnalamento da parte di Ansaldo STS e attraverso la riparazione/sostituzione di componenti principali di trazione (motori).

Attualmente, informa EAV, si dispone di 4 unità di trazione anche se 3 di queste sono vicine al fermo macchina per raggiunti limiti chilometrici. Sono state avviate tutte le procedure per le lavorazioni di Livello Superiore ma restano gli enormi disagi manutentivi dovuti alla mancanza del completamento delle rampe di collegamento con l'officina Deposito di ANM Metronapoli.

Più in generale, nel ricordare, come poc'anzi accennavo, che i compiti istituzionali di amministrazione e programmazione in materia di trasporto pubblico locale e servizi ferroviari regionali sono stati attribuiti alle Regioni dal citato decreto legislativo n. 422 del 1997 vi è da dire che, di fatto, l'applicazione di tale provvedimento, anziché rendere più efficaci, efficienti ed economici i servizi pubblici erogati ha prodotto servizi qualitativamente e quantitativamente insufficienti a fronte di costi peraltro incrementati negli ultimi anni.

In particolare, le Regioni avrebbero dovuto individuare, secondo criteri di efficienza e razionalità, i cosiddetti « servizi minimi » da garantire alla stregua di quelli essenziali.

La Regione, tuttavia, si è limitata per lo più a garantire i molteplici interessi locali diretti alla conservazione dei servizi storici e conseguentemente della spesa storica indicizzata.

Una programmazione sostanzialmente statica dei servizi non ha consentito l'ade-

guamento dinamico, sia quantitativo che modale, dell'offerta di servizi al mutare della domanda conseguente all'evolversi socio-economico del Paese; tale mancato adeguamento ha distratto le poche risorse finanziarie disponibili, dai servizi che, proprio in funzione dell'evoluzione economico sociale del Paese, andavano incrementati qualitativamente e quantitativamente (mi riferisco ad esempio ai servizi per pendolari in prossimità dei medi e grandi centri urbani).

Per ovviare a tale anomalia, nell'ambito del più complessivo processo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali, è stato avviato un percorso normativo finalizzato all'efficientamento e alla razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale che ha portato al varo della disciplina volta al riordino del settore inserita all'interno della legge di stabilità per l'anno 2013.

L'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2012 n. 228, quindi, nei sostituire l'articolo 16-*bis* del decreto legge n. 95 del 2012, ha previsto, infatti, a decorrere dal 2013, l'istituzione del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario; tale norma ha lo scopo di incentivare le Regioni a riprogrammare i servizi secondo criteri oggettivi ed uniformi a livello nazionale, di efficientamento e razionalizzazione, criteri questi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013, emanato ai sensi del comma 3 del citato articolo 16-*bis*.

L'applicazione di tali criteri, superando la cristallizzazione dei servizi storici e della spesa storica, consentirà la progressiva rispondenza tra offerta e domanda di trasporto.

Tale programmazione sarà diretta ad individuare e ridurre i servizi scarsamente utili e sovrapposti o prodotti con modalità eccessivamente onerosa in relazione alla domanda esistente, secondo i predetti criteri di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legge n. 95 del 2012.

Il MIT, dal canto suo, avrà cura di verificare, anche per il tramite dell'Osser-

vatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007, che la Regione stia procedendo, secondo i criteri indicati dal citato articolo 16-*bis*, alla riprogrammazione dei servizi per ovviare alle criticità riscontrate dall'utenza.

La verifica è diretta a ripartire tra le Regioni a Statuto Ordinario le somme stanziare sul fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale con la previsione, qualora la Regione non esegua tale efficientamento e razionalizzazione, di una penalizzazione corrispondente ad una riduzione, nel limite massimo del 10 per cento, delle risorse ad essa destinate.

Nell'ambito di detto processo di razionalizzazione e di efficientamento del settore si è ravvisata la necessità di consentire alle Regioni, ove necessario, di ripianare i disavanzi prodotti da una programmazione statica e non più rispondente alle moderne esigenze di mobilità e di garantire un flusso di finanziamenti diretto ad investimenti nel settore coerenti con i già citati criteri, uniformi a livello nazionale, di efficientamento e razionalizzazione che le Regioni adotteranno per la programmazione dei servizi.

In particolare, l'articolo 16, comma 5 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, prevede, a seguito dell'approvazione del Piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania, misure rivolte alla razionalizzazione e al riassetto delle società partecipate, tra cui quelle del polo trasporti. Ciò, con lo scopo di raggiungere l'efficientamento, la razionalizzazione, la riduzione degli oneri di esercizio, nonché l'equilibrio finanziario nel comparto del trasporto ferroviario regionale campano.

E in effetti, ai sensi della citata normativa, per quanto concerne l'attività del Commissario *ad acta* di cui al citato articolo 16, comma 5 e seguenti, relativa alla predisposizione e all'applicazione dei piani di ristrutturazione del debito EAV Srl e del relativo piano dei pagamenti, si fa presente che l'Accordo stipulato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione Campania, è stato regolarmente registrato dagli Organi di Controllo in data 26 febbraio 2014, Reg. 1, Fog. 1211.

## ALLEGATO 2

**5-01659 Catalano: Modalità di fornitura dei servizi di navigazione aerea da parte di Enav SpA, anche alla luce della normativa europea in materia.**

**5-01660 Catalano: Riqualificazione del personale operante presso Enav SpA.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente alla interrogazione n. 5-01659 e n. 5-01660, in relazione alle quali sono state assunte puntuali informazioni presso ENAV, in quanto i quesiti vertono su analogo argomento.

L'iniziativa di riforma normativa cosiddetta del «*Single European Sky 2 +*», varata dalla Commissione Europea l'11 giugno 2012, ancora in corso di consultazione e perfezionamento, prosegue l'opera di riforma e rivisitazione sistemica del settore avviata nel 2004 dalle istituzioni europee, con il lancio del primo pacchetto di legislazione comunitaria relativa al Cielo Unico Europeo e continuata già nel 2009 con un secondo pacchetto normativo comunemente noto come *Single European Sky 2*.

L'insieme dei Regolamenti comunitari approvati nel 2004 in merito all'iniziativa del cielo unico europeo si prefigge il triplice obiettivo di rafforzare l'attuale livello di sicurezza del traffico aereo, contribuire allo sviluppo sostenibile del sistema di trasporto aereo e migliorare l'efficienza globale del sistema di gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea.

Su tali basi sono state introdotte, come è noto, numerose misure finalizzate ad ottimizzare la sicurezza e l'efficienza del sistema dell'*Air Traffic Management* (ATM) quali, ad esempio: la certificazione e la supervisione dei fornitori di servizi della navigazione aerea, anche attraverso la

creazione delle *National Supervisory Authority* (NSA); l'interoperabilità dei sistemi, ed in questo ambito il lancio, nel 2007, del progetto SESAR (*Single European Sky ATM Research*) per la modernizzazione della tecnologia alla base del sistema europeo di gestione del traffico aereo; l'estensione, nel 2008, dei compiti di EASA (*European Aviation Safety Agency*) alle materie riguardanti aeroporti, ATM e servizi della navigazione aerea.

Con l'intervento di riferimento del *Single European Sky 2* nel 2009 sono stati aggiunti ulteriori concreti strumenti per il miglioramento delle prestazioni ed al fine di governare ed indirizzare la riforma del sistema europeo di gestione del traffico aereo; tra questi, ricordo una nuova strategia per incentivare la fornitura di servizi integrati, un processo di definizione degli obiettivi prestazionali e l'istituzione del gestore della rete (*Network Manager*) per coordinare l'azione a livello di rete europea.

La proposta della Commissione Europea al Parlamento ed al Consiglio del cosiddetto *Single European Sky 2+* si pone correntemente l'obiettivo di accelerare l'attuazione del *Single European Sky*, riaffermandone gli obiettivi iniziali e potenziando alcuni degli elementi chiave.

ENAV rimane impegnata nello svolgimento dei propri compiti di istituto, mirando sempre più ad affermarsi come fornitore di servizi nel contesto interna-

zionale per contribuire fattivamente ed in modo proattivo al processo di internazionalizzazione in atto nel settore.

Nel contesto della richiamata opera di riforma sistemica del settore di cui al Cielo Unico Europeo, con i Regolamenti comunitari n. 691/2010 e n. 1191/2010 (che emenda il Regolamento comunitario n. 1794/2006), è stata resa cogente, per i *provider* europei di servizi di assistenza al volo, l'adozione, a partire dal 2012, di un sistema gestionale complessivo basato sulla misurazione ed ottimizzazione delle *performance* operative ed economiche in base al Piano di Performance Nazionale: in virtù di detto documento l'Italia, sulla base delle linee guida stabilite a livello europeo, ha delineato le azioni e stabilito gli obiettivi da raggiungere nel corso del periodo di riferimento (2012-2014) per la fornitura di servizi alla navigazione aerea.

Il Piano Nazionale di Performance, approvato dalla Commissione Europea, vincola lo Stato ed il *provider* ENAV al rispetto di quanto in esso stabilito.

Per quanto concerne, in particolare, la *performance* economica, lo schema di prestazioni comunitario ha previsto che il parametro di riferimento fosse dato dalla *Determined Unti Rate*, costituita dal rapporto tra costi determinati (espressi in termini reali a valori 2009) e traffico fatturato (unità di servizio), stabilendone una riduzione del 3 per cento annuo per il periodo 2012-2014.

Relativamente ad ENAV, in piena consistenza con le disposizioni stabilite a livello comunitario, l'obiettivo di efficienza economica per l'anno 2012 ha previsto una *Determined Unti Rate* pari a 58,96 euro, *target* conforme ad un efficientamento medio previsto nel periodo del 3 per cento annuo.

I riflessi della opposta congiuntura economica, insieme alla situazione di crisi di alcuni vettori nazionali, hanno inciso negativamente sui livelli di traffico fatturato dalla Società nel corso del 2012. In particolare, per quanto concerne la componente di traffico internazionale, la Società ha subito una perdita di circa il 4,5 per

cento rispetto ai volumi sottostanti alla *Determined Unti Rate* pianificata nel Piano di Performance Nazionale.

Tuttavia, nonostante il significativo calo del traffico che avrebbe potuto compromettere la *performance* economica della Società, la medesima ENAV evidenzia che, attraverso l'attenta pianificazione dei costi e la messa in atto di azioni mirate al contenimento della spesa, è riuscita comunque a raggiungere per il 2012 il *target Determined Unti Rate* fissato nel Piano Nazionale.

In particolare, grazie ad un risparmio sui costi di 18,3 milioni di euro rispetto al *target*, ENAV informa di aver conseguito una *Determined Unti Rate* pari a 58,91 euro (a fronte del predetto *target* di 58,96 euro), neutralizzando di fatto il negativo impatto sull'indicatore generato dal forte calo del traffico.

Lo stesso ente ha evidenziato che, nel pieno rispetto degli *standard* di qualità e sicurezza del servizio, l'attenta politica economica perseguita ha permesso di raggiungere a fine anno una riduzione sui costi della produzione del 3,6 per cento rispetto a quanto definito nel *budget*: grazie a questo, oltre a conseguire l'obiettivo di efficienza economica assegnata alla Società dal Piano di *Performance* per l'anno 2012, ha anche ottenuto un riconoscimento economico di circa otto milioni di euro per il raggiungimento degli obiettivi di qualità e puntualità del servizio erogato. Anche in virtù di tale risultato è stato distribuito a tutto il personale di ENAV il premio di risultato 2012 per un importo complessivo di circa cinque milioni di euro.

Con particolare riferimento, poi, al quesito posto dall'Onorevole interrogante circa l'utilizzo dell'istituto della cassa integrazione ENAV ha evidenziato che la medesima società, con più di 50 dipendenti, non ha mai provveduto al pagamento dell'indennità di disoccupazione e mobilità e, pertanto, non rientra fra le aziende autorizzate al ricorso dell'istituto della cassa integrazione guadagni (CIG); né tantomeno ha facoltà di utilizzare la CIG

in deroga per la quale è richiesto, oltre che un accertato stato di crisi aziendale, anche di un esplicito accordo sindacale in merito.

Inoltre, sotto il profilo contrattuale, l'articolo 7 del vigente contratto, proprio in virtù delle persistenti tensioni in atto nel settore del trasporto aereo che potrebbero dare luogo anche in ENAV a processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione, con conseguenti ricadute anche sui livelli occupazionali, prevede espressamente l'impegno negoziale fra le Parti (ENAV e organizzazioni sindacali) a ricorrere preliminarmente a qualsiasi soluzione alternativa idonea come, ad esempio, i contratti di solidarietà.

In merito, poi, a quanto segnalato circa le riduzioni delle retribuzioni e delle garanzie per il personale a fronte di attività di *unbundling* e di scorporo di servizi rispetto all'attività principale, ENAV ha evidenziato di non aver posto in essere alcuna iniziativa di tal genere e che, al contrario, sono stati sviluppati *business* complementari rispetto all'attività « *core* » di ENAV, i cui positivi risultati hanno determinato lo sviluppo dell'attività esistenti (*Radiomisure* e *Academy*) oltre che il conseguimento di importanti commesse sul mercato terzo anche internazionale.

Inoltre, nonostante la profonda crisi economica, particolarmente avvertita nel settore del trasporto aereo, nel mese di marzo 2012 ENAV ha rinnovato il proprio contratto di lavoro, scaduto il 31 dicembre 2011: in sede di rinnovo è stato garantito, per il triennio 2012/2014, a tutti i dipendenti l'incremento delle proprie retribuzioni sulla base dell'applicazione degli indici d'inflazione programmata prevista dal Governo, rispettivamente pari ad un +2 per cento, +1,9 per cento, +1,9 per cento per il triennio in questione.

ENAV informa, altresì, di non aver in alcun modo ridotto o compresso il perimetro delle garanzie a tutela del personale; invero, la sottoscrizione, in data 2 agosto 2013, della Parte Generale del nuovo Contratto del Settore del Trasporto Aereo, ha sostanzialmente ampliato la disponibilità delle tutele e garanzie per tutti

i lavoratori del settore (particolarmente significative al riguardo sono le previsioni normative sulla disciplina degli appalti e sull'applicazione della clausola sociale).

La stessa ENAV fa rilevare che i risparmi gestionali sono stati realizzati senza impatto sugli incrementi delle turnazioni dei controllori del traffico aereo (CTA): infatti, con il citato rinnovo del contratto di lavoro sono state modificate le turnazioni del personale operativo e sebbene la quantità dell'orario di lavoro del personale operativo sia rimasta inalterata, sia nella previsione di resa annuale (pari a 1825 ore) che in quella media mensile (pari questa a 136 ore), le nuove turnazioni hanno previsto – di norma – turni di 8 ore ciascuno, eliminando così le precedenti turnazioni che si articolavano in un arco di previsioni che andavano da turni di 7 ore sino a turni di 11 ore.

L'armonizzazione delle prestazioni con turni omogenei ha prodotto anche un efficientamento nell'impiego del personale operativo che – ferme restando le dotazioni di organico previste per ciascun impianto – ha rimodulato il livello di resa del servizio, riducendo la durata del turno notturno, caratterizzato da uno scarsissimo traffico, da 11 a 8 ore, e riallocato le ore così recuperate su un maggior numero di prestazioni da impiegare durante i turni diurni, coincidenti con un maggior volume di traffico.

Circa i quesiti di cui all'interrogazione n. 5-01660, sulle iniziative per garantire la reale riqualificazione del personale già operativo presso ENAV e all'interrogazione n. 5-01659, sulle modalità di assunzione dall'esterno di controllori del traffico aereo, la medesima società ha fatto che il processo di reclutamento e selezione del personale è regolato ormai da anni da due procedure operative *ad hoc* certificate (una per i controllori del traffico aereo e l'altra per il restante personale), adottate in attuazione degli obblighi normativi posti dall'articolo 18 comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 che detta i principi, anche di derivazione comunitaria, di traspa-

renza, pubblicità ed imparzialità in materia di reclutamento del personale delle società pubbliche.

Il reclutamento del personale CTA (adetto al controllo del traffico aereo) avviene attraverso la pubblicazione di un bando di selezione che contiene i requisiti minimi per l'accesso alla professione. Successivamente, attraverso il superamento di una serie di prove individuali e di gruppo selettive e certificate, i candidati sono ammessi ad un corso di professionalizzazione tenuto presso la struttura didattica di ENAV dell'*Academy* di Forlì per la durata di 14 mesi; solo dopo circa due anni dall'emissione del bando di selezione, il percorso didattico, che prevede valutazioni intermedie, si conclude con un esame finale di accertamento delle competenze acquisite. Dopo il superamento di un ulteriore periodo di addestramento *on the job*, a cui segue l'assegnazione della relativa licenza da parte di ENAC, il candidato è infine in grado di entrare in servizio operativo e svolgere le mansioni di controllore del traffico aereo.

Inoltre, ENAV, nella seconda metà del 2009, ha avviato un progetto di riorganizzazione del personale EAV (esperto di assistenza al volo) concordato con le organizzazioni sindacali, che ha coinvolto tutte le risorse interessate (circa 800 unità) in un processo di riqualificazione delle attività, con uno sviluppo professionale delle stesse in altre aree aziendali.

La richiesta di partecipazione di circa 60 EAV ad un corso di ri-professionalizzazione per accedere all'esame finalizzato a svolgere l'attività di CTA rappresenta l'ultimo atto di tale complesso ed articolato processo di riorganizzazione. Superato l'articolato percorso didattico prescritto per l'accesso alla professione di CTA, l'inserimento delle risorse idonee sarà – nell'ambito di un più ampio e fisiologico processo di reclutamento del personale CTA (*turn-over*) – subordinato all'insorgere di opportunità lavorative idonee ad evitare fenomeni di mobilità geografica disagiati e penalizzanti per le risorse stesse.

In merito, poi, alle licenze FISO, ENAV ha fatto presente che le stesse vengono emesse da ENAC in ottemperanza a quanto stabilito nel «Regolamento-Licenza di Operatore del Servizio di Informazioni Volo (FLS)» che ne prevede il rilascio per tutti gli EAV ENAV in servizio presso gli AFIU (ente informazioni volo aeroportuale) e i FIC (centro informazioni volo) degli ACC (centro di controllo d'area).

Il rilascio della licenza del rimanente personale EAV in forza presso le altre strutture di ENAV è disciplinato dall'articolo 14 del citato Regolamento.

Le modalità di conversione dei titoli posseduti sono subordinate alla stipula di un Accordo Tecnico tra ENAC ed ENAV. In detto accordo, sottoscritto tra le parti in data 20 ottobre 2011, ENAC ha concordato con ENAV che, in deroga a quanto previsto nel Regolamento, la licenza venisse rilasciata comunque a tutto il personale EAV in servizio alla data dell'11 maggio 2011.

La licenza, quale titolo professionale personale, deve essere richiesta all'Ente Regolatore ENAC a cura dell'interessato, tuttavia, in considerazione della complessità dell'operazione ed allo scopo di facilitare il processo di rilascio, ENAV si è resa disponibile a farsi tramite con ENAC sia per la trasmissione delle richieste di rilascio da parte del personale interessato che per la successiva consegna e registrazione delle licenze emesse da ENAC: tutte le licenze emesse da ENAC sono state consegnate al personale EAV che ne ha fatto richiesta entro il primo semestre del 2012.

Attualmente, circa il 10 per cento degli EAV aventi diritto al rilascio impiegati in strutture diverse da AFIU e FIC non ha ancora formalizzato la richiesta di licenza.

Inoltre, nell'accordo tecnico del 20 ottobre 2011 e nel «Regolamento per i requisiti per il personale addetto alla fornitura dei servizi meteorologici per la navigazione aerea» Ed.1 del 20 ottobre 2011 sono altresì previste le modalità di rilascio dell'«Attestato di Tecnico Meteo-

rologo Aeronautico»: l'attestato verrà distribuito agli EAV titolari di licenza e a tutto il personale Meteo di ENAV.

Infine, con riferimento al passaggio di *status* da aeroporto militare a civile per le realtà richiamate dall'Onorevole interrogante nell'interrogazione n. 5-01660, evidenzio che tale processo di trasferimento è per diversi aeroporti ancora in corso: le difficoltà incontrate nel passaggio ad ENAV risiedono, per alcuni scali, soprattutto nell'obsolescenza delle infrastrutture e dei sistemi utilizzati dall'amministrazione militare per il controllo del traffico civile, nonché nella necessità di separare, tra ENAV e gestore aeroportuale, le reti

dei servizi, unificate negli aeroporti militari dove gestore dell'aeroporto e fornitore dei servizi di traffico aereo sono la stessa entità.

Pertanto, negli aeroporti di Verona Villafranca, Rimini Miramare, Treviso Sant'Angelo, Roma Ciampino e Brindisi Papola, nonostante il cambio di *status*, i servizi di navigazione aerea sono ancora erogati dall'Aeronautica militare e il passaggio degli stessi ad ENAV avverrà attraverso un processo graduale. È necessario, infatti, il completamento dell'*iter* di definizione del contratto di programma Stato-ENAV che individuerà gli aeroporti ove detta società fornirà tali servizi.

## ALLEGATO 3

**5-01931 Oliaro: Mancata emanazione del decreto ministeriale avente ad oggetto le concessioni dei terminalisti in ambito portuale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante porta l'attenzione del Governo la questione relativa al ruolo svolto nei porti nazionali dai soggetti terminalisti ed evidenzia la necessità di disciplinare i criteri per i rinnovi e le proroghe delle concessioni demaniali portuali, temi questi che si rivelano certamente meritevoli di attenta considerazione.

L'onorevole interrogante ha altresì lamentato la circostanza che nelle more dell'emanazione della riforma dell'ordinamento portuale non sia stato emanato il decreto MIT-MEF di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 84 del 1994, allo scopo almeno di indicare i criteri per l'affidamento delle concessioni, la durata delle medesime nonché le relative modalità di rinnovo e i limiti minimi dei canoni.

In effetti, il citato provvedimento ministeriale non è stato ancora adottato e il MIT si riserva di promuoverne la definitiva adozione previo concerto con il MEF.

Al riguardo, infatti, risultano comprensibili i timori del comparto, in prossimità della scadenza di importanti concessioni terminalistiche negli scali marittimi nazionali relative allo svolgimento delle attività di *handling* portuale.

Nelle intenzioni del legislatore, il citato decreto MIT-MEF era diretto soprattutto ad uniformare i criteri per il rilascio di dette concessioni e a rendere il più possibile omogenee sul territorio le regole attinenti alle modalità di determinazione e di calcolo dei relativi canoni demaniali.

Del resto, occorre osservare che la materia è stata caratterizzata da notevoli diversità di condizioni operative nelle varie

realità portuali, che hanno, in buona sostanza, suggerito alle Autorità portuali di valorizzare la loro autonomia amministrativa sancita dalla legge e disciplinare i singoli rapporti secondo le esigenze di ciascuno specifico caso (con il sostanziale consenso degli stessi operatori interessati) in una logica intenzionalmente in linea con il *modus operandi* proprio delle autorità portuali europee.

Pertanto le Autorità portuali italiane hanno provveduto ad emanare appositi regolamenti interni con cui si sono autodeterminate nello stabilire criteri per il rilascio delle concessioni in questione e tale sistema si è quindi consolidato.

Per quanto concerne, poi, come segnala l'Onorevole interrogante, il ricorso alle regole dettate in materia dal Codice della navigazione e dal suo Regolamento di esecuzione per il rinnovo e la proroga delle concessioni, deve osservarsi che sebbene originariamente non fosse del tutto chiaro il principio del ricorso a procedure ispirate quanto meno a idonee forme di pubblicità, oggi, tale principio appare in effetti pacifico.

Alla luce del diritto comunitario, infatti, non possono configurarsi ipotesi di proroga o di rinnovo automatico delle concessioni, bensì la scadenza di un rapporto concessorio e l'apertura di una procedura pubblica e trasparente per attivare un nuovo rapporto concessorio; ciò, tuttavia, non esclude che tale nuovo rapporto possa avere come beneficiario il medesimo concessionario se in possesso dei prescritti requisiti.

Tutto ciò nondimeno, si ritiene che quanto evidenziato con l'interrogazione in esame – tutela degli investimenti del concessionario uscente, valutazione di eventuali possibili forme di salvaguardia della sua posizione in relazione all'ammortamento degli investimenti medesimi allorché effettuati in prossimità della scadenza – costituiscano temi di indubbia rilevanza

e delicatezza ai quali il Governo dovrà fornire risposta, utilizzando se del caso anche il citato provvedimento attuativo ministeriale MIT-MEF ovvero promuovendo ogni utile iniziativa al riguardo nell'ambito del procedimento di revisione (AS 370 e AS 120) della legge quadro di settore, senza far venir meno il rispetto dei principi comunitari di riferimento.

## ALLEGATO 4

**5-02039 Crivellari: Interruzione del servizio di trasporto pubblico su gomma di collegamento della provincia di Rovigo con il Piemonte.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto ispettivo in esame l'onorevole interrogante lamenta l'improvvisa interruzione del servizio di un'autolinea di collegamento tra il Veneto e il Piemonte, esercito dall'impresa « Garbellini ».

Al riguardo, informo che l'impresa Garbellini era titolare di concessione per l'esercizio del servizio di linea Porto Tolle-Nichelino.

La concessione fu rilasciata in vigore della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

Con il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 il settore è stato liberalizzato, secondo il modello cosiddetto di « concorrenza nel mercato »: pertanto, ai fini dell'esercizio dei servizi interregionali di competenza statale le concessioni, accompagnate da un diritto di esclusiva nel regime previgente, sono state sostituite dalle autorizzazioni, subordinate alla titolarità dei requisiti di legge.

L'articolo 11 di detto provvedimento prevede un regime transitorio, in forza del quale le concessioni sono rimaste in vigore fino al 31 dicembre 2013.

Alle imprese che hanno presentato istanza entro tale termine e che sono

titolari dei requisiti di legge è stata rilasciata la corrispondente autorizzazione.

Devo precisare che i servizi in esame sono gestiti in regime di autonomia d'impresa e il citato articolo 11 sancisce, altresì, che essi non possono essere soggetti ad obblighi di servizio.

In tale contesto, dunque, il MIT non ha alcun potere di intervento sull'impresa ai fini dell'erogazione del servizio in parola.

Dunque, l'impresa Garbellini non ha presentato domanda per trasformare la concessione in autorizzazione, pertanto, allo stato, in assenza di manifestazione di volontà dell'impresa in tal senso, non sussistono i presupposti per la riattivazione di detto servizio.

Tuttavia, resta inteso che l'impresa, essendo ormai scaduto il termine del 31 dicembre 2013 di vigenza del regime transitorio, può senz'altro presentare una domanda per il rilascio *ex novo* della prevista autorizzazione.

Allo stato attuale, risulta che né l'impresa Garbellini né alcun'altra impresa hanno presentato istanza per il rilascio di autorizzazioni sulla linea che qui interessa.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo. (COM)2014) 86 final (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) .....	82
AVVERTENZA .....	89

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

#### La seduta comincia alle 15.

**Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo. (COM)2014) 86 final.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emma PETITTI (PD), *relatore*, sottolinea che l'avvio dell'esame della Comunicazione all'ordine del giorno offre una preziosa occasione per avviare un lavoro, che dovrà impegnare la Commissione anche nel prossimo futuro, di analisi e valutazione delle prospettive del turismo italiano, in una logica prevalentemente industriale.

Sotto questo profilo, occorre dare atto alla Commissione europea di aver fatto un apprezzabile sforzo per definire in termini organici una strategia volta, in particolare, al sostegno del turismo costiero e marittimo in Europa.

La comunicazione si inserisce nell'ambito della strategia più generale adottata recentemente dall'Unione europea volta a favorire la ripresa delle attività manifatturiere nel nostro continente e di cui la nostra Commissione già si è occupata e si sta occupando proprio in questo periodo.

Dopo la strategia sull'industria siderurgica, già esaminata dalla X Commissione, la Comunicazione all'esame dell'odierna seduta costituisce il secondo passaggio di un disegno complessivo di politica industriale non espresso con riferimento ad obiettivi generici ma declinato in termini puntuali e specifici.

L'iniziativa della Commissione europea appare tanto più apprezzabile in quanto il turismo è stato tradizionalmente escluso dalle politiche europee; con il Trattato di Lisbona per la prima volta si è assegnata una competenza all'Unione europea in proposito, comunque limitata all'obiettivo del completamento dell'azione degli Stati membri per la promozione della compe-

titività delle imprese (articolo 195 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

In sostanza, i margini per un intervento delle istituzioni europee in materia sono abbastanza circoscritti; ciononostante, la Commissione ha inteso adottare la Comunicazione in esame sulla base della considerazione per cui il turismo è un comparto tipicamente trasversale la cui gestione implica interventi su varie materie: i trasporti, la libera circolazione delle persone e dei servizi; la promozione delle piccole e medie imprese; la tutela dei consumatori; la sostenibilità ambientale, oltre che la politica industriale settoriale vera e propria.

Queste considerazioni valgono in particolare per il settore del turismo costiero e marittimo che riveste particolare importanza in Europa e, nell'ambito del continente, assume carattere prioritario per il nostro Paese, in considerazione della sua conformazione geografica.

I dati di fondo da cui parte la Commissione europea, sono rappresentati dall'incidenza del settore nell'economia del nostro continente: l'industria del turismo genera oltre il 5 per cento del PIL dell'UE, impiegando circa il 5,2 per cento degli occupati totali (circa 9,7 milioni di posti) in circa 1,8 milioni di imprese. Se si prendono in considerazione i settori correlati, l'impatto del turismo sul PIL europeo sale oltre il 10 per cento e il livello di occupazione a circa il 12 per cento della forza lavoro disponibile.

Occorre poi considerare che il turismo è un settore in crescita: nel 2013 il numero di pernottamenti nelle strutture turistico-ricettive dell'UE28 ha registrato il massimo storico di 2,6 miliardi, con un aumento dell'1,6 per cento rispetto al 2012. È questo il terzo ramo di attività socioeconomica dell'Unione.

Le prospettive di crescita sono legate soprattutto all'impressionante incremento atteso di domanda di servizi turistici proveniente dalle cosiddette economie emergenti, a partire dalla Cina: a mano a mano che il processo di sviluppo di questi paesi si consoliderà e l'area del benessere di

allargherà, aumenterà più che proporzionalmente la richiesta di servizi turistici.

L'Europa deve quindi attrezzarsi per intercettare una quota consistente di questa nuova domanda e porre in essere politiche adeguate allo scopo, in modo da mantenere il primato attualmente detenuto e tuttavia pericolosamente minacciato da altre destinazioni. L'Unione europea rappresenta, infatti, la prima destinazione turistica sul mercato mondiale. Nell'ambito dell'Europa, l'Italia è la seconda destinazione, dopo la Spagna.

Sulla situazione specifica italiana occorrerà svolgere alcune considerazioni. Risulta difficile giustificare la collocazione in questa graduatoria di un Paese, che detiene una quota rilevantissima del patrimonio artistico e culturale mondiale e possiede un territorio che presenta una varietà di paesaggi pressoché unica. È sufficiente al riguardo richiamare gli oltre 5 mila chilometri di costa balneabile. Eppure, l'indice di competitività nel turismo elaborato dal *World Economic Forum* nel 2013 ci colloca al 26esimo posto tra 131 Paesi.

Il primo difetto che affligge l'Italia è l'assenza di una *governance* efficiente e la indisponibilità di adeguate risorse per la promozione turistica del Paese. Occorre, quindi, provvedere al più presto alla predisposizione di un vero piano strategico nazionale che non si limiti alla generica affermazione di obiettivi e principi ma che si traduca in azioni concrete tra cui l'urgente revisione dell'assetto e dell'operatività delle strutture pubbliche specializzate che operano a livello nazionale e regionale nel settore.

Ciò deve indurci a dedicare una particolare attenzione alle iniziative adottate dall'Unione europea in materia, sulla base di una considerazione che già in molte altre occasioni si è rilevata preziosa: il nostro Paese, troppo spesso incapace di definire le proprie priorità e le strategie, deve cogliere le occasioni offerte dalle iniziative europee per rimediare alla sua strutturale tendenza alla frammentazione e alla dispersione degli interventi e delle politiche.

La consapevolezza dell'importanza del turismo per l'occupazione, ma anche per lo sviluppo regionale, lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale e la concretizzazione dell'identità europea, avevano indotto la Commissione a presentare, nel 2010, una strategia politica per il rilancio del settore del turismo (COM(2010)352) articolata in 21 azioni specifiche riunite attorno a quattro assi prioritari:

stimolare la competitività del settore turistico in Europa;

promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità;

consolidare l'immagine e la visibilità dell'Europa come insieme di destinazioni sostenibili e di qualità;

massimizzare il potenziale delle politiche e degli strumenti finanziari dell'UE per lo sviluppo del turismo.

Tale strategia risulta in linea con gli obiettivi successivamente definiti dalla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, nell'ambito della quale la competitività dell'industria turistica UE e la sua capacità di fornire risposte a modelli di domanda in continua evoluzione per specifiche forme di turismo, può rappresentare un elemento decisivo nell'affrontare con successo sfide importanti quali l'invecchiamento della società, la crescente competizione globale e la sostenibilità.

Nella strategia del 2010 era stata preannunciata la presentazione di un intervento specifico per il turismo costiero e marittimo che è stato tra l'altro oggetto di una consultazione pubblica nel corso del 2012, oltre che figurare tra le cinque priorità indicate dalla Comunicazione sulla crescita blu, che nel 2012 ha inaugurato la strategia a lungo termine per sostenere una crescita sostenibile nei settori marino e marittimo.

Il settore del turismo costiero e marittimo è stato identificato come un comparto con particolari potenzialità. Nelle sue componenti di turismo balneare, nau-

tico e crocieristico e di navigazione da diporto, è un motore economico fondamentale per molte regioni costiere e isole europee. Occupa quasi 3,2 milioni di persone (tra cui molti giovani. Secondo i dati Eurostat, il 45 per cento degli occupati nel turismo è infatti composto di persone di età compresa fra i 16 e i 35 anni); genera complessivamente un valore aggiunto lordo di 183 miliardi di euro nell'economia dell'UE e conta per oltre un terzo nel prodotto lordo dell'economia marittima.

Nel 2012 il solo turismo crocieristico ha generato un fatturato diretto di 15,5 miliardi di euro e ha dato occupazione a 330 mila persone; nell'ultimo decennio la domanda di crociere è grossomodo raddoppiata a livello mondiale e in Europa il settore crocieristico ha registrato una crescita annua di oltre il 10 per cento; i passeggeri nei porti europei sono stati 29,3 milioni, con un incremento del 75 per cento rispetto al 2006. Nel 2012 il settore della nautica (cantieristica, produzione di attrezzature navali e per gli sport acquatici, commerci e servizi quali il noleggio di natanti e imbarcazioni) contava in Europa oltre 32 000 imprese (dati per UE, Croazia esclusa, Spazio economico europeo e Svizzera), per un'occupazione diretta di 280.000 persone.

La metà dei posti di lavoro e del valore aggiunto del turismo costiero gravita sul Mediterraneo.

Questi dati vanno tuttavia considerati alla luce di alcuni fattori criticità quali:

il modello del turismo di massa del tipo è soggetto ad una forte volatilità della domanda dal momento che tale modello è costantemente replicato in paesi extra UE a basso costo. Pertanto il turismo di massa presenta limitati potenziali in termini di valore aggiunto, oltre che comportare estensivi problemi ambientali;

mentre il turismo crocieristico ha una buona tendenza in termini di performance economica, le regioni costiere (inclusi i luoghi di destinazione delle crociere e le zone circostanti) fanno fatica a ricavarne benefici economici e sono sotto pressione in termini di investimenti nei

porti. Sia il turismo di massa sia quello crocieristico sono infatti caratterizzati dalla presenza di grandi società e operatori turistici con modelli sofisticati. È urgente dunque la necessità di incrementare la cooperazione tra questi soggetti e gli attori locali, sulla base della condivisione dei benefici economici e degli oneri degli investimenti;

i modelli del turismo costiero e marittimo ancora soffrono di problemi legati alla scarsa qualificazione dei lavoratori e alla inadeguatezza di molte delle strutture ricettive, al consumo delle risorse naturali, alle conseguenze ambientali per le comunità locali. Il comparto è molto frammentato, per l'alta percentuale di piccole e medie imprese e per la carenza delle necessarie sinergie sia tra grandi operatori turistici e attori locali, sia tra imprese e autorità locali dei bacini marini dell'UE. L'Italia, in particolare, soffre della carenza di tour operatori nazionali di dimensioni comparabili con i maggiori soggetti stranieri che ovviamente tendono a gestire e canalizzare quote consistenti di turisti dirottandoli verso destinazioni con cui intrattengono rapporti consolidati.

In tale ambito, la Commissione si prefigge di:

promuovere un dialogo paneuropeo tra operatori del comparto crocieristico, porti e portatori d'interesse nel turismo costiero;

sostenere lo sviluppo di partenariati, reti e raggruppamenti nonché di strategie di specializzazione intelligenti a dimensione transnazionale e interregionale, invitando gli Stati membri, gli enti regionali e locali e l'industria turistica in genere a impegnarsi e partecipare attivamente. Nell'autunno 2013 è già stato avviato uno studio sulle prospettive di raggruppamento nella regione mediterranea;

facilitare l'accesso alle risorse, peraltro abbastanza limitate, disponibili, a valere su: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che può cofinanziare investimenti nel turismo sostenibile nel

quadro di vari obiettivi tematici collegati a ricerca e innovazione, accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e loro impiego, imprenditoria, crescita e competitività delle PMI, efficienza energetica e uso delle energie rinnovabili, adattamento ai cambiamenti climatici, sviluppo del patrimonio culturale e naturale, occupazione e mobilità del lavoro; Horizon 2020, lo strumento finanziario di attuazione della strategia dell'UE per la ricerca e l'innovazione nel periodo 2014-2020, di cui uno dei settori d'intervento è la crescita blu e nel quale è previsto un sostegno specifico alle PMI che intendono sviluppare e applicare soluzioni innovative in vari settori, tra cui il turismo costiero e marittimo; il programma quadro COSME per il periodo 2014-2020, che è volto a migliorare la competitività delle PMI. I suoi obiettivi principali nel settore del turismo sono: aumentare la domanda (soprattutto fuori stagione), diversificare l'offerta e i prodotti, migliorare qualità, sostenibilità, accessibilità, competenze e innovazione, migliorare la conoscenza socioeconomica del settore e promuovere l'Europa come mosaico unico di destinazioni sostenibili e di qualità; il programma Europa creativa (2014-2020) offre possibilità di sinergie con il turismo culturale e naturale, anche in tema di patrimonio costiero e marittimo. Il settore potrebbe trarre beneficio dal programma Erasmus+ (2014-2020) in termini di occupabilità, nuovi programmi d'istruzione specifici e forme innovative di insegnamento e formazione professionalizzanti; il programma LIFE+, che dovrebbe sostenere gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità, presenta margini rilevanti di finanziamento per progetti innovativi in tema di turismo costiero e marino, anche sotto il profilo dello sfruttamento efficiente delle risorse.

Nella prospettiva della Commissione si pone particolare attenzione alla necessità di un forte coordinamento delle politiche del settore tra i diversi attori (pubblici e privati) e i diversi livelli di governo: è questo un aspetto che assume particolare

urgenza nel caso dell'Italia dove le politiche per la promozione turistica scontano una dispersione di interventi e la frammentazione delle competenze, con conseguente incapacità di definire strategie sufficientemente solide ed efficaci. L'Italia ha inoltre particolare necessità di cogliere le opportunità offerte dall'UE per intervenire sulla scarsa innovazione e qualificazione che affligge molta parte delle imprese del settore, in ragione della stagionalità che contraddistingue molta parte delle aziende turistiche del nostro paese. Occorre quindi intervenire per migliorare le competenze culturali e professionali degli operatori del settore favorendo le iniziative credibili di formazione qualificata nei servizi turistici. Si deve poi facilitare l'accesso e la disponibilità di servizi informatici adeguati specie alle imprese di minore dimensione: una quota crescente di prenotazioni viene infatti effettuata attraverso soggetti che operano in via informatica, incoraggiando la connettività via internet e promuovere gli strumenti di commercializzazione per via elettronica.

Occorre inoltre che il nostro Paese si faccia promotore attivo, di iniziative dirette alla tendenziale standardizzazione dei criteri di controllo della qualità dei prodotti turistici, delle aziende e del personale che operano nel settore; puntare su un innalzamento della qualità e della tipicità dei prodotti e dei servizi turistici per fronteggiare l'aumento della concorrenza sul piano mondiale. Con la diminuzione dei prezzi del trasporto, è infatti enormemente aumentata la concorrenza tra le coste europee e le destinazioni a basso costo del resto del mondo. L'Europa, e in particolare l'Italia, possono rispondere a questa sfida non tanto comprimendo i costi che in alcuni casi non possono ovviamente allinearsi a quelli delle imprese che operano in paesi molto più poveri, ma puntando ad un'offerta di qualità, privilegiando prodotti attraenti e sostenibili che si traducano in un'esperienza turistica unica e personalizzata e che promuovano le attrattive e l'accessibilità di filoni quali il turismo archeologico sulla costa e in mare, il patrimonio marino, il turismo

subacqueo, il turismo enogastronomico. Sotto questo punto di vista, è auspicabile che il nostro Governo intervenga a livello europeo sostenendo la proposta di raccomandazione presentata dalla Commissione europea di creare un marchio europeo di qualità del turismo. La proposta contiene una serie di principi, cui attenersi su base volontaria. I principi riguardano soprattutto quattro temi: addestramento professionale (deve avvenire sotto la supervisione di un coordinatore della qualità); soddisfazione dei consumatori (i turisti devono poter aver fiducia nel fatto che i loro reclami siano tenuti nel debito conto); pulizia e manutenzione; correttezza e affidabilità delle informazioni (da diffondere almeno nelle principali lingue straniere).

In sostanza, l'Italia ha il massimo interesse a sostenere l'iniziativa della Commissione europea e a insistere perché la strategia al nostro esame si traduca quanto prima in misure concrete e specifiche. Per questo motivo sarà necessario il massimo impegno a livello europeo per indirizzare le scelte da assumere a favore della promozione del turismo basato sul patrimonio culturale. A questi obiettivi dovrà accompagnarsi una coerente azione a livello nazionale per definire strategie condivise con le regioni (anche a carattere interregionale) che sia in grado di articolare l'offerta turistica anche in relazione alle diverse esigenze di varie fasce di reddito e di età. Al riguardo, non si può prescindere dallo studio dell'evoluzione demografica che determina una crescita relevantissima di domanda di servizi turistici da parte della sempre più numerosa popolazione anziana.

Il nostro Paese dovrà pure insistere per indirizzare le scelte europee in materia verso la promozione e il sostegno delle attività turistiche a minore impatto ambientale (promuovere l'ecoturismo e le strategie in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti e di scarico di rifiuti in mare).

Da ultimo, sottolinea che si registrano segnali incoraggianti, da parte delle istituzioni europee, per quanto concerne l'annosa questione della proroga delle conces-

sioni demaniali marittime sono intervenute nel corso del tempo numerose disposizioni normative e pronunce delle istituzioni europee.

La Commissione europea, ripetutamente intervenuta in materia anche avviando nei confronti del nostro paese una procedura di infrazione chiusa nel febbraio del 2012. In proposito, segnalo che, in occasione dell'incontro tenutosi ad Atene il 18 marzo 2014 tra le Commissioni parlamentari europee per i settori delle attività produttive, del turismo, delle finanze e delle infrastrutture, il Commissario Ue agli Affari marittimi e alle coste, Maria Damanaki, avrebbe prospettato l'intenzione di rivedere l'applicazione della Bolkestein al comparto balneare. In particolare, il Commissario avrebbe ammesso che la direttiva Bolkestein applicata alle concessioni balneari pone vincoli troppo stringenti. Secondo la Damanaki la revisione dovrebbe prevedere meno vincoli per gli operatori e una rimodulazione coerente con le peculiarità di ogni singolo Paese.

In conclusione, ribadisce che l'esame della Comunicazione rappresenta una occasione da non perdere per avviare un lavoro serio e approfondito interloquendo in primo luogo con le strutture ministeriali competenti in materia e allo stesso tempo, avviando un confronto con gli operatori del settore, le regioni e le strutture pubbliche operanti nel comparto, a partire da ENIT. Per questo motivo, propone che, nell'ambito dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, si deliberi lo svolgimento di alcune audizioni per approfondire i contenuti della comunicazione e pervenire all'adozione di un documento che consenta al governo nazionale di intervenire a livello europeo per valorizzare le esigenze specifiche del turismo nel nostro paese.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) esprime apprezzamento per la relazione svolta dalla collega Petitti che, oltre ad affrontare nel merito le questioni poste dalla Comunicazione in titolo, ha toccato le numerose implicazioni richiamate dalla legislazione in materia di turismo sia a livello nazio-

nale sia nel contesto europeo. Nel sottolineare la necessità di modificare il Titolo V della Costituzione restituendo alla competenza primaria dello Stato la materia del turismo, ritiene tuttavia che non debba essere disperso il lavoro svolto in questi anni dalle regioni. Osserva che in Italia manca una politica industriale del turismo, che purtroppo non è considerato un motore di sviluppo del Paese. Ritiene che l'esame della Comunicazione possa rappresentare l'occasione per riconsiderare l'importanza strategica del turismo nello sviluppo del Paese. Concorda con la proposta di effettuare un breve ciclo di audizioni di soggetti qualificati, tra i quali prevedere anche un rappresentante del MIBACT. Sottolinea infine che è importante risolvere, in seguito all'apertura dimostrata dal Commissario europeo degli affari marittimi, Maria Damanaki, l'annoso problema delle concessioni demaniali marittime che penalizza le imprese balneari.

Mara MUCCI (M5S), nel ringraziare la relatrice per l'articolata relazione, concorda con la proposta di effettuare un breve ciclo di qualificate audizioni. Ricorda che il proprio gruppo ha da tempo sollecitato un'indagine conoscitiva in materia di turismo che auspica possa essere avviata in tempi brevissimi. Ritiene importante modificare il Titolo V della Costituzione in materia di turismo e superare i vincoli posti all'Italia dalla cosiddetta direttiva Bolkestein.

Leonardo IMPEGNO (PD) si associa ai colleghi nel ringraziare la collega Petitti per l'esauritiva relazione svolta. Sottolinea che alcuni i dati presenti sono confortanti: si prevede che nel 2020 vi saranno circa 120 milioni di turisti cinesi. Purtroppo, in Italia vi sono difficoltà che al momento le impediscono – nonostante il suo unico patrimonio culturale, artistico e naturale – di diventare una delle piattaforme del turismo europeo. Il Paese è molto indietro rispetto alla Germania nell'intercettare il flusso turistico cinese e sudamericano. L'Italia è la seconda destinazione turistica

europea dopo la Spagna, anche se la capacità di governance della Spagna appare superiore a quella italiana. Concorda con la proposta delle audizioni che saranno utili per comprendere come la materia del turismo possa essere nuovamente attribuita alla competenza primaria dello Stato in un'auspicabile riforma del Titolo V della Costituzione.

Osserva che il sistema dei porti risulta totalmente estraneo alle politiche del turismo con effetti negativi, in particolare sul turismo crocieristico. Sottolinea che il porto di Napoli è al secondo commissariamento, ha perso una notevole quantità di traffici e rischia di perdere anche i flussi di importanti compagnie crocieristiche. Ritiene che l'esame della Comunicazione in titolo, possa rappresentare l'occasione per la proroga delle concessioni demaniali marittime soprattutto in considerazione della peculiarità italiana nella gestione delle imprese balneari.

Luciano CIMMINO (SCpI) osserva che l'Europa, in questo caso, stimola ad una riflessione seria su una materia che non è stata adeguatamente affrontata negli ultimi decenni dalla legislazione nazionale. Lamenta che per il porto di Napoli (che rappresenta la prima industria della Campania) vi sono fondi europei inutilizzati per circa 800 milioni di euro che potrebbero rappresentare una svolta decisiva per il suo sviluppo. Sottolinea che il porto di Napoli nel 2013 ha perso traffico crocieristico e che la compagnia MSC, che dà lavoro a circa 7 mila persone, ha minacciato più volte di abbandonare la destinazione per l'inefficienza della gestione. Sottolinea infine l'importanza del turismo costiero come motore di sviluppo nel prossimo futuro.

Stefano ALLASIA (LNA) ringrazia la relatrice per la sua relazione di cui condivide i contenuti. Auspica che, dopo numerosi tentativi, si possa trovare finalmente una soluzione almeno ad alcuni degli annosi problemi del turismo italiano, con particolare riferimento ai vincoli posti dalla direttiva Bolkenstein in materia di turismo e di commercio.

Luigi LACQUANITI (SEL) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e sottolinea come il turismo rappresenti senza dubbio una risorsa strategica per il Paese da valorizzare in un'ottica di rilancio complessivo della politica industriale nel prossimo futuro. È necessario aggiornare le politiche in materia di turismo, individuando una serie di misure strutturali nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V che restituisca allo Stato la competenza primaria in materia di turismo e di promozione. Sottolinea che la politica del turismo deve essere connessa alle tematiche sostenibilità e della tutela ambientale al fine di attrarre maggiori flussi turistici. Ritiene necessarie misure di promozione più efficaci del turismo balneare e costiero, che superino la visione strettamente regionalistica necessariamente influenzata dalla diversa disponibilità di risorse finanziarie delle singole regioni italiane.

Guglielmo EPIFANI, presidente, si unisce al plauso generale per la relazione svolta dalla collega Petitti. Osserva che, pur rimanendo l'Italia uno dei principali Paesi di attrazione turistica, ha registrato nell'ultimo decennio una costante diminuzione di flussi rispetto ad altre realtà europee. Sottolinea che le cifre impressionanti del turismo cinese non interessano l'Italia tra le prime due mete europee per un insieme di fattori che vanno dai collegamenti aerei alle politiche di accoglienza. L'Italia pertanto corre il rischio perdere quote di turismo che sono prontamente intercettate da altri Paesi. A ciò si uniscono le problematiche generate dalla riforma del Titolo V della Costituzione, che nel 2001 ha attribuito alla competenza legislativa delle regioni la materia del turismo, e l'estrema varietà geografica ed economica delle regioni italiane. Ritiene che la materia del turismo e della promozione debba pertanto essere restituita alla competenza primaria dello Stato. Osserva, infatti, che l'identità culturale di un Paese risiede anche nell'offerta turistica e quindi nella capacità dello Stato di saperla adeguatamente promuovere. In conclu-

sione, concorda con il relatore e con i rappresentanti degli altri gruppi parlamentari sull'opportunità di svolgere un breve e qualificato ciclo di audizioni in cui comprendere i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, le associazioni del settore, l'ENIT e un rappresentante del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMITATO RISTRETTO

*Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.*

*C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani.*

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti della materia (prof. Andrea Fumagalli, prof.ssa Donata Gottardi, prof. Valerio Speciale, prof. Michele Tiraboschi, prof. Tiziano Treu) nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2208 Governo: DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese ....

90

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 3 aprile 2014.*

**Audizione di esperti della materia (prof. Andrea Fumagalli, prof.ssa Donata Gottardi, prof. Valerio Speciale, prof. Michele Tiraboschi, prof. Tiziano Treu) nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2208 Governo: DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.**

L'audizione informale si è svolta dalle 14.55 alle 16.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

---

### S O M M A R I O

AVVERTENZA .....	91
------------------	----

*Giovedì 3 aprile 2014.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE CONSULTIVA

*Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.  
Testo unificato C. 68 Realacci ed abb.*

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative), Coldiretti, Copagri e UeCoop, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità .....	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	92

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 3 aprile 2014.*

**Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative), Coldiretti, Copagri e UeCoop, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. C. 2215 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e XII della Camera) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	93
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Testo unificato C. 68 e abb. (Parere alla VIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	95
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	106
DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. C. 2208 Governo (Parere alla XI Commissione della Camera) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	100
Imprese artigiane. Testo unificato S. 264 e abb. (Parere alla 10 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	105

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.*

#### La seduta comincia alle 8.05.

**DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.**

**C. 2215 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite II e XII della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, rileva preliminarmente che il decreto-legge in titolo interessa le competenze della Commissione per le disposizioni di cui all'articolo 3, che contengono misure in materia di farmaci e quindi di tutela della salute. Avverte inoltre che nella seduta odierna si limiterà alla relazione introduttiva, riservandosi di formulare la sua proposta di parere in un successivo momento.

Introduce quindi l'esame, riferendo che gli articoli 1 e 2 del decreto-legge recano un intervento normativo in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope resosi necessario dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme introdotte nel testo unico sugli

stupefacenti – di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 – con la riforma cosiddetta « Fini-Giovanardi » del 2006, vale a dire con gli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter* del decreto-legge n. 272 del 2005, inseriti nel decreto in sede di conversione (legge n. 49 del 2006). In particolare, la riforma aveva modificato i criteri di classificazione delle sostanze stupefacenti e le relative tabelle – che erano state riarticolate e portate da sei a due – e aveva unificato il regime sanzionatorio superando la distinzione precedentemente esistente tra droghe cosiddette « leggere » e « pesanti ».

La Corte ha dichiarato l'incostituzionalità degli articoli in questione per un vizio attinente non al merito delle norme, bensì al procedimento di formazione. La Corte ha infatti ricordato nella citata sentenza che legge di conversione di un decreto-legge deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto convertito, e ciò in ossequio all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Infatti – ha chiarito la Corte – la legge di conversione è una legge a competenza tipica e in ragione della sua specifica funzione segue un *iter* parlamentare semplificato e caratterizzato da tempi particolarmente rapidi. Da qui derivano i limiti all'emendabilità del decreto-legge. In sostanza, la legge di conversione non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore; diversamente, l'*iter* semplificato potrebbe essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. Pertanto, l'inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del decreto-legge o alle finalità di quest'ultimo determina un vizio della legge di conversione.

La cancellazione degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter* ha comportato il ripristino delle numerose disposizioni del testo unico sugli stupefacenti che i due articoli in questione avevano novellato. Quanto alla classificazione delle sostanze stupefacenti, è venuta meno quella di cui alla legge n. 49 del 2006, che – come detto – prevedeva soltanto due tabelle, e sono

quindi tornate in vigore le sei previste in precedenza, le quali non erano tuttavia aggiornate in quanto non riportavano le sostanze stupefacenti di ultima generazione classificate come stupefacenti con i decreti ministeriali di aggiornamento delle tabelle emanati dopo il 2006.

La cancellazione dei citati articoli ha avuto inoltre effetti sulla disciplina del servizio di assistenza farmaceutica relativo alle modalità di prescrizione, dispensazione e registrazione dei medicinali per la terapia del dolore.

Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame ripristinano le norme introdotte con la riforma del 2005, fatta eccezione per quelle relative al quadro sanzionatorio, che torna quindi ad essere quello antecedente alla riforma Fini-Giovanardi. In sostanza, il decreto ha rivisto le tabelle delle sostanze stupefacenti, in modo da renderle coerenti con il regime sanzionatorio; ha ricompreso nelle tabelle le circa 500 sostanze classificate come stupefacenti dopo il 2005; ha ripristinato la disciplina introdotta nel 2006 sulle modalità di prescrizione, dispensazione e registrazione dei medicinali impiegati nella terapia del dolore severo; e ha stabilito la continuazione degli effetti degli atti amministrativi adottati ai sensi delle disposizioni cancellate dalla Corte.

L'articolo 3 del decreto-legge reca disposizioni per consentire l'utilizzo di un farmaco per patologie diverse da quelle previste al momento della sua commercializzazione (utilizzo cosiddetto *off label*) se il farmaco risulta economicamente più conveniente rispetto a un altro regolarmente autorizzato. L'articolo è intervenuto poco tempo dopo la deliberazione dell'Antitrust che ha sanzionato le aziende farmaceutiche Roche e Novartis per un cartello che ha condizionato le vendite dei farmaci per la cura oculare Avastin (*off label*) e Lucentis (*on label*). Per la precisione, il 5 marzo 2014 l'Antitrust ha disposto, per Roche e Novartis, il pagamento di una multa di 180 milioni di euro per intesa restrittiva della concorrenza. Per il Servizio sanitario nazionale l'intesa ha

comportato un esborso aggiuntivo stimato in oltre 45 milioni di euro nel solo 2012, con possibili maggiori costi futuri.

In base all'articolo 3, in caso di motivato interesse pubblico all'utilizzo di un farmaco già in commercio ma per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata (e quindi off label), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) può avviare le procedure per la registrazione di questa nuova indicazione terapeutica, informando l'azienda produttrice del farmaco. Se l'azienda produttrice cede a titolo gratuito al Ministero della salute i diritti sulla nuova indicazione terapeutica, la sperimentazione avviene a cura dell'AIFA, che si avvale dei fondi per le sperimentazioni cliniche comparative tra i farmaci. In alternativa l'azienda produttrice del farmaco può provvedere essa stessa alla registrazione del farmaco per la nuova indicazione terapeutica, definendo con l'AIFA i termini e le modalità di avvio della fase sperimentale. Nel caso in cui l'azienda farmaceutica si opponga senza motivo alla registrazione dell'indicazione terapeutica, il decreto prevede che l'AIFA dia adeguata informativa di questo sul proprio sito.

Nel corso della sperimentazione, la Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA potrà valutare la possibilità di comprendere il farmaco *off label* fra i medicinali erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, anche se è disponibile un'alternativa terapeutica nell'ambito dei farmaci regolarmente autorizzati per la cura della stessa patologia. A tal fine, la Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA dovrà valutare l'efficacia e la sicurezza del farmaco, basandosi sui risultati di eventuali sperimentazioni e ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica e sui vantaggi economici derivanti dall'uso del farmaco *off label*. Se la sperimentazione darà esito positivo, il farmaco potrà essere dispensato in via definitiva a carico del Servizio sanitario nazionale anche per le nuove indicazioni.

L'articolo 4 del decreto ne dispone l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione.

Infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Testo unificato C. 68 e abb.**

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Mario DALLA TOR (NCD), *relatore*, introduce l'esame, riferendo che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VIII Commissione della Camera il parere, per i profili di propria competenza, sul testo unificato delle proposte di legge C. 68 Realacci, C. 110 Bratti e C. 1945 De Rosa, come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente. Il provvedimento istituisce il « Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente », che è formato dall'Istituto nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente.

L'ISPRA è stato istituito dal decreto-legge n. 112 del 2008 ed è nato dall'accorpamento di vari enti operanti nel campo della protezione dell'ambiente, tra cui l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che era stata istituita con il decreto-legge n. 496 del 1993. Lo stesso decreto-legge del 1993 aveva previsto che le regioni e le province autonome istituissero con proprie leggi agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, chiamate a collaborare con l'ANPA.

Il « Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente » è chiamato ad attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), i quali – secondo la definizione del testo – rappresentano i livelli essenziali delle prestazioni (ossia gli *standard* qualitativi e quantitativi

di attività) da garantire su tutto il territorio nazionale in materia di ambiente (articolo 2, comma 1, lettera e)), anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria (articolo 9, comma 1).

Come noto, l'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento in esame specifica che l'attuazione dei LEPTA deve avvenire nel rispetto, oltre che della normativa qui proposta, anche delle leggi regionali e provinciali in materia.

Il Sistema nazionale è preposto a numerose attività, tra cui quelle di monitoraggio dello stato dell'ambiente; di controllo dei fattori di inquinamento; di ricerca; di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi; di supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche aventi funzioni amministrative in materia ambientale; di collaborazione nella predisposizione di programmi di educazione ambientale; di partecipazione ai sistemi nazionali e regionali di protezione civile.

La disciplina dell'ISPRA viene modificata in alcuni aspetti. Innanzitutto, l'Istituto — che oggi è qualificato come ente pubblico di ricerca — perde la connotazione primaria di ente di ricerca, per il resto conservando la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia (tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile, e ora anche di ricerca). È confermata la sua sottoposizione alla vigilanza del ministro dell'ambiente. Viene previsto che i componenti dei suoi organi (già individuati, in base all'articolo 28 del decreto-legge n. 112 del 2008, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 21 maggio 2010, n. 123) durino in carica per quattro anni e possano essere rinnovati

per un solo mandato. Sono rivisti i requisiti per la nomina a direttore generale dell'ISPRA.

Nel nuovo ruolo previsto dal testo in esame, l'ISPRA esercita funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale. Tali funzioni sono svolte « con il contributo e la partecipazione sistematica di tutte le componenti del sistema » (articolo 6, comma 1, alinea) e sono « finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale ». Viene precisato che sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome e che il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema — e quindi anche delle agenzie regionali e provinciali — alle attività di indirizzo e coordinamento tecnico dell'ISPRA avvengono nell'ambito del Consiglio del Sistema nazionale (previsto dall'articolo 13). Questo è un organo presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali e dal direttore generale dell'ISPRA stesso. Il Consiglio esprime il proprio « parere obbligatorio » su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento per il governo del Sistema nazionale.

Nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico l'ISPRA determina innanzitutto i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che — come precisato dall'articolo 6, comma 1, lettera a) — costituiscono parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle agenzie al fine di garantire l'omogenea attività del Sistema nazionale e del Catalogo nazionale dei servizi. Ai sensi dell'articolo 9, i LEPTA — che fissano gli *standard* funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie ambientali (ossia delle agenzie regionali e provinciali) — sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e sono aggiornati al massimo ogni cinque anni. Il Sistema nazionale è tenuto, nella pianifi-

cazione delle proprie attività, a prevedere prioritariamente il raggiungimento dei LEPTA.

Sempre nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico, l'ISPRA, tra l'altro, definisce le procedure ufficiali relative alle specifiche attività che svolge a supporto o in collaborazione con le agenzie nel territorio di competenza delle agenzie stesse; regola l'esecuzione di controlli tali da garantire una valutazione costante dell'andamento periodico dei dati ambientali; definisce metodologie per la raccolta, la valutazione e l'analisi dei dati stessi; promuove e coordina la rete nazionale dei laboratori; sviluppa e gestisce il sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale; si occupa della carta geologica nazionale e, in collaborazione con le regioni e le province autonome, dell'aggiornamento dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia (articolo 6).

Inoltre, l'ISPRA adotta — con il « concorso » delle agenzie regionali — norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia — oltre che di monitoraggio, valutazioni ambientali, controllo, gestione dell'informazione ambientale — anche di coordinamento del Sistema nazionale stesso (articolo 4, comma 4).

L'ISPRA predispose poi il Programma triennale delle attività del Sistema nazionale, con il quale sono individuate le principali linee di intervento per assicurare sull'intero territorio nazionale il raggiungimento dei LEPTA. Il Programma — che costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie regionali e provinciali — è adottato previo « parere vincolante » del Consiglio del Sistema nazionale (articolo 10, comma 1; ma all'articolo 13, comma 2, si parla di « parere obbligatorio ») e previo parere della Conferenza Stato-regioni (articolo 10, comma 2).

Ancora, l'ISPRA realizza e gestisce il Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), che si avvale di poli territoriali costituiti dai punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie regionali e provinciali.

SINA, PFR e SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET. La rete SINANET è alimentata con dati trasmessi, tra l'altro, dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici (articolo 11).

Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati (articolo 12).

È previsto un regolamento che stabilisca le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito del controllo esercitato dal Sistema nazionale, nonché il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive. Il regolamento è predisposto dall'ISPRA, con il contributo delle agenzie, ed è emanato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 14).

Il provvedimento rivede anche la disciplina delle agenzie regionali e delle province autonome. In particolare, si prevede: *a)* che debbano essere persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile; *b)* che la disciplina della loro struttura, funzionamento, finanziamento e pianificazione delle attività sia dettata da leggi delle regioni e delle province autonome, nel rispetto però dei LEPTA (sui quali è prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) e tenendo conto del Programma triennale delle attività (sul quale è previsto il parere in sede di Conferenza Stato-regioni); *c)* che il loro direttore generale debba possedere i requisiti previsti per il direttore generale dell'ISPRA (articolo 8); *d)* che devono svolgere le attività necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori; *e)* che possano svolgere attività ulteriori rispetto a quelle previste dai LEPTA e dal Piano triennale, e in particolare che possano svolgere — sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni — anche attività soggette a tariffa in favore di soggetti pubblici

o privati (le tariffe sono definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

Le agenzie – come detto – sono state istituite dal decreto-legge n. 496 del 1993, prima della riforma del titolo V della parte II della Costituzione. Questo aveva rinviato la loro disciplina alle leggi regionali e provinciali, limitandosi a stabilire alcuni principi: in particolare, che le agenzie dovessero avere autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile.

Il finanziamento delle funzioni dell'ISPRA è garantito con un contributo dello Stato. Quanto al finanziamento delle agenzie regionali e provinciali, è previsto che il CIPE vincoli annualmente le regioni e le province autonome al finanziamento delle agenzie per una parte variabile tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento della rispettiva quota del Fondo sanitario nazionale. Il CIPE procede sulla base di criteri che dovranno essere fissati con il decreto del Presidente del Consiglio che determina i LEPTA (decreto per il quale, come detto, è prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) e i ogni caso previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Le attività istituzionali obbligatorie e non obbligatorie ulteriori rispetto a quelle necessarie per il raggiungimento dei LEPTA sono oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente in favore dell'ISPRA e da parte delle regioni e delle province autonome in favore delle rispettive agenzie.

Le spese per il rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e per lo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere soggette alle diverse tipologie di valutazione ambientale sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del ministro dell'ambiente. Con decreto ministeriale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le modalità per l'assegnazione alle agenzie regionali degli introiti in questione, nonché le modalità di compartecipazione di dette agenzie a parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate dalle

agenzie nei casi di mancata ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa ambientale vigente (articolo 15).

L'ISPRA e le agenzie possono procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali nei limiti dei finanziamenti previsti dall'articolo 15 (articolo 16).

L'articolo 16 prevede che la legge entri in vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione e le regioni e le province autonome devono in questo termine recepire le disposizioni della stessa; peraltro l'articolo 8 prevede che abbiano un anno dall'entrata in vigore della legge per apportare alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto delle nuove disposizioni di cui all'articolo 8 stesso.

In conclusione, propone che la Commissione si esprima favorevolmente sul provvedimento in esame, segnalando però alla Commissione di merito la necessità di chiarire alcuni punti del testo. In particolare, dovrebbe essere chiarito se il parere del Consiglio del Sistema nazionale sul programma triennale delle attività sia «vincolante», come previsto dall'articolo 10, comma 1, ovvero soltanto «obbligatorio», come previsto dall'articolo 13, comma 2. Parimenti, andrebbe chiarito il termine entro il quale le regioni e le province autonome sono tenute ad adeguare le proprie legislazioni alla riforma in esame: sembra infatti che gli articoli 7, comma 7, e 16, comma 3, contengano al riguardo disposizioni non coerenti tra loro. Ancora, ritiene che all'articolo 4, comma 4, si dovrebbe chiarire in che cosa consista il «concorso delle agenzie» ivi previsto, in modo da assicurare il coinvolgimento delle regioni anche nella definizione delle norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale.

Segnala, infine, che la proposta di legge in esame prevede che le tariffe per i servizi erogati dalle agenzie regionali e delle province autonome siano definite a livello nazionale: in tal senso dispongono gli articoli 7, comma 5, e 15, comma 4. A questo proposito, premesso che personal-

mente reputa forse preferibile l'uniformità delle tariffe sul territorio nazionale, si rimette alla Commissione.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD) concorda con il relatore sul fatto che sarebbe preferibile che le tariffe fossero uniformi sul territorio nazionale, e quindi stabilite a livello centrale. Quanto al parere del Consiglio del Sistema nazionale sul programma triennale delle attività, ritiene che questo dovrebbe essere vincolante, in modo da rafforzare la partecipazione delle agenzie regionali alla predisposizione di questo importante atto di pianificazione delle attività, fermo restando che su di esso, come detto dal relatore, è comunque prevista l'acquisizione del parere delle regioni.

Il senatore Albert LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritiene, per contro, che si dovrebbe consentire alle regioni e alle province di Trento e Bolzano di stabilire autonomamente le tariffe per i servizi a pagamento erogati dalle loro agenzie territoriali. Sottolinea infatti come l'autonomia finanziaria, che riguarda anche aspetti come la determinazione delle tariffe per servizi resi da pubbliche amministrazioni o comunque enti regionali, sia un profilo qualificante dell'autonomia regionale. Rileva inoltre come l'autonomia finanziaria – e pensa soprattutto a quella delle regioni a statuto speciale – non comporti soltanto vantaggi, come da parte di qualcuno si sostiene, ma anche responsabilità: responsabilità che si vedono bene oggi, quando anche le regioni sono chiamate a razionalizzare la spesa e a tenere in ordine i bilanci.

Il presidente Renato BALDUZZI osserva incidentalmente che sul tema del finanziamento delle regioni a statuto speciale a confronto con quello delle regioni a statuto ordinario la Commissione ha avuto modo di ascoltare nella seduta di ieri le interessanti e utili relazioni dei professori Cerea, De Martin e De Siervo, auditi nell'ambito dell'indagine conoscitiva

sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata.

Quanto al tema delle tariffe per i servizi erogati dalle agenzie territoriali per l'ambiente, concorda con il senatore Laniece che si dovrebbe consentire alle regioni e alle province di Trento e Bolzano di fissarle autonomamente, sia perché si tratta di servizi resi da enti che, pur inseriti nella rete del Sistema nazionale, sono comunque enti pubblici regionali e provinciali, sia – più in generale – perché non si può costruire uno Stato regionale come quello previsto dalla Costituzione – sia da quella vigente, sia da quella disegnata nella riforma proposta dal Governo – se non si prevedono margini di flessibilità e di differenziazione tra i territori.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) osserva che, su questo tema delle tariffe, si potrebbe ipotizzare una via mediana, nel senso che le tariffe potrebbero essere stabilite autonomamente dalle regioni, ma sulla base del principio che le stesse « devono tendenzialmente armonizzarsi con le tariffe indicate a livello nazionale ».

Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL), premesso che, a suo giudizio, la Commissione parlamentare per le questioni regionali dovrebbe di regola prendere le parti delle autonomie territoriali, e quindi propendere per il principio della flessibilità territoriale delle discipline nazionali in tutti i casi in cui non sia evidentemente necessaria l'uniformità sul territorio nazionale, ritiene più giusto consentire alle regioni e alle province di Trento e Bolzano di stabilire autonomamente le tariffe dei servizi erogati dalle proprie agenzie.

Il presidente Renato BALDUZZI, premesso di ritenere importante la difesa delle autonomie regionali, che oggi qualcuno mette in discussione, esprime l'avviso che il ruolo che la Commissione parlamentare per le questioni regionali è chiamata a svolgere – quale si desume dall'articolo 126 della Costituzione – non sia però quello di difendere sempre e comun-

que gli interessi, dichiarati o presumibili, delle regioni, bensì quello di esprimere, attraverso un organo specializzato e alla luce della Costituzione e degli statuti speciali, il punto di vista del Parlamento su questioni rilevanti per le regioni o per il regionalismo.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) ritiene che l'autonomia tariffaria sia un corollario dell'autonomia finanziaria e debba essere riconosciuta alle regioni tanto più quando si tratta di tariffe per servizi resi da enti pubblici regionali. Fa presente, del resto, che la differenziazione territoriale delle tariffe dovute per i servizi resi dagli enti territoriali è un fatto normale, basti pensare ai servizi espletati dai comuni, ad esempio quello di raccolta dei rifiuti.

Il senatore Mario DALLA TOR (NCD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.**

**C. 2208 Governo.**

(Parere alla XI Commissione della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Roberto RUTA (PD), *relatore*, avverte che si limiterà alla relazione introduttiva, riservandosi di formulare la sua proposta di parere in un momento successivo, così da tenere conto, se possibile, anche delle modifiche che, a quanto sembra, la Commissione di merito apporgerà al testo. Si tratta infatti di un testo che ha suscitato perplessità, anche nella maggioranza, per esempio nella parte in cui eleva da uno a tre anni la durata del

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, col rischio, secondo molti, di aumentare soltanto il precariato, e non anche l'occupazione.

Ciò premesso, introduce l'esame, riferendo che il decreto-legge contiene disposizioni in materia di lavoro a termine, apprendistato, servizi per il lavoro, verifica della regolarità contributiva e contratti di solidarietà. Più in dettaglio, l'articolo 1 contiene disposizioni per facilitare il ricorso ai contratti a tempo determinato (cosiddetto lavoro a termine) e alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

A tale fine, si prevede – come anticipato – l'innalzamento da 12 a 36 mesi della durata del rapporto a tempo determinato – vale a dire contratto a tempo determinato o somministrazione a tempo determinato – che non necessita dell'indicazione della causale per la sua stipulazione. Si prevede inoltre che il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non possa eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono però sempre stipulare un contratto a tempo determinato. Infine, si prevede che le proroghe possano essere otto al massimo, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato stipulato.

L'articolo 2 detta disposizioni per semplificare la disciplina dell'apprendistato. A tal fine, si prevede l'obbligo della forma scritta solamente per il contratto e per il patto di prova, e quindi non più anche per il piano formativo individuale. Si sopprime la previsione in base alla quale i datori di lavoro che occupino almeno 10 dipendenti possono assumere nuovi apprendisti solo a condizione che nei tre anni precedenti abbiano assicurato la prosecuzione del rapporto di lavoro ad almeno la metà degli apprendisti al termine dell'apprendistato. Si prevede che, fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, nella retribuzione dell'apprendista si debba tener conto delle ore di lavoro effettivamente

prestate, nonché, in misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo, delle ore di formazione. Si prevede infine la facoltà – e non più l’obbligo – per i datori di lavoro di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere svolta in azienda, con l’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda.

L’articolo 3 detta misure per garantire la parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli Stati membri dell’Unione europea: a tal fine si prevede l’eliminazione del requisito del domicilio. Più precisamente, si consente che cittadini italiani, cittadini comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possano, a prescindere da dove abbiano la residenza, essere iscritti nell’elenco anagrafico dei soggetti che sono in cerca di lavoro e che intendono avvalersi dei servizi competenti. Analogamente, la prova dello stato di disoccupazione necessaria per fruire di alcune azioni di politica attiva può ora essere presentata presso i servizi competenti di qualsiasi parte del territorio, e non più dove l’interessato ha il domicilio.

L’articolo 4 detta disposizioni per la dematerializzazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese che lo chiedono.

L’articolo 5 demanda ad un decreto interministeriale la definizione dei criteri per l’individuazione dei datori di lavoro che possono beneficiare, entro i limiti delle risorse disponibili, delle agevolazioni già previste dalla legislazione vigente per i contratti di solidarietà. Le risorse da destinare ai contratti di solidarietà vengono nel contempo portate da 5,16 milioni a 15 milioni di euro dal 2014.

L’articolo 6 dispone l’entrata in vigore del decreto-legge il giorno 21 marzo 2014.

Il deputato Elisa SIMONI (PD) conferma che la Commissione di merito – della quale è componente lei stessa – è orientata a modificare il testo del decreto per correggerne alcuni aspetti che hanno suscitato perplessità. In particolare, rileva che le misure per incentivare il ricorso ai

contratti di apprendistato rischiano di far incorrere l’Italia in una procedura di infrazione europea in quanto potrebbero essere considerate come un espediente per sostenere le imprese italiane con aiuti di Stato non consentiti dalla legislazione dell’Unione europea. Si tratta quindi di scongiurare questo rischio, nel contempo però facilitando l’assunzione di apprendisti, che oggi è ostacolata dalla complessità dell’iter burocratico.

Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (FI-PdL), premesso che il decreto contiene alcune misure condivisibili, ma nel complesso non è, a suo giudizio, sufficiente per l’obiettivo che si prefigge, quello del rilancio dell’occupazione, fa presente che molte imprese sono in difficoltà a pagare i salari ai dipendenti a causa dei ritardi con cui le pubbliche amministrazioni saldano i propri debiti e che un aiuto per queste imprese potrebbe venire da una moratoria nel versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori.

Il presidente Renato BALDUZZI, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

#### **Imprese artigiane.**

##### **Testo unificato S. 264 e abb.**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l’esame.

Il deputato Elisa SIMONI (PD), premesso che si limiterà alla relazione introduttiva, riservandosi di formulare la sua proposta di parere in un momento successivo, introduce l’esame, riferendo che il testo unificato in titolo è stato adottato come testo base dalla 10<sup>a</sup> Commissione del Senato nell’ambito della discussione congiunta dei disegni di legge in materia di imprese artigiane S. 264, S. 268, S. 652 e S. 869 e si propone di tutelare i mestieri e le imprese artigianali. Al riguardo, os-

serva che si tratta di un campo nel quale sono rilevanti le competenze delle regioni e dei comuni e che in alcune realtà sono già state sperimentate forme di accompagnamento nel passaggio generazionale, che sono importanti anche perché una delle ragioni per le quali gli antichi mestieri artigiani vanno scomparendo è che i maestri non si fidano degli aspiranti apprendisti e preferiscono in qualche caso chiudere l'attività piuttosto che cederla.

Quanto al contenuto del provvedimento, il capo I (articoli 1 e 2) definisce principi e finalità della legge. Come chiarisce l'articolo 1, il provvedimento intende valorizzare le eccellenze artigianali e la cultura del saper fare artigiano, nonché incentivare il trasferimento generazionale dei mestieri artigiani. Al conseguimento dei due obiettivi anzidetti vengono chiamati tanto lo Stato, quanto le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie prerogative e competenze. Quanto alle regioni, il provvedimento contiene una clausola generale di salvaguardia, la quale, oltre a dichiarare salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome stabilite dai rispettivi statuti speciali e norme di attuazione, precisa che nelle materie attribuite dalla Costituzione alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, queste ultime esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali di cui al provvedimento in esame.

L'articolo 2 individua in linea generale le misure che i pubblici poteri devono porre in essere per conseguire gli obiettivi della legge, precisando che tali misure devono essere perseguite, in modo coordinato, da tutti i livelli istituzionali di governo e dalle forze economiche e sociali, sulla base di intese interistituzionali e concertazioni tra Governo e parti sociali e attraverso « un'azione nazionale di sistema intesa quale insieme coordinato e integrato di misure ».

Il capo II (articoli 3-5) definisce gli strumenti di programmazione e di intervento.

In particolare, l'articolo 3 individua come strumento di coordinamento princi-

pale delle politiche pubbliche in questo campo il « Programma nazionale di intervento per la promozione dei mestieri artigiani e l'incentivazione del trasferimento generazionale di impresa ». Il Programma è adottato ogni tre anni dal Governo, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Le regioni, a loro volta, sono chiamate a concorrere alle azioni individuate dal Programma e a destinare a tal fine adeguate risorse e strumenti nell'ambito della programmazione per l'impiego dei fondi europei.

Il coordinamento delle azioni del Programma è affidato dall'articolo 4 ad un'apposita Cabina di regia nazionale, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ne fanno parte il ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la presiede, il ministro dello sviluppo economico e i rappresentanti delle regioni, delle province, delle camere di commercio e delle organizzazioni sindacali e d'impresa del settore artigiano. L'articolo 5 prevede che la cabina di regia si avvalga della società Italia lavoro, la quale è chiamata anche a fornire supporto tecnico alle regioni per la pianificazione delle azioni sul territorio, nonché dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). In caso di cofinanziamento regionale, le regioni e le province autonome possono avvalersi di propri enti vigilati o controllati per le attività di assistenza tecnica, verifica e monitoraggio connesse al Programma nazionale.

Il Capo III (articoli 6-11) detta norme specifiche per la valorizzazione delle eccellenze artigianali e la promozione dei mestieri artigiani. In particolare, l'articolo 6 reca misure per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri basati su tecniche tradizionali o strumenti antichi o rari. Il provvedimento prevede che tali attività siano riconosciute con la qualifica di « Tesori umani viventi ». L'articolo individua gli elementi distintivi di tali attività, per il resto rinviando a un decreto ministeriale – da adottarsi d'intesa con le regioni – la definizione dei criteri e le modalità per la loro individuazione. Sulla base di tali

criteri, i comuni sono chiamati a censire i « Tesori umani viventi » esistenti sul proprio territorio, mentre alle regioni spetta tenere, sulla base dei censimenti comunali, elenchi regionali delle attività in questione.

L'articolo 7 prevede misure per informare i soggetti interessati al trasferimento di competenze e di imprese artigiane. A tal fine, il Governo definisce e promuove specifici programmi nazionali di informazione e di orientamento, mentre alle regioni, nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, spettano le concrete attività di informazione e di orientamento.

Quanto alla formazione dei giovani che aspirano a diventare artigiani, l'articolo 8 prevede che il Governo concordi annualmente con le regioni un accordo quadro per la programmazione dell'offerta formativa dei mestieri artigiani. È precisato però che l'organizzazione e il sostegno della formazione spettino ai sistemi regionali del lavoro, con il coinvolgimento dei servizi per l'impiego, degli istituti scolastici, degli enti di formazione accreditati e con la partecipazione del sistema camerale e delle forze sociali ed economiche. In particolare, è previsto che le regioni programmino l'offerta formativa, in accordo con le province e con le camere di commercio locali, sulla base di un'azione di analisi e verifica dei fabbisogni formativi delle imprese artigiane nei territori di riferimento. A tal fine, le regioni devono adottare appositi strumenti di programmazione annuale concordati con ogni singola provincia e camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Gli enti formativi devono essere certificati e accreditati. Le attività di formazione devono obbligatoriamente prevedere stage o comunque forme di alternanza scuola-lavoro presso un'impresa artigiana.

Le regioni sono chiamate inoltre a istituire e promuovere, con proprie leggi, il sistema della « bottega scuola », definita quale modalità di formazione e di incontro tra giovani studenti, soggetti in cerca di occupazione e botteghe artigiane.

L'articolo 9 prevede l'istituzione, presso Unioncamere, della « Borsa dell'iniziativa artigiana », definita quale luogo di incon-

tro tra i maestri artigiani interessati a vendere la propria impresa e i giovani interessati ad acquistarla.

L'articolo 10 prevede misure per favorire l'avvio, l'esercizio e il trasferimento d'impresa artigiana, sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d'intesa tra lo Stato, le regioni e le categorie interessate.

In base all'articolo 11, le regioni promuovono la stipula di accordi e intese in sede di conferenza Stato-regioni per coordinare l'esercizio delle competenze normative nelle materie toccate dalla legge, sulla base dell'individuazione delle migliori pratiche e della verifica dei risultati conseguiti dalle regioni stesse e dagli enti locali nei rispetti ambiti d'intervento.

Il capo IV (articoli 12-15) individua alcuni incentivi al trasferimento generazionale di impresa artigiana. In particolare, l'articolo 12 prevede che le regioni, attraverso i servizi per il lavoro, gli enti bilaterali e il sistema delle camere di commercio, monitorino le botteghe artigiane per individuare quelle il cui titolare stia per cedere l'attività, per pensionamento o altro motivo. Si prevede altresì che le regioni favoriscano l'incontro di domanda e offerta ai fini del trasferimento generazionale di impresa artigiana; definiscano percorsi per il trasferimento generazionale di impresa che prevedano la sottoscrizione di un patto tra il candidato alla rilevazione dell'attività imprenditoriale e il servizio per il lavoro; prevedano servizi gratuiti di affiancamento tecnico per l'avvio di impresa riservati ai titolari d'impresa artigiana subentranti; sostengano la funzione di mentore svolta dagli artigiani cedenti e l'attività di formazione dei giovani, riconoscendo ai primi un'indennità di tutoraggio e ai secondi un'indennità formativa, per non più di tre anni.

L'articolo 13 prevede incentivi e aiuti per coloro che rilevano un'impresa artigiana, nella forma di prestiti d'onore per il sostegno delle spese di avviamento, investimento ed esercizio relative ai primi tre anni di attività. I prestiti sono restituibili in cinque anni con tasso di interesse agevolato e sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi al fine del con-

solidamento dell'attività, purché concessi entro tre anni dal trasferimento d'impresa.

La definizione delle modalità di attuazione di queste misure sono demandati a un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sul quale è previsto il parere delle autonomie territoriali in sede di Conferenza unificata, nonché quello delle associazioni di categoria.

Le regioni possono cofinanziare gli interventi previsti dal presente articolo anche attraverso l'utilizzo di risorse regionali o comunitarie coerenti con le finalità della legge.

L'articolo 14 definisce misure di sostegno fiscale al trasferimento generazionale di impresa artigiana e per la defiscalizzazione delle start-up, prevedendo, in particolare, che le attività avviate a seguito di trasferimento generazionale di impresa artigiana sono esentate dall'imposizione IRAP e IRPEF per i primi tre esercizi di imposta, nei limiti consentiti dalla disciplina dell'Unione europea. Le modalità di attuazione dell'articolo sono anche in questo caso definite con regolamento ministeriale, sentita la Conferenza unificata e le associazioni di categoria.

L'articolo 15 definisce misure per il sostegno alle attività di formazione dei giovani artigiani e per il cofinanziamento statale dei voucher formativi regionali. In particolare, le leggi regionali possono prevedere voucher formativi a favore dei soggetti che partecipino alle attività formative per la rilevazione di imprese artigiane. In tal caso, i voucher formativi devono essere integrabili con un contributo statale, nella misura e secondo le modalità che dovranno essere stabilite con decreto ministeriale, sentita la conferenza unificata.

Il capo V (articoli 16-18) provvede alla copertura finanziaria dell'intervento e detta disposizioni finali. Per la copertura finanziaria, l'articolo 16 attinge alle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, finalizzando agli obiettivi della legge 50 milioni di euro a decorrere dal 2014. I fondi devono servire, tra l'altro, al cofinanziamento, in concorso con le

regioni, delle indennità di formazione e tutoraggio e delle attività relative al patto di servizio. L'articolo 17 dispone invece un taglio lineare permanente sulle dotazioni per le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, fino a garantire risorse per almeno 250 milioni di euro.

L'articolo 17, infine, prevede che le disposizioni attuative della legge siano adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la conferenza unificata.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD) reputa importante favorire e sostenere il passaggio generazionale delle imprese e dei mestieri artigiani, anche perché è l'unico modo per conservare competenze preziose che rischiano altrimenti di scomparire. Esprime peraltro perplessità sulla locuzione « tesori umani viventi », che giudica troppo ridondante.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) rileva che il riferimento alle province contenuto nel testo dovrà essere probabilmente soppresso una volta che il disegno di legge Delrio – che è oggi in discussione nell'aula della Camera (C. 1542-B) – sia stato approvato in via definitiva: quest'ultimo comporta infatti la revisione delle funzioni delle province in linea con la loro trasformazione in enti di secondo grado.

Il presidente Renato BALDUZZI osserva che gli obiettivi del provvedimento sono certamente importanti e meritevoli, ma che d'altra parte non si può non tenere conto del fatto che tanto la materia dell'artigianato, quanto quella della formazione professionale pubblica, sono oggi rimesse alla competenza legislativa residuale delle regioni. Invita pertanto la relatrice a tenere conto anche di questo, nel momento in cui formulerà la sua proposta di parere.

Il deputato Elisa SIMONI (PD), *relatore*, osserva che è vero che l'artigianato è oggi materia di competenza regionale, ma è anche vero che occorre un intervento a

livello nazionale per sostenere questo settore importante per l'economia, oltre che per la storia, dell'intero Paese.

Il senatore Lionello Marco PAGONCELLI (FI-PdL) rileva, a sua volta, che l'artigianato è materia di competenza legislativa delle regioni. Esprime inoltre perplessità sulla formulazione del testo, che non chiarisce i propri obiettivi: in particolare, non si capisce se si vuole promuovere l'artigianato in generale o soltanto le «eccellenze artigianali», come dice l'articolo 1, comma 1, lett. *a*). Trova altresì troppo macchinoso il sistema amministrativo qui proposto, che prevede azioni coordinate, programmi nazionali d'intervento, concertazioni e perfino una cabina di regia nazionale, la quale, per di più, può avvalersi della società Italia lavoro s.p.a., che,

a suo avviso, non ha dato fin qui prova di grande efficienza. Osserva infine che le risorse stanziare sono insufficienti, senza contare che si tratta di somme che vengono tolte dal Fondo di garanzia per le piccole e le medie imprese.

Il presidente Renato BALDUZZI, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

ALLEGATO

**Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Testo unificato C. 68 e abb.).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 68 Realacci, C. 110 Bratti e C. 1945 De Rosa, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti nella Commissione di merito;

rilevato che:

il provvedimento istituisce il « Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente », che è formato dall'Istituto nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome istituite con leggi regionali e provinciali in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge n. 496 del 1993;

la materia della tutela dell'ambiente è attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: la Corte costituzionale ha peraltro chiarito che non costituisce una materia in senso proprio, ma piuttosto un valore costituzionalmente protetto, cui corrisponde una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti (sentenza n. 108 del 2005; nello stesso senso, sentenza n. 407 del 2002);

vengono in rilievo anche le materie dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali e del coordinamento informativo dei

dati, che l'articolo 117, secondo comma, lettera g) e lettera r) attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

all'ISPRA, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono attribuite fondamentali funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale, tra le quali la determinazione dei LEPTA (livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali) (articolo 6, comma 1, lettera a)), la predisposizione del programma triennale delle attività del Sistema nazionale (articolo 10) e l'adozione di norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale (articolo 4, comma 4);

è previsto un ampio coinvolgimento delle regioni e delle province autonome: infatti i LEPTA sono stabiliti previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 9, comma 3); il programma triennale delle attività del Sistema nazionale è adottato previo parere della Conferenza Stato-regioni (articolo 10, comma 2); tutti gli atti di indirizzo e coordinamento del Sistema nazionale sono adottati previo « parere obbligatorio » del Consiglio del Sistema nazionale, cui partecipano, oltre al presidente e al direttore generale dell'ISPRA, i legali rappresentanti delle agenzie regionali e delle province autonome (articolo 13, comma 2); le norme vincolanti per il Sistema nazionale sono adottate dall'ISPRA « con il concorso delle agenzie » (articolo 4, comma 4); il regolamento che stabilisce disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale è emanato previo

via intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 14, comma 3); la quota del Fondo sanitario nazionale che regioni e province autonome devono destinare al finanziamento delle agenzie è determinata dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 15, comma 2); le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti derivanti dal rilascio di pareri su domande di autorizzazione ambientale e le modalità di compartecipazione delle agenzie ai proventi delle sanzioni amministrative da esse comminate sono individuate previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 15, comma 6);

è precisato che il Sistema nazionale attua i LEPTA nel rispetto, oltre che del provvedimento in esame, delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia (articolo 2, comma 1, lettera *a*);

è dettata una disciplina statale delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, che si presenta tuttavia nel complesso come una disciplina di principi: si prevede, tra l'altro, che le agenzie debbano essere « persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile » (articolo 7, comma 1); che possano svolgere, oltre alle attività istituzionali, anche attività in favore di soggetti pubblici o privati, ma applicando tariffe definite con decreto del Ministero dell'ambiente (articolo 7, comma 5); che il loro direttore generale debba avere gli stessi requisiti previsti per il direttore generale dell'ISPRA (articolo 8, comma 1); che le tariffe da esse applicate debbano essere definite a livello nazionale (articolo 15, comma 4);

è precisato che le regioni e le province autonome disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il

finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie regionali e delle province autonome, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività (articolo 7, comma 2), fermo restando che l'adeguamento delle proprie leggi istitutive delle agenzie deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (articolo 7, comma 7),

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) si chiarisca se il parere del Consiglio del Sistema nazionale sul programma triennale delle attività è « vincolante » (come previsto dall'articolo 10, comma 1) ovvero soltanto « obbligatorio » (come previsto dall'articolo 13, comma 2);

2) si coordinino le disposizioni di cui agli articoli 7, comma 7, e 16, comma 3, che stabiliscono i termini entro i quali le regioni e le province autonome devono adeguare le proprie legislazioni al provvedimento in esame;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* in luogo di tariffe nazionali per i servizi erogati dalle agenzie regionali e delle province autonome (articolo 7, comma 5, e articolo 15, comma 4) si consenta che le tariffe siano stabilite, sui territori di rispettiva competenza, dalle regioni e dalle province autonome, sulla base di criteri definiti a livello nazionale;

*b)* all'articolo 4, comma 4, si preveda il coinvolgimento delle regioni anche nella definizione delle norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale, chiarendo in che cosa consista il « concorso delle agenzie » ivi previsto.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del professor Franco Gallo su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione) .....	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	108

#### AUDIZIONI

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

**La seduta comincia alle 8.10.**

**Audizione del professor Franco Gallo su attuazione e prospettive del federalismo fiscale.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Il professor Franco GALLO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Maria Cecilia GUERRA (PD), Stefano COLLINA (PD) e Federico FORNARO (PD), nonché il deputato Daniele MARANTELLI (PD).

Il professor Franco GALLO fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Gallo per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	109
Seguito dell'esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana SpA per il triennio 2013-2015 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	109
ALLEGATO ( <i>Riformulazione proposta emendativa</i> ) .....	114

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del presidente Roberto FICO.*

#### La seduta comincia alle 15.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

**Seguito dell'esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana SpA per il triennio 2013-2015.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo nella seduta del 20 marzo scorso e passa all'esame delle proposte emendative presentate (*si veda l'allegato al resoconto sommario della seduta del 20 marzo 2014*).

Roberto FICO, *presidente*, pone in votazione la proposta emendativa 2.22 Rossi su cui il relatore ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) illustra la propria proposta emendativa, sottolineando che è volta a favorire la specializzazione per aree tematiche delle sedi territoriali della Rai.

Roberto FICO, *presidente*, pone in votazione la proposta emendativa 2.23 Airola su cui il relatore ha espresso parere contrario.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente*, avverte che le proposte emendative del deputato Migliore sono state fatte proprie dal collega Grassi.

La Commissione con distinte votazioni approva le proposte emendative 2.24 Pelfuffo, 2.25 Airola, 2.26 Migliore e 2.27 Migliore, su cui il relatore ha espresso parere favorevole.

Il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, fa presente, che recependo anche le indicazioni dei colleghi, ha proceduto a riformulare la propria proposta emendativa 2.29.

Il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) esprime perplessità sulla proposta di istituire un canale dedicato all'informazione istituzionale, temendo che ciò possa comportare, da un lato, un aumento dei costi per la Rai e, dall'altro, che i lavori parlamentari non siano più trasmessi sulle tre reti generaliste, con il rischio che siano confinati in un canale apposito con percentuali di ascolto sicuramente inferiori. Osserva inoltre che attualmente l'informazione istituzionale è già ben assicurata sia attraverso le reti generaliste della Rai, sia attraverso la stessa Radio Radicale, che per questo servizio riceve un compenso dallo Stato. Pertanto, pur comprendendo le finalità della proposta del collega, volta a garantire la divulgazione dell'attività istituzionale, auspica che si valuti la possibilità di addivenire ad una riformulazione che tenga conto di queste considerazioni.

Il senatore Maurizio ROSSI (PI), dichiara di condividere le osservazioni del collega Gasparri.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI), dopo aver sottolineato il rischio che con la creazione di un apposito canale, l'informazione istituzionale possa essere esclusa dalle reti generaliste, invita i colleghi a considerare l'opportunità di non adottare questa disposizione ovvero di andare nella direzione indicata dal collega Gasparri.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) precisa che il canale istituzionale dovrebbe, a suo avviso, rappresentare un'offerta aggiuntiva rispetto a quella già attualmente garantita dalle reti generaliste. Condivide comunque i timori dei colleghi sulla eventualità che con la condizione contenuta nella proposta di parere la Rai possa trasmettere tutta l'informazione istituzionale esclusivamente su que-

sto canale. La riformulazione proposta sembra tuttavia escludere questa possibilità, anche se appare utile svolgere al riguardo un approfondimento.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI) suggerisce di inserire nel testo proposto dal relatore, subito dopo la parola « Rai », la parola « anche », che a suo giudizio potrebbe garantire che l'informazione istituzionale non sia trasmessa esclusivamente sull'apposito canale dedicato.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) sottolinea come la funzione del canale istituzionale debba essere quella di avvicinare maggiormente gli italiani all'attività delle Camere e delle istituzioni, utilizzando un linguaggio più accessibile, come dovrebbe essere proprio del servizio pubblico.

Il deputato Francesco Saverio GAROFANI (PD), attesa la particolare complessità degli argomenti trattati, invita il relatore a valutare l'accantonamento delle proposte emendative di cui si sta discutendo. È inoltre dell'avviso che l'informazione parlamentare dovrebbe includere anche l'attività del Parlamento europeo, cui andrebbe dedicato un maggiore rilievo.

Il deputato Giorgio LAINATI (PdL), nel condividere quest'ultima valutazione del collega Garofani, visto che l'informazione sull'attività del Parlamento europeo è attualmente confinata al sabato mattina, ritiene che sia importante trovare una soluzione su questo specifico punto. Si tratta quindi un tema delicato e meritevole di un ulteriore approfondimento. Quanto all'informazione istituzionale, fa presente che attualmente le dichiarazioni di voto sono trasmesse sulle reti generaliste in orari di buon ascolto. È quindi a suo avviso opportuno che siano mantenute su queste reti.

Il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, nel prendere atto delle osservazioni dei colleghi, ritiene che la riformulazione oggi proposta possa costituire una buona base di lavoro, visto che

anche lo stesso sottosegretario Giacomelli aveva apprezzato la proposta contenuta nel parere di istituire un canale di informazione istituzionale che avrebbe dovuto altresì utilizzare un linguaggio più accessibile a tutti i cittadini. Si riserva quindi di approfondire ulteriormente il tema e per questo motivo chiede al presidente di accantonare la propria proposta emendativa e quelle dei colleghi ad essa correlate.

Roberto FICO, *presidente*, avverte che sono accantonate le proposte emendative 2.29 del relatore nel testo da lui riformulato, nonché le proposte emendative 2.28 Centinaio e 2.31 Airola.

La Commissione approva quindi la proposta emendativa 2.30 Scavone, fatta propria dal deputato Lainati.

Il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, ricorda che con riferimento alla proposta emendativa 2.32 Nesci, fatta propria dal senatore Airola, aveva proposto alla firmataria di riformularla, prevedendo che la Rai si impegnasse a valorizzare il Sud al pari delle altre aree geografiche dell'Italia.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) condivide la riformulazione proposta dal relatore.

Il senatore Gian Marco CENTINAIO (LN-Aut) è dell'avviso che essendo il Sud già abbondantemente valorizzato il termine valorizzazione non sia appropriato.

Il senatore Maurizio ROSSI (PI), con riferimento all'ultimo periodo della proposta emendativa della collega Nesci, teme che il suo accoglimento possa determinare un incremento dei costi per la Rai.

Il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, chiede l'accantonamento della proposta emendativa 2.32 Nesci.

Roberto FICO, *presidente*, avverte che la proposta emendativa 2.32 Nesci è accantonata e pone quindi in votazione la

proposta emendativa 2.33 Marazziti, su cui il relatore ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva.

Il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sulle proposte emendative 3.1 Centinaio e 3.4 Centinaio e parere favorevole sulle proposte emendative 3.2 Migliore e 3.3 Migliore.

Il senatore Gian Marco CENTINAIO (LN-Aut), illustrando le proposte emendative di cui è firmatario, evidenzia come con la prima, al fine di favorire la trasparenza, si chiede che la Rai adotti procedure concorsuali per la scelta di tutte le società che con essa collaborano, anche con riferimento all'informazione locale. Con la seconda, invece, si intende impegnare la Rai a collaborare, anche mediante co-produzioni, con gli altri operatori nazionali e regionali su temi ed aspetti di interesse locale.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) è del parere che le soluzioni prospettate dal collega Centinaio, specie con riguardo all'informazione regionale, debbano essere valutate non già in relazione all'esame del contratto di servizio, bensì della concessione.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), pur condividendo la necessità che si presti grande attenzione all'importante ruolo che l'emittenza locale riveste nel panorama informativo, teme, tuttavia, che con l'eventuale accoglimento di questa proposta emendativa si rischi di frazionare il servizio pubblico nell'ultimo periodo di vigenza della concessione. Per questa ragione esprime la propria contrarietà.

Il deputato Giorgio LAINATI (PdL) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulle proposte emendative 3.1 Centinaio e 3.2 Centinaio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative 3.1 Centinaio e 3.4 Centinaio e approva le proposte emendative 3.2 Migliore e 3.3 Migliore.

Il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, nell'esprimere parere favorevole sulle proposte emendative 4.1 Relatore, 4.2 Peluffo, 4.3 Liuzzi, 4.4 Migliore, 4.5 Airola, 4.7 Migliore, 4.8 Migliore, 4.9 Nesci, 4.10 Airola, 4.11 Peluffo, 4.12 Peluffo e 4.13 Relatore, chiede al presidente che la proposta emendativa 4.6 Peluffo si esamini dopo il voto sulle altre, necessitando di un approfondimento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte emendative 4.1 Relatore, 4.2 Peluffo, 4.3 Liuzzi, 4.4 Migliore, 4.5 Airola, 4.7 Migliore, 4.8 Migliore, 4.9 Nesci, 4.10 Airola, 4.11 Peluffo, 4.12 Peluffo e 4.13 Relatore.

Il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, intende proporre una riformulazione della proposta emendativa 4.6 Peluffo. Mentre non nutre dubbi sulla prima parte, esprime invece delle perplessità sul tema dei diritti e, in particolare, sulla possibilità che i produttori partecipino ai diritti su programmi che la Rai finanzia interamente, appaltandone quindi la sola produzione. Una soluzione potrebbe consistere nel prevedere che i diritti siano proporzionali all'investimento sostenuto dai produttori. Si tratta di un tema molto serio e sentito, tanto è vero che attualmente è aperto un tavolo di trattativa tra la Rai e le associazioni rappresentative dei produttori. È dunque dell'avviso che occorra predisporre, sentita anche l'opinione dei colleghi, una nuova formulazione della proposta emendativa, che pervenga a un punto di equilibrio tra le opposte esigenze.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) si dichiara d'accordo sulla proposta emendativa in oggetto fino al punto in cui si parla dei finanziamenti europei del programma Media. Ritiene che la parte suc-

cessiva della proposta rischi di creare confusione e squilibri, dato che potrebbe favorire finanziariamente determinate società che ricevono incarichi di produzione senza presentare soggetti o sceneggiature. È poi dell'avviso che la Commissione non possa intervenire con indirizzi su una materia che dovrebbe essere demandata ad accordi tra le parti. Sostiene infine come occorra insistere affinché in Rai siano maggiormente sfruttate le risorse interne che, a suo avviso, sono attualmente sottoutilizzate, come nel caso degli sceneggiatori e produttori esecutivi.

Il senatore Enrico BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottolinea come la questione sia particolarmente delicata perché coinvolge risorse provenienti dal canone pagato dai cittadini. Ritiene che non si debbano slegare gli investimenti e i ritorni economici e che dunque, per non penalizzare eccessivamente Rai e non creare rendite di posizione, occorra procedere a una riformulazione della proposta emendativa nel senso della proporzionalità dei diritti.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD) sostiene che occorra valorizzare i soggetti che offrono un prodotto già confezionato, al contrario di coloro che sono solo produttori su commissione. Anch'egli è dunque dell'opinione che la proposta emendativa presentata dal collega Peluffo vada riformulata introducendo dei bilanciamenti.

Il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) invita i colleghi a riflettere sulla necessità di non appesantire con vincoli eccessivi i rapporti contrattuali. Teme infatti che disposizioni simili rischino di pregiudicare gli stessi risultati che intendono realizzare.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), ricollegandosi a quanto già detto in precedenza quando è intervenuto sul complesso degli emendamenti, chiarisce che la sua proposta emendativa trae origine dal percorso auditivo svolto in

Commissione e, in particolare, dall'audizione dell'associazione dei produttori televisivi. La proposta di cui è firmatario è stata redatta sulla falsariga di un'analoga disposizione già contenuta nell'articolo 10 del Contratto di servizio per il 2007-2009, che disciplinava specificamente la materia. Sottolinea come in altri Paesi europei, come la Francia, vi siano esempi di maggiore apertura al mercato con impatti positivi sullo stesso servizio pubblico. Nel ritenere che la sua proposta non interferisca con gli accordi contrattuali tra la Rai e i produttori, evidenzia come essa abbia

comunque sollevato un dibattito in Commissione.

Il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, sulla base degli interventi dei colleghi, ritiene opportuno proporre l'accantonamento della proposta emendativa in questione.

Roberto FICO, *presidente*, avverte che la proposta emendativa 4.6 Peluffo è accantonata. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

ALLEGATO

**Parere sullo schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello Sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa per il triennio 2013-2015.**

**RIFORMULAZIONE PROPOSTA EMENDATIVA**

*All'articolo 2, comma 1, la lettera u) sia sostituita con la seguente lettera: « u) per l'informazione istituzionale: entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, la Rai, attraverso uno dei propri canali, è tenuta ad assicurare, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la trasparenza e l'accessibilità dei*

lavori delle Assemblee e delle Commissioni parlamentari, in stretta collaborazione con i due rami del Parlamento. Nel palinsesto sono riservati adeguati spazi all'informazione sulle attività delle altre istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale, di garanzia e controllo e dell'Unione Europea, illustrando con linguaggio accessibile a tutti le tematiche suddette ».

**2. 29 rif.** Relatore.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Esame della proposta di relazione sulla gestione dei beni confiscati ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	115
Comunicazioni della Presidente .....	115

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

#### **La seduta comincia alle 13.45.**

#### **Esame della proposta di relazione sulla gestione dei beni confiscati.**

*(Esame e rinvio).*

Rosy BINDI, *presidente*, illustra la proposta di relazione sulla gestione dei beni confiscati. Avverte che la proposta di relazione è depositata presso la segreteria della Commissione ed è a disposizione dei commissari.

Interviene per formulare osservazioni il senatore Salvatore Tito DI MAGGIO (PI).

Rosy BINDI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di eventuali proposte di modifica è fissato alle ore 18.30 di martedì 8 aprile 2014. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra se-

duta, fissata per martedì 8 aprile alle ore 14.

#### **Comunicazioni della Presidente.**

Rosy BINDI, *presidente*, comunica il calendario delle prossime attività della Commissione. In particolare, lunedì 7 aprile si svolgerà una missione a Vibo Valentia che prevede un sopralluogo nel comune di Limbadi. Comunica inoltre che nell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 27 marzo 2014 si è deciso di designare, come consulenti a tempo parziale della Commissione, Nicola Russo, magistrato presso il tribunale di Napoli, Aldo Giubilaro, procuratore capo di Massa, Giovanni Spinosa, presidente del tribunale di Teramo, e Natina Praticò, magistrato presso il tribunale di Reggio Calabria.

#### **La seduta termina alle 14.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

---

#### S O M M A R I O

Audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria .....	116
--	-----

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del  
presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 8.45.**

**Audizione del Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione penitenziaria.**

Il Comitato procede all'audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dottor Giovanni TAMBURINO, il quale svolge una relazione, su cui intervengono, ponendo domande e formulando richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori ESPOSITO (NCD) e MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

**La seduta termina alle 10.40.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Seguito dell'audizione del Presidente, Brunetto Boco, e del Direttore generale, Carlo Bravi, della Fondazione Enasarco ( <i>Seguito e conclusione</i> ) .....	117
Audizione del professor Felice Roberto Pizzuti e del professor Angelo Pandolfo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	118
AVVERTENZA .....	118

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

#### **La seduta comincia alle 14.45.**

**Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.**

**Seguito dell'audizione del Presidente, Brunetto Boco, e del Direttore generale, Carlo Bravi, della Fondazione Enasarco.**

*(Seguito e conclusione).*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Interviene Brunetto BOCO, *presidente della Fondazione Enasarco*.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Lello DI GIOIA, *presidente*, a più riprese, il deputato Giuseppe GALATI (FI-PDL), Roberto MORASSUT (PD), e i senatori Sergio PUGLIA (M5S), a più riprese, e Nicoletta FAVERO (PD).

Brunetto BOCO, *presidente della Fondazione Enasarco*, e Carlo BRAVI, *direttore generale*, replicano ai quesiti posti, riservandosi di presentare ulteriore documentazione per rispondere alle domande dei componenti.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente Brunetto Boco e il direttore generale, Carlo Bravi, per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del professor Felice Roberto Pizzuti e del professor Angelo Pandolfo.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno, avvertendo che sono presenti il professor Felice Roberto Pizzuti, ordinario di Economia Politica all'Università Sapienza di Roma e il professor Angelo Pandolfo, ordinario di diritto del lavoro all'Università Sapienza di Roma, ai quali chiede di intervenire sui temi dell'iniziativa promossa dalla Commissione per l'impiego di parte dei patrimoni delle Casse previdenziali privati e dei Fondi pensione in programmi di investimento pubblici.

Felice Roberto PIZZUTI svolge una relazione relativa ai temi oggetto, consegnando documentazione alla Commissione.

Angelo PANDOLFO svolge una relazione relativa ai temi oggetto, riservandosi di consegnare documentazione alla Commissione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il professor Pizzuti e il

professor Pandolfo per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta termina alle 16.35.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.*

*Audizione del Presidente, Paola Muratorio, e del Direttore generale, Giancarlo Giorgi, della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA).*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	119
Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.	
Audizione del componente del Consiglio direttivo dell'Associazione italiana salute mentale infantile (AISMI) con delega ai rapporti enti e media, Marilisa Martelli ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	120
AVVERTENZA .....	120

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### **Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.**

**Audizione del componente del Consiglio direttivo dell'Associazione italiana salute mentale infantile (AISMI) con delega ai rapporti enti e media, Marilisa Martelli.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Vittoria Michela BRAMBILLA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Marilisa MARTELLI, *componente del Consiglio direttivo dell'Associazione italiana salute mentale infantile AISMI con delega ai rapporti enti e media*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni le senatrici Manuela GRANAIOLO (PD), Donella MATTESINI (PD), Annalisa SILVESTRO (PD), la deputata Sandra ZAMPA (PD) ed infine Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*.

Marilisa MARTELLI, *componente del Consiglio direttivo dell'Associazione italiana salute mentale infantile AISMI con delega ai rapporti enti e media*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Michela Vittoria BRAMBILLA, ringrazia la dottoressa Martelli e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 3 aprile 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.55.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*Indagine conoscitiva  
sulla prostituzione minorile.*

*Audizione del Responsabile Task-force contro la prostituzione minorile, Luca Bernardo.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

#### S O M M A R I O

Elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario ..... 121

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del presidente provvisorio Mario CATANIA.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario.**

Mario CATANIA, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'ufficio di presidenza composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di segretario provvisorio il deputato Filippo Gallinella, indice la votazione per l'elezione del presidente.

*(Segue la votazione).*

Mario CATANIA, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che il Presidente della Camera, al quale spetta la decisione in merito, provvederà a fissare la data della prossima convocazione.

**La seduta termina alle 14.05.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	122
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative approvate nella seduta odierna</i> ) .....	151

##### SEDE REFERENTE:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	125
---	-----

##### SEDE REFERENTE:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	126
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di correzioni formali</i> ) .....	168

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.*

#### La seduta comincia alle 9.20.

**DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.**

**C. 2162 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 aprile scorso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che le Commissioni riprenderanno l'esame dalle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Carriello 3.1 e Guidesi 3.2, sugli emendamenti Guidesi 3.4 e 3.5, sugli identici Fauttilli 3.6, Mazziotti Di Celso 3.7, Palese 3.8, Fragomeli 3.9 e Censore 3.10. Propone di accantonare l'emendamento Palese 3.11.

Esprime parere contrario sull'emendamento Guidesi 3.12 mentre propone di accantonare gli emendamenti Causi 3.13, Ribauda 3.17, gli identici Fauttilli 3.14, Censore 3.15, Palese 3.16 e Ribauda 3.18, l'emendamento Currò 3.19, nonché gli emendamenti Borghesi 3.20 e 3.21.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Marcolin 3.22, Caon 3.23, Busin 3.24, Mazziotti Di Celso 3.25, Busin 3.26, Guidesi 3.27, Borghesi 3.28, Rondini 3.29, Invernizzi 3.30, Matteo Bragantini 3.31, Pratavia 3.32, Guidesi 3.33, Grimoldi 3.34. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Palese 3.38 e Censore 3.39, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Busin 3.40.

Propone di accantonare gli identici emendamenti Censore 3.41 e Palese 3.42, nonché Guidesi 3.44, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Censore 3.45 e Bargero 3.46.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Fauttilli 3.47, Paglia 3.48, Marchetti 3.49 e Censore 3.50, mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Marchetti 3.51 e Censore 3.52, sugli identici Fragomeli 3.53 e Censore 3.54, nonché sugli identici Marchetti 3.55 e Censore 3.56.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Fragomeli 3.57, Mazziotti Di Celso 3.58 e Censore 3.59.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Borghesi 3.60, 3.61, 3.62, 3.63 e 3.64, nonché Guidesi 3.65. Invita al ritiro dell'emendamento Borghesi 3.66, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Borghesi 3.67. Esprime parere contrario sugli emendamenti Borghesi 3.68, 3.69, 3.70 e 3.71 nonché sugli emendamenti Guidesi 3.72, Busin 3.73, Borghesi 3.74 e 3.75, Mazziotti Di Celso 3.76, mentre invita al ritiro dell'emendamento Guidesi 3.77.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Busin 3.78, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Guidesi 3.79, Borghesi 3.80 e 3.81. Propone di accantonare gli emendamenti Galati 3.83 e Palese 3.84, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Censore 3.85, sugli identici Lavagno 3.89 e Censore 3.90, sugli emendamenti Villarosa 3.91 e Balduzzi 3.92, sugli identici Palese 3.93 e Censore 3.94, sugli emendamenti Russo 3.3 e 3.95, sugli identici Lavagno 3.100 e Censore 3.101. Propone di accantonare gli emendamenti

Marco Di Stefano 3.103 e Rubinato 3.104, nonché gli articoli aggiuntivi Balduzzi 3.02 e Censore 3.03.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore, avvertendo che sugli emendamenti per i quali è stato proposto l'accantonamento sono in corso di elaborazione talune proposte di riformulazione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che le proposte emendative sulle quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno proposto l'accantonamento, si intendono accantonate.

Francesco CARIELLO (M5S), illustrando il proprio emendamento 3.1, manifesta la netta contrarietà del gruppo M5S rispetto alle previsioni dell'articolo 3, che di fatto determina la riduzione dei poteri di controllo e monitoraggio della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali. In particolare, con riferimento al comma 2 del predetto articolo 3, il quale prevede la facoltà per gli enti locali, il cui piano di riequilibrio sia stato respinto dalla Corte dei Conti, di riproporre un nuovo piano nell'ipotesi di avvenuto « miglioramento » della situazione finanziaria, evidenzia come la norma sia formulata in modo quanto mai vago e generico. Al riguardo, ritiene preferibile la soluzione prospettata nell'emendamento Guidesi 3.65, che limita tale facoltà ai soli casi in cui il significativo miglioramento dell'equilibrio di bilancio, all'esito di misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione degli organismi partecipati, sia comprovato dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti. Osserva infine che l'articolo 3 appare riferirsi alla specifica situazione in cui versa il Comune di Napoli, a proposito del quale sottolinea le pesanti difficoltà nella riscossione dei tributi e nell'attuazione dei piani di riequilibrio finanziario, basati su dismissioni immobiliari, i cui previsti ricavi si stanno dimostrando sovrastimati.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti

Cariello 3.1 e Guidesi 3.2, gli emendamenti Guidesi 3.4 e 3.5, nonché gli identici emendamenti Fauttilli 3.6, Mazziotti Di Celso 3.7, Palese 3.8, Fragomeli 3.9 e Censore 3.10, nonché gli emendamenti Guidesi 3.12, Marcolin 3.22, Caon 3.23, Busin 3.24, Mazziotti Di Celso 3.25, Busin 3.26, Guidesi 3.27, Borghesi 3.28, Rondini 3.29, Invernizzi 3.30, Matteo Bragantini 3.31, Pratavera 3.32, Guidesi 3.33 e Grimaldi 3.34.

Approvano gli identici emendamenti Palese 3.38 e Censore 3.39 (*vedi allegato 1*).

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Busin 3.40.

Bruno CENSORE (PD) ritira il proprio emendamento 3.45.

Marco CAUSI (PD) invita il relatore e il Sottosegretario a valutare ulteriormente l'emendamento Bargerò 3.46, chiedendo che sia accantonato.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, concorda con la richiesta di accantonamento dell'emendamento Bargerò 3.46.

Francesco BOCCIA, *presidente*, accantona l'emendamento Bargerò 3.46.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Fauttilli 3.47, Paglia 3.48, Marchetti 3.49 e Censore 3.50.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Marchetti 3.51 e Censore 3.52, gli identici Fragomeli 3.53 e Censore 3.54 nonché gli identici Marchetti 3.55 e Censore 3.56.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Fragomeli 3.57, Mazziotti Di Celso 3.58 e Censore 3.59.

Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64 e 3.65.

Guido GUIDESI (LNA) ritira l'emendamento Borghesi 3.66, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni approvano l'emendamento Borghesi 3.67. Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 3.68, 3.69, 3.70 e 3.71, nonché gli emendamenti Guidesi 3.72, Busin 3.73, Borghesi 3.74 e 3.75, nonché Mazziotti Di Celso 3.76.

Guido GUIDESI (LNA) ritira il proprio emendamento 3.77.

Le Commissioni approvano l'emendamento Busin 3.78. Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Guidesi 3.79 e Borghesi 3.80 e 3.81.

Bruno CENSORE (PD) ritira i propri emendamenti 3.85 e 3.90.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lavagno 3.89 e Villarosa 3.91.

Cristina BARGERÒ (PD) chiede al relatore e al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere contrario sull'emendamento Balduzzi 3.92, di cui è cofirmataria, volto a posticipare l'applicazione delle sanzioni per mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni che raggiungono l'equilibrio finanziario ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 in esame.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI, pur ritenendo condivisibile la finalità della proposta emendativa, rileva tuttavia come la stessa presenti profili di criticità sul piano finanziario. Conferma pertanto il parere contrario precedentemente espresso.

Giovanni PAGLIA (SEL), chiede al rappresentante del Governo di meglio precisare quali siano i profili problematici, sul piano finanziario, presentati dall'emendamento Balduzzi 3.92, del quale dichiara di condividere le finalità.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI, con riferimento al quesito posto dal deputato Paglia, evidenzia come la proposta emendativa sia destinata a incidere su sanzioni già irrogate, determinando pertanto effetti finanziari negativi in termini di mancato introito. Rileva, del resto, come lo stesso emendamento indichi che esso determina un onere finanziario, cui si fa fronte mediante una copertura non idonea, in quanto fa riferimento ad un esercizio finanziario, il 2013, già concluso. Invita pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento, trasfondendone il contenuto in un ordine del giorno.

Cristina BARGERÒ (PD) si riserva di presentare sulla questione un ordine del giorno nel corso della discussione in Assemblea.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira l'emendamento Balduzzi 3.92, di cui è cofirmatario.

Bruno CENSORE (PD) ritira i propri emendamenti 3.94 e 3.101.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Palese 3.93, Russo 3.3 e 3.95.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra l'emendamento Lavagno 3.100, del quale è cofirmatario, evidenziando come esso individui, a suo parere, una soluzione razionale e definitiva alla questione dei debiti fuori bilancio.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lavagno 3.100.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame a un'ulteriore seduta, che sarà convocata presumibilmente intorno alle ore 15, compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea, nella quale le Commissioni esamineranno le proposte emendative accantonate.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede di definire l'organizzazione per il prosieguo dei

lavori, ritenendo auspicabile che l'esame in sede referente del provvedimento si concluda nella giornata di oggi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, condivide l'auspicio del deputato Palese, rilevando tuttavia come la possibilità di concludere l'esame in sede referente entro oggi dipenda dall'andamento dei lavori dell'Aula.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.**

**C. 2162 Governo.**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, le Presidenze ritengono di rinviare il seguito dell'esame sul provvedimento in una seduta da convocare venti minuti dopo la conclusione delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, al fine di concludere l'esame in sede referente entro la giornata di oggi.

Sebastiano BARBANTI (M5S) chiede per quale ragione le Commissioni siano state convocate alle 15,45, atteso che la seduta antimeridiana dell'Assemblea si è conclusa alle 14,30.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in relazione al quesito posto dal deputato Barbanti, sottolinea come finora i relatori ed il Governo siano stati impegnati nella valutazione delle proposte emendative accantonate.

Rocco PALESE (FI-PdL) concorda con l'ipotesi di organizzazione dei lavori formulata dalle Presidenze, ritenendo in particolare opportuno concludere l'esame in sede referente entro oggi.

Giovanni PAGLIA (SEL) chiede che, ove possibile, le proposte di riformulazione degli emendati accantonati siano poste a disposizione dei componenti delle Commissioni anche prima dell'inizio della seduta.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI rileva come le proposte di riformulazione siano, in larga parte, già state definite.

Maino MARCHI (PD) concorda con l'organizzazione dei lavori prospettata dalle Presidenze, sottolineando l'esigenza che le proposte di riformulazione siano messe a disposizione di tutti i componenti delle Commissioni.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare venti minuti dopo il termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 15.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE indi del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.*

**La seduta comincia alle 20.25.**

**DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.**

**C. 2162 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna antimeridiana.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Si rammarica per l'ulteriore ritardo con cui ha avuto inizio la seduta rispetto a quanto deciso nella seduta pomeridiana.

Avverte quindi che nella seduta del 2 aprile 2014 sono stati approvati gli identici emendamenti 18.15 (*Nuova formulazione*) Palese, 18.10 (*Nuova formulazione*) Censore e 18.11 (*Nuova formulazione*) Pelillo. Alle suddette proposte emendative occorre tuttavia apportare le seguenti modificazioni di carattere tecnico.

Al comma 1-*bis*, secondo periodo, sopprimere le parole: A decorrere dall'anno 2014 e al medesimo periodo sostituire le parole: l'eventuale rimborso con le seguenti: il rimborso.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

Avverte inoltre che i relatori hanno formulato l'articolo aggiuntivo 3.0100 e l'emendamento 16.1000 sui quali non sono stati presentati subemendamenti.

Rocco PALESE (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda come fosse stato stabilito, con l'assenso di tutti i gruppi, che l'esame del provvedimento si sarebbe concluso nella giornata odierna. Ritiene quindi che le presidenze debbano assicurare che tale impegno sia mantenuto, evitando ulteriori rinvii.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, concordando con l'esigenza di portare a termine l'esame del decreto-legge entro la seduta in corso, avverte che le Commis-

sioni riprenderanno l'esame del provvedimento dalle proposte emendative accantonate nelle precedenti sedute.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, rileva come i lavori si siano svolti in modo fin qui proficuo, ritenendo che sia stato applicato un giusto metodo nell'organizzazione dei lavori e rilevando altresì come, in coerenza con tale metodo di lavoro, i relatori abbiano presentato, in questa fase, soltanto due proposte emendative.

Rocco PALESE (FI-PdL) ribadisce la propria contrarietà rispetto ad eventuali ulteriori rinvii che l'esame del provvedimento potrebbe subire.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Marco Di Maio 1.10, Busin 1.13, 1.14 e 1.15.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Capezzone 1.19, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«*dopo il comma 1 inserire il seguente: 1-bis. Al bilancio consuntivo dei comuni che approvano l'incremento delle aliquote TASI disposto ai sensi della lettera a) del comma 1, a decorrere dall'esercizio nel quale è stata incrementata l'aliquota, è allegato uno specifico prospetto, redatto secondo un modello stabilito dal Ministero dell'economia e finanze, nel quale sono indicate analiticamente le maggiori entrate riscosse dall'ente locale a fronte dell'incremento, nonché le modalità attraverso cui tali risorse sono state destinate alle detrazioni dalla TASI, con indicazione delle diverse tipologie di detrazione e delle risorse rispettivamente attribuite alle singole tipologie di detrazione.*»

Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Fragomeli 1.24, Lavagno 1.25 e Censore 1.26, mentre propone di mantenere l'accantonamento degli emendamenti Marco Di Maio 1.28, Fragomeli 1.29, Villarosa 1.32, Rubinato 1.33 e Schullian 1.42.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Palese 1.60, Borghesi 1.61 e Lavagno 1.62, nonché sugli emendamenti Censore 1.63, Giulietti 1.65 e Misuraca 1.66.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Marguerettaz 1.68 e Nicoletti 1.69, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

«*al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.*»

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Tagliatela 1.76, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Alberti 1.79, Mariano 1.81, Martelli 1.82 nonché sull'articolo aggiuntivo Parrini 1.04.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI sottolinea come i lavori per l'esame del decreto-legge si siano svolti in modo ordinato, e ricorda che, come anticipato prima della sospensione pomeridiana della seduta, la gran parte delle questioni sottese agli emendamenti accantonati sono state risolte. Fa quindi presente che Governo e relatori sono tuttora impegnati nella valutazione di pochissimi temi di elevata complessità tecnica.

Esprime parere conforme a quello del relatore, tranne che sull'emendamento Schullian 1.42, sul quale esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis) dopo il comma 728 è inserito il seguente: « 728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale*

propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale ».

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Marco Di Maio 1.10 è stato ritirato dai presentatori.

Le Commissioni respingono gli emendamenti Busin 1.13, 1.14 e 1.15.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, illustrando il proprio emendamento 1.19, evidenzia come esso avesse il senso di stabilire che le maggiori entrate che i comuni potranno conseguire attraverso l'incremento delle aliquote della TASI, che il decreto-legge in esame consente fino a un massimo dello 0,8 per mille, dovevano essere integralmente destinate all'introduzione di detrazioni dalla stessa TASI a favore delle abitazioni principali.

Sottolinea quindi il proprio stupore derivante dal fatto che la nuova formulazione del suo emendamento ne stravolge completamente gli obiettivi, eliminando l'elemento essenziale del testo originario dell'emendamento e dando licenza ai comuni di destinare le maggiori entrate derivanti dalla maggiorazione delle aliquote della TASI anche a scopi diversi rispetto alle detrazioni a favore delle abitazioni principali, comprese voci di spesa corrente. Evidenzia altresì come il nuovo testo della sua proposta emendativa non contenga più la previsione della deliberazione del consiglio comunale, né della certificazione da parte del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale e dell'organo di revisione contabile dello specifico prospetto redatto dal comune. Ritiene che da tale indirizzo del Governo si possa dedurre che non tutti i 5 milioni di abitazioni principali potranno beneficiare di detrazioni di aliquote TASI.

Dichiara quindi di non accogliere la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.19 che ritiene peggiorativa rispetto al testo originario del decreto-legge in esame, chiedendo quindi di porre in votazione la versione originaria dell'emendamento stesso.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI ricorda come già nella fase dell'esame preliminare del provvedimento il Governo abbia chiarito, che qualora la proposta emendativa Capezzone 1.19 avesse l'esclusiva finalità di garantire maggiore trasparenza tra i rapporti tra enti locali e cittadini in relazione alle maggiorazioni delle aliquote della TASI, essa avrebbe avuto il parere favorevole del Governo. Rileva come, già in quella fase, il Governo aveva chiarito che, se al contrario l'emendamento mirava ad introdurre in modo non chiaro rilevanti modifiche al testo del decreto-legge, avrebbe ricevuto parere contrario.

Ribadisce quindi il parere favorevole del Governo sull'emendamento Capezzone 1.19, come ulteriormente riformulato, mentre ribadisce la valutazione negativa sul testo originario dell'emendamento.

Giovanni PAGLIA (SEL), premettendo di ritenere che la TASI rappresenti la peggiore delle tasse imposte sugli immobili ad uso abitativo, dichiara di non condividere il testo originario dell'emendamento Capezzone 1.19, e di considerare invece positivamente la sua riformulazione, in quanto apporta un elemento di trasparenza importante dell'operato dei comuni nei confronti dei cittadini.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ribadisce come l'intervento del Governo dimostri, a suo avviso, l'intenzione di consentire ai comuni di destinare ad altro le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle aliquote della TASI.

Maino MARCHI (PD) rileva come il decreto-legge assicuri che la TASI non graverà sui cittadini in misura maggiore rispetto al precedente regime IMU.

Marco CAUSI (PD), fermo restando che la redazione dell'articolo 1 del decreto-legge è stata realizzata tenendo conto degli effetti aggregati della normativa TASI, concorda con le considerazioni del deputato Paglia e ritiene che la riformulazione dell'emendamento Capezzone 1.19 intro-

duca un elemento utile nella disciplina della TASI, proponendo quindi che esso sia votato per parti separate.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, non ritiene possibile procedere alla votazione per parti separate del proprio emendamento 1.19, ribadendo come la riformulazione proposta dell'emendamento svuoti completamente il senso della proposta emendativa.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel manifestare perplessità in ordine alla riformulazione dell'emendamento Capezzone 1.19, così come proposta dai relatori, rileva l'esigenza di specificare che l'incremento delle aliquote TASI, per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille, venga disposto a condizione che siano esclusivamente finanziate, relativamente alle abitazioni principali, detrazioni d'imposta o altre misure, senza lasciare alcuna autonomia agli enti locali nella destinazione di tali maggiori risorse.

Le Commissioni respingono l'emendamento Capezzone 1.19, nella formulazione originaria.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ritira il proprio emendamento 1.24.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Lavagno 1.25 e Censore 1.26.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Schullian 1.42, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni approvano l'emendamento Schullian 1.42, come riformulato, e respingono gli identici emendamenti Palese 1.60, Borghesi 1.61 e Lavagno 1.62.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il presentatore ha ritirato l'emendamento Censore 1.63.

Giampiero GIULIETTI (PD) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sul suo emendamento 1.65, in particolare con riguardo alla seconda parte di tale proposta emendativa, laddove si prevede che, per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, siano valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche pubblicate entro il 31 dicembre 2013.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI dichiara la propria disponibilità a valutare l'ipotesi di riformulazione dell'emendamento Giulietti 1.65.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona l'emendamento Giulietti 1.65, e avverte quindi che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Misuraca 1.66.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) sottoscrive l'emendamento Nicoletti 1.69.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione degli identici emendamenti Marguerettaz 1.68 e Nicoletti 1.69.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Marguerettaz 1.68 e Nicoletti 1.69, nonché l'emendamento Tagliatela 1.76 e respingono l'emendamento Alberti 1.79.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Mariano 1.81 e Martelli 1.82, nonché l'articolo aggiuntivo Parrini 1.04.

Giampiero GIULIETTI (PD) propone di riformulare il proprio emendamento 1.65 nei seguenti termini:

«Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14

marzo 2011, n. 23, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013.»

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere favorevole sull'emendamento Giulietti 1.65, come riformulato.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, esprime anch'egli parere favorevole sull'emendamento Giulietti 1.65, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Giulietti 1.65, come riformulato.

Simonetta RUBINATO (PD) si dichiara disponibile a riformulare il proprio emendamento 1.33 nei seguenti termini:

«*Al comma 1 lettera b) capoverso 688 aggiungere in fine il seguente comma:*

Nel rispetto dell'articolo 10 comma 3 legge n. 212 del 27 luglio 2000, per il 2014 non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento in sede di acconto della TASI dovuto ad errore in buona fede del contribuente o nel caso di mere violazioni formali qualora la differenza sia versata entro la scadenza del saldo.»

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI si riserva di valutare l'ipotesi di riformulazione dell'emendamento 1.33.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 2.37 a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) dopo il comma 568 è aggiunto il seguente:*

568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,

n. 196 e le loro società controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è deliberato entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, e ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data del presente decreto sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 della presente legge. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura di evidenza pubblica deliberata entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.»

Esprime parere contrario sugli emendamenti Pagano 2.44 e Librandi 2.47,

invita al ritiro dell'emendamento Palese 2.51 mentre esprime parere contrario sull'emendamento Palese 2.52, Borghesi 2.53 e Pagano 2.54.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Laffranco 2.55, Palese 2.56 e Villarosa 2.57, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

«*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: « Entro il 31 marzo 2014 », con le seguenti: « Entro il 31 maggio 2014 ».*

Esprime parere contrario sull'emendamento Guidesi 2.58 mentre propone di accantonare gli emendamenti Busin 2.61, Fregolent 2.62 nonché gli identici emendamenti Palese 2.63, Fauttilli 2.64, Paglia 2.66, Censore 2.67 e Marchi 2.68. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fragomeli 2.69, la cui approvazione assorbirebbe gli identici emendamenti Lavagno 2.70, Marchetti 2.71 e Censore 2.72.

Invita al ritiro dell'emendamento Borghesi 2.84 il quale è assorbito dagli emendamenti 1.68 e 1.69, approvati in precedenza, nonché degli emendamenti Castricone 2.99, Marchi 2.106, Censore 2.107 e 2.112 il quale risulterebbe assorbito dal successivo articolo aggiuntivo Marchi 2.04. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Bargerò 2.01 mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Marchi 2.04.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore, salvo che per l'articolo aggiuntivo 2.01, che invita a ritirare in quanto la tematica da esso affrontata, relativa al pagamento dei debiti scaduti degli enti dissestati, sarà oggetto di un intervento normativo in un prossimo provvedimento del Governo.

Cristina BARGERÒ (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 2.01.

Maino MARCHI (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Causi 2.37, di cui è cofirmatario, ritenendo tuttavia opportuno integrarlo ulterior-

mente nel senso di far riferimento, sia alla lettera *a)* sia alla lettera *b)*, anche agli scioglimenti o alle alienazioni in corso.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI condivide l'ulteriore riformulazione proposta dal deputato Marchi.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, concorda anch'egli con l'ulteriore riformulazione proposta dal deputato Marchi.

Le Commissioni approvano l'emendamento Causi 2.37, come ulteriormente riformulato. Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Pagano 2.44, Librandi 2.47, Palese 2.51 e 2.52, Borghesi 2.53 e Pagano 2.54.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione degli emendamenti Laffranco 2.55, Palese 2.56 e Villarosa 2.57.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Laffranco 2.55, Palese 2.56 e Villarosa 2.57, come riformulati, respingono l'emendamento Guidesi 2.58 ed approvano l'emendamento Fragomeli 2.69, risultando pertanto assorbiti gli identici emendamenti Lavagno 2.70, Marchetti 2.71 e Censore 2.72.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Borghesi 2.74 si intende assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Marguerettaz 1.68 e Nicoletti 1.69.

Antonio CASTRICONE (PD) ritira il proprio emendamento 2.99, la cui tematica considera peraltro meritevole di ulteriore approfondimento.

Maino MARCHI (PD) ritira il proprio emendamento 2.106.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Censore 2.107 e 2.112 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Marchi 2.04.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, propone di accantonare ulteriormente gli emendamenti Palese 3.11, Causi 3.13, Ribaudò 3.17, gli identici Fauttilli 3.14, Censore 3.15, Palese 3.16 e Ribaudò 3.18, nonché gli emendamenti Currò 3.19, Borghesi 3.20 e 3.21, gli identici Censore 3.41 e Palese 3.42, nonché Guidesi 3.44.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Bargerò 3.46, mentre propone di accantonare ulteriormente l'emendamento Galati 3.83.

Esprime parere contrario sull'emendamento Palese 3.84 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Marco Di Stefano 3.103, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-*quater*, commi 1 e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto, le società controllate dagli enti locali interessati da tali piani applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale.»

Esprime parere contrario sull'emendamento Rubinato 3.104 e sugli identici articoli aggiuntivi Balduzzi 3.02 e Censore 3.03.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore, esprimendo altresì parere favo-

revole sull'articolo aggiuntivo 3.0100 dei relatori.

Cristina BARGERÒ (PD) ritira il proprio emendamento 3.46, invitando tuttavia il Governo a riflettere ulteriormente sulle problematiche dei comuni in dissesto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Palese 3.84.

Marco DI STEFANO (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 3.103.

Le Commissioni approvano l'emendamento Marco Di Stefano 3.103, come riformulato.

Simonetta RUBINATO (PD) invita i relatori ed il Governo a rivedere il parere contrario sul proprio emendamento 3.104, proponendo di riformularlo nei seguenti termini:

«Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:

9-ter. I comuni che abbiano rispettato il patto di stabilità nel triennio 2011-2013 e non abbiano fatto ricorso, nel medesimo periodo, ad anticipazioni di tesoreria possono utilizzare, per l'anno 2014, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga ai vincoli di cui al comma 2, nel limite di importo complessivo di 100 milioni di euro, da utilizzare per le spese di messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle strade. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, sono stabilite le modalità di riparto dell'importo di cui al periodo precedente tra i comuni interessati.

4-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attua-

zione del comma 4-*bis*, pari a 100 milioni di euro per il 2014 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

4-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »

Giovanni PAGLIA (SEL) condivide le finalità sottese all'emendamento Rubinato 3.104, evidenziando come le misure in esso previste, volte a prevedere che i comuni cosiddetti virtuosi possano destinare risorse per le spese di messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle strade, siano in linea con le intenzioni più volte dichiarate, in proposito, dal Governo.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI conferma il parere contrario sull'emendamento Rubinato 3.104.

Vincenzo CASO (M5S), nel condividere la *ratio* e il contenuto dell'emendamento Rubinato 3.104, stigmatizza il fatto che il rappresentante del Governo abbia espresso parere contrario su tale proposta emendativa, che affronta, in particolare, il tema della messa in sicurezza delle scuole, indicato in più occasioni come una delle priorità perseguite nell'azione di Governo. Rileva, infine, la necessità di escludere dal computo dei vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dagli enti locali per tale tipologia di interventi.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI, pur concordando con le finalità perseguite dall'emendamento Rubinato 3.104, segnala che è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi, pari a 100 milioni di euro, privi di copertura finanziaria. Rileva inoltre che il Governo si accinge, entro breve termine, ad approvare un provvedimento normativo

che affronti, tra l'altro, il tema della messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'allentamento dei vincoli del patto di stabilità per le spese destinate a tali finalità dagli enti locali. Formula, pertanto, un invito al ritiro sull'emendamento Rubinato 3.104, al fine di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Maino MARCHI (PD) ritiene opportuno che le Commissioni non respingano l'emendamento 3.104 il quale affronta una tematica importante.

Simonetta RUBINATO (PD) ritira il proprio emendamento 3.104 riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Cristina BARGERÒ (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Balduzzi 3.02, di cui è cofirmataria.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Censore 3.03.

Paolo TANCREDI (NCD) chiede se siano stati compiutamente valutati gli effetti finanziari dell'articolo aggiuntivo 3.0100 dei relatori.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel confermare il parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 3.0100 dei relatori, chiarisce che lo stesso non comporta oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che alle misure su cui la proposta emendativa interviene non erano stati in precedenza associati effetti di contenimento della spesa. Fa altresì presente che l'articolo aggiuntivo in esame presenta carattere transitorio, efficace per il solo 2014, posto che dall'anno successivo entreranno in vigore le nuove norme sui sistemi contabili degli enti locali sulle quali la Conferenza unificata ha già espresso il proprio assenso.

Barbara SALTAMARTINI (NCD) chiede di comprendere le ragioni che hanno indotto i relatori a presentare l'articolo

aggiuntivo 3.0100 e quali siano i comuni ai quali tale previsione sarà applicabile.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI precisa che la previsione dell'articolo aggiuntivo 3.0100 si applica a tutti i comuni.

Barbara SALTAMARTINI (NCD) prende atto delle considerazioni del Sottosegretario rilevando, tuttavia, come, qualora fosse approvato l'articolo aggiuntivo 3.0100, il decreto-legge non potrebbe più essere qualificato come « salva Roma » ma come « salva Milano » o « salva Torino ».

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 3.0100 dei relatori.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Tagliatela 4.6, nonché sull'emendamento Ginato 4.24, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Gli atti e gli accordi di cui al precedente periodo, già applicati o in applicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano validi e, in

seguito all'attuazione delle disposizioni previste dai commi precedenti, cessano dalla loro efficacia. »

Esprime parere favorevole sull'emendamento Carella 4.29, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Gli enti locali e le regioni possono provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, senza l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, e all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, interessati da iniziative di politica attiva del lavoro, finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali, attivate dagli enti locali, nel periodo 2011-2013, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, totalmente o parzialmente finanziate a carico della finanza pubblica.

3-*ter*. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. »

Invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Censore 4.01 e Guerra 4.02, nonché Palese 4.03, mentre propone di mantenere accantonato l'articolo aggiuntivo Parrini 4.04 sul quale è in corso una riformulazione.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore, salvo che sull'emendamento Carella 4.29, che ritiene opportuno mantenere accantonato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Tagliatela 4.6.

Federico GINATO (PD) concorda con la proposta di riformulazione del proprio

emendamento 4.24 suggerendo, tuttavia, di riformularlo ulteriormente nel senso di sostituire le parole « restano validi e, in seguito all'attuazione delle disposizioni previste dai commi precedenti, cessano dalla loro efficacia » con le seguenti: « restano validi ed efficaci ».

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con l'ulteriore riformulazione dell'emendamento Ginato 4.24.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, concorda anch'egli con l'ulteriore riformulazione dell'emendamento Ginato 4.24.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ginato 4.24, come riformulato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici articoli aggiuntivi Censore 4.01 e Guerra 4.02, nonché Palese 4.03.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Caso 5.8, invita al ritiro dell'emendamento Fabbri 5.9 ed esprime parere contrario sull'emendamento Castricone 5.16.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Vincenzo CASO (M5S), intervenendo sul suo emendamento 5.8, chiede al rappresentante del Governo di meglio esplicitare le motivazioni del parere contrario, atteso che la proposta emendativa è volta ad incrementare la trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo per gli enti locali l'obbligo di pubblicare, su apposita sezione del sito istituzionale, tutte le informazioni riguardanti qualsiasi tipo di operazione finanziaria da essi realizzata, con indicazione degli istituti bancari interessati e, nel caso di accesso a forme di finanziamento sul mercato, la definizione delle finalità dell'investimento.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, osserva come la sanzione prevista dall'emendamento Caso 5.8 in caso di mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni, a carico del vertice politico e dei dirigenti responsabili del relativo procedimento amministrativo, appaia eccessivamente severa.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI chiarisce che il parere contrario sull'emendamento in esame è dettato dal fatto che gli adempimenti da esso previsti rappresentano un ulteriore appesantimento burocratico, dal momento che in base alla normativa vigente i bilanci dei comuni devono essere resi pubblici.

Vincenzo CASO (M5S) rileva come la finalità essenzialmente della proposta emendativa sia quella di consentire ai cittadini, che non sempre sono in grado di comprendere i contenuti dei documenti di bilancio di un ente locale, di prendere visione di determinate informazioni, in particolare quelle relative alle operazioni finanziarie, attraverso la semplice consultazione del sito Internet istituzionale.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento Caso 5.8, di cui condivide anche il contenuto relativo ai profili sanzionatori, osserva come troppo spesso le norme vigenti in materia di obblighi di trasparenza da parte degli enti locali vengano disattese all'atto della pratica attuazione.

Giovanni PAGLIA (SEL) condivide la *ratio* dell'emendamento Caso 5.8, volto a consentire ai cittadini di comprendere verso quali soggetti ed in quale misura è indebitato il comune di appartenenza, ciò alla luce anche delle recenti esperienze registratesi a livello locale nel settore dei cosiddetti derivati. Osserva inoltre come, qualora risulti prioritaria l'esigenza di evitare inutili appesantimenti burocratici, si potrebbe comunque prevedere la pubblicazione delle informazioni in uno specifico prospetto allegato al bilancio del comune.

Mauro GUERRA (PD) fa presente che l'obbligo di pubblicazione delle informazioni concernenti le operazioni finanziarie poste in essere dagli enti locali, così come le sanzioni in caso di inadempimento, sono già previsti dalla legislazione vigente, e che dunque una loro ulteriore previsione normativa potrebbe rappresentare un inutile aggravio burocratico.

Vincenzo CASO (M5S), nel confermare come, a suo giudizio, la pubblicazione delle suddette informazioni in un'apposita sezione del sito istituzionale del comune non comporti un particolare onere burocratico, ricorda come già in occasione dell'esame di un precedente provvedimento un emendamento proposto dal M5S, contenente misure in favore della trasparenza nell'organizzazione e nella gestione dell'evento Expo 2015, era stata introdotta una norma in materia che non aveva poi, nella pratica, prodotto i risultati attesi.

Simonetta RUBINATO (PD), pur condividendo le finalità di trasparenza perseguite dall'emendamento 5.8, ritiene tuttavia che una norma di tale genere dovrebbe essere formulata nel modo più attento possibile, al fine di evitare inutili oneri amministrativi a carico degli enti locali. Più in generale, anche richiamandosi al suo emendamento in precedenza ritirato, ritiene sia necessario procedere all'adozione di interventi volti a favorire i comuni più virtuosi, piuttosto che, come troppo spesso accade, misure volte a sanzionare la condotta di comuni responsabili di violazioni di norme.

Le Commissioni respingono l'emendamento Caso 5.8.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) sottoscrive l'emendamento Fabbri 5.9.

Andrea DE MARIA (PD) fa presente che l'emendamento Fabbri 5.9, di cui è cofirmatario, si compone di due parti, la prima concernente la tempistica procedurale nel caso di estinzione anticipata, to-

tale o parziale, dei mutui contratti dagli enti locali con Cassa depositi e prestiti, la seconda riguardante il calcolo dell'indennità da corrispondere al medesimo istituto, nel caso della predetta estinzione. Chiede pertanto al rappresentante del Governo un supplemento di verifica perlomeno in relazione alla questione concernente gli aspetti della tempistica.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene condivisibile l'emendamento Fabbri 5.9.

Mauro GUERRA (PD), mentre condivide la parte dell'emendamento Fabbri 5.9 volta a definire una tempistica ragionevole nei procedimenti di estinzione anticipata dei mutui contratti dagli enti locali, mentre manifesta perplessità con riferimento al contenuto residuo della proposta emendativa, che a suo avviso potrebbe essere trasformata in un ordine del giorno da presentare per l'esame in Assemblea. Rivela, altresì, che il Governo potrebbe comunque dettare indirizzi alla Cassa depositi e prestiti, affinché la decisione di estinguere i mutui contratti non si riveli eccessivamente penalizzante per gli enti locali.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI precisa che l'invito al ritiro sull'emendamento Fabbri 5.9 deriva dall'esigenza di evitare che un eventuale intervento legislativo volto a regolare le condizioni contrattuali in essere tra la Cassa depositi e prestiti e gli enti locali possa determinare in sede europea una riclassificazione del predetto istituto, con conseguente suo inserimento all'interno del perimetro delle pubbliche amministrazioni, foriero di negativi riflessi sul piano del debito pubblico. Nell'evidenziare come la parte dell'emendamento relativa alle modalità di calcolo dell'indennità da corrispondere a Cassa depositi e prestiti non possa essere in questa sede accolta e come anche la parte relativa alla tempistica, pur condivisibile, non possa essere comunque attuata per via legislativa, invita i presentatori a ritirare l'emendamento per trasformarne il contenuto in un ordine del giorno per

l'Assemblea, che si impegna personalmente a sollecitare presso le sedi competenti.

Giovanni PAGLIA (SEL) osserva come sia abitualmente disciplinata la procedura per l'estinzione dei mutui e la misura degli indennizzi, indipendentemente dal fatto che gli istituti mutuanti siano soggetti privati, come le banche. Non ritiene pertanto sostenibile che ciò non sia possibile nei confronti di Cassa depositi e prestiti.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ricorda come la questione in esame sia già da tempo oggetto di attenzione, da ultimo attraverso un'interrogazione a risposta immediata svolta presso la Commissione Finanze. Non ritiene pertanto che la presentazione di un ordine del giorno possa essere risolutiva.

Maino MARCHI (PD), comprendendo le ragioni dell'invito al ritiro formulato dal rappresentante del Governo sull'emendamento Fabbri 5.9, ritiene che il problema potrebbe essere risolto mediante la regolamentazione dell'estinzione di qualsiasi mutuo contratto dagli enti locali, indipendentemente dal soggetto finanziatore.

Andrea DE MARIA (PD) ritira l'emendamento Fabbri 5.9, di cui è cofirmatario, riservandosi di riformularlo ai fini della discussione in Assemblea nonché di presentare in materia un ordine del giorno.

Antonio CASTRICONE (PD) ritira il proprio emendamento 5.16.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento De Menech 10.1.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Simonetta RUBINATO (PD) ritira l'emendamento De Menech 10.1, di cui è cofirmataria.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Arlotti 12.5.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento Arlotti 12.5.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Carella 15.1.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento Carella 15.1.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Sammarco 16.47 e Currò 16.48, mentre invita al ritiro dell'emendamento Busin 16.66.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Marco Di Stefano 16.68, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« *Al comma 2, lettera e), dopo le parole: riequilibrio finanziario del comune, inserire le seguenti: alla fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee, »*

Esprime parere contrario sugli emendamenti Mazziotti Di Celso 16.74 e Marco Di Stefano 16.79. Esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 16.89, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« *Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri è approvato il piano triennale di cui al comma 2 entro 60 giorni dalla data di trasmissione del medesimo al Ministero dell'economia e delle finanze. Solo al fine di reperire le risorse

volte a realizzare gli obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale può utilizzare le entrate straordinarie e eventuali relative sanzioni per il riequilibrio di parte corrente, in deroga all'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*4-bis.* Lo schema di bilancio di previsione del 2014 può tenere conto del piano triennale di cui al comma 2, come presentato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

*4-ter.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono approvate, previo parere del tavolo di cui al comma 3, a condizione che siano prive di effetti sui saldi della finanza pubblica, modifiche al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ulteriori ridefinizioni dei rapporti finanziari fra il comune di Roma Capitale e la gestione commissariale di cui al comma 5.

*4-quater.* All'articolo 1, comma 10-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: « anche se riconosciuti in bilancio in data successiva » sono inserite le seguenti: « ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16. »

Rileva come l'approvazione dell'emendamento Causi 16.89 comporterebbe l'assorbimento degli emendamenti Busin 16.91, Guidesi 16.94, Borghesi 16.92 e Daga 16.93.

Esprime parere contrario sull'emendamento Marco Di Stefano 16.95, invita al ritiro degli identici emendamenti Causi 16.108 e Zaratti 16.109, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 16.112, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« *Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'Intesa del 4 agosto 2012, « Patto per Roma », previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale « Raccolta differenziata », ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:

a) nel limite di 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, le risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) nel limite di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per il 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 27 dicembre 2007, n. 244.

*5-ter.* Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*, lettera a), pari a 6,5 milioni di euro per il 2014 e a 7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. »

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore, salvo che per l'emendamento 16.89, che ritiene opportuno mantenere accantonato, unitamente agli emendamenti 16.91, 16.94, 16.92 e 16.93, al fine di una loro ulteriore valutazione. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 16.1000 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Sammarco 16.47 e Currò 16.48 e respingono l'emendamento Busin 16.66.

Marco DI STEFANO (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 16.68.

Le Commissioni approvano l'emendamento Marco Di Stefano 16.68, come riformulato, e respingono l'emendamento Mazziotti Di Celso 16.74.

Marco DI STEFANO (PD) ritira i propri emendamenti 16.79 e 16.95.

Le Commissioni approvano l'emendamento 16.1000 dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Causi 16.108 e Zaratti 16.109.

Marco CAUSI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 16.112.

Le Commissioni approvano l'emendamento Causi 16.112, come riformulato.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Fragomeli 18.4, Censore 18.5 e Lavagno 18.6.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Fragomeli 18.4, Censore 18.5 e Lavagno 18.6.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Antezza 19.7, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: « degli anni 2014, 2015 e 2016 » sono aggiunte le seguenti « , in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ».

Maria ANTEZZA (PD) ritiene che la proposta di riformulazione non colga interamente il senso del suo emendamento, tanto da indurla a prospettare il ritiro dell'emendamento stesso. Chiede quindi di mantenere accantonata la proposta emendativa ai fini di un'ulteriore valutazione su di essa.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene opportuno mantenere accantonato l'emendamento Antezza 19.7.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Fragomeli 20.03 e Censore 20.04, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Censore 20.05, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 568 è inserito il seguente: « 568 bis. Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione, ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni ».

Ritiene invece opportuno mantenere ancora accantonato l'articolo aggiuntivo 20.06.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), illustrando il proprio articolo aggiuntivo 20.03, evidenzia come esso sia diretto a escludere dalle disposizioni limitative delle assunzioni di personale le aziende ex-IPAB, ed anche le IPAB nelle regioni dove queste ancora esistono.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI conferma il parere contrario del Governo, osservando come l'articolo aggiuntivo 20.03 si ponga in contrasto con la politica di riduzione del personale della pubblica amministrazione.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 20.03.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Censore 20.04 e che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Censore 20.05.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Censore 20.05, come riformulato.

Antonio CASTRICONE (PD), apprezzando la proposta di accantonamento del suo emendamento 20.06, sottolinea l'importanza dell'attività di prevenzione per evitare le calamità naturali.

Francesco BOCCIA, *presidente*, sospende la seduta fino alle ore 23, al fine di consentire ai relatori ed al Governo di concludere le valutazioni sulle proposte emendative rimaste ancora accantonate.

**La seduta, sospesa alle 22.05, è ripresa alle 23.25.**

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'esame riprenderà dalle proposte emendative rimaste ancora accantonate.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Marco Di

Maio 1.28, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) il comma 688 è sostituito dal seguente:

« 688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,

n. 360 e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nel periodo precedente».

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) rileva come nella nuova riformulazione dall'emendamento Marco Di Maio 1.28 non sia presente alcun riferimento all'autoliquidazione della per la TASI, preannunciando quindi la presentazione di un ordine del giorno al fine di colmare tale lacuna.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto la pro-

posta di riformulazione dell'emendamento Marco Di Maio 1.28.

Le Commissioni approvano l'emendamento Marco Di Maio 1.28, come riformulato, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Fragomeli 1.29, Villarosa 1.32 e Rubinato 1.33.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, invita al ritiro dell'emendamento Busin 2.61, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Fregolent 2.62, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

e) al comma 649, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver riciclato, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006».

*e-bis*) il comma 661 è abrogato.»

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Busin 2.61, mentre non concorda con il parere espresso sull'emendamento Fregolent 2.62 come riformulato. Ritiene infatti che, sebbene gli interessi sottesi al testo dell'emendamento, l'uno facente capo alle imprese,

l'altro ai comuni, siano entrambi meritevoli di tutela, tale riformulazione non soddisfi l'esigenza di un equo contemporaneo dei suddetti interessi. Propone quindi che sia valutata un'ulteriore riformulazione dell'emendamento stesso, in base alla quale le imprese che dimostrano di riciclare a proprie spese rifiuti assimilati sono esentate dalla quota variabile della TARI, e al contempo, a carico delle imprese si preveda una maggiorazione dal 20 al 40 per cento della tariffa prevista dal comma 656 della legge di stabilità 2014.

Ritiene che su tale tema sia possibile trovare un punto di incontro tra le diverse posizioni espresse da relatore e Governo, a seguito di un ulteriore approfondimento della questione.

Giovanni PAGLIA (SEL), dichiarandosi d'accordo con la posizione del relatore, ritiene che, in tale materia, sia necessario temperare gli interessi delle famiglie con quelli delle imprese e che la nuova riformulazione dell'emendamento 2.62 abbia il merito di rimettere ai comuni una valutazione circa le esigenze di imprese e famiglie, che le amministrazioni locali conoscono certamente più da vicino. Suggerisce quindi un'ulteriore riformulazione del testo dell'emendamento, nel senso di sostituire, al primo periodo, le parole « aver riciclato » con le seguenti: « aver avviato al riciclo »

Paolo TANCREDI (NCD) rileva come l'emendamento 2.62 risponda a esigenze condivise dal suo gruppo, valutando positivamente che vengano prese in considerazione le quote di rifiuti effettivamente smaltiti dalle imprese anche attraverso soggetti terzi. Rileva tuttavia come, poiché la tariffa della TARI deve coprire interamente il costo del servizio di gestione dei rifiuti, la possibilità per i comuni di stabilire con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo determinerà la conseguenza che i costi di tali riduzioni saranno posti a carico degli altri contribuenti.

Rileva inoltre come il Parlamento sia chiamato a stabilire norme cornice che

dettano principi generali, demandando ai comuni gli interventi di dettaglio su tali materie.

Mauro GUERRA (PD) ritiene che l'emendamento Fregolent 2.62 colga importanti elementi di fondo, superando l'impostazione centralista in base alla quale negli ultimi anni sono state approvate con leggi dello Stato norme relative all'imposizione della tassazione comunale. Sottolinea infatti come tale impostazione abbia causato notevoli danni, non tenendo conto del fatto che solo i comuni hanno elementi sufficienti per garantire servizi efficienti e assicurare un bilanciamento del carico tributario. Rileva inoltre come un ulteriore elemento di criticità sia rappresentato dal fatto che il decreto-legge, entrando in vigore ad aprile, costringerebbe i comuni ad adottare interventi correttivi ad esercizio finanziario già iniziato.

Marco CAUSI (PD) sottolinea come il Parlamento, nell'ambito dell'esame del decreto-legge, abbia l'obbligo di intervenire per risolvere il contrasto tra le norme contenute nei commi 649 e 661 della legge di stabilità per il 2014 e come l'emendamento Fregolent 2.62, come riformulato, risolva tale contraddizione. Considera inoltre auspicabile procedere, con il contributo dei rappresentanti del mondo economico, nonché con il supporto della Commissione Ambiente, a una riflessione complessiva sulla disciplina contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, ma non ritiene che tale intervento di riforma possa essere realizzato in questa sede.

Simonetta RUBINATO (PD), nel rilevare come le incertezze normative da sciogliere in tema di TARI siano numerose, ritiene che la proposta di riformulazione dell'emendamento Fregolent 2.62 sia pienamente conforme ai principi co-

stituzionali, in particolare a quello sancito al secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione, secondo cui i comuni e gli enti territoriali stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Condivide, pertanto, la *ratio* di tale proposta emendativa, volta a dare piena attuazione all'autonomia tributaria che il nostro ordinamento riconosce ai comuni.

Silvia FREGOLENT (PD) accoglie la proposta di riformulazione formulata dal relatore sul suo emendamento 2.62, accogliendo altresì la proposta di modifica avanzata dal deputato Paglia.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, condivide la proposta di ulteriore integrazione formulata dal deputato Paglia.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI prende atto della proposta di riformulazione dell'emendamento Fregolent 2.62, sulla quale si rimette alle Commissioni, ribadendo le sue perplessità in merito.

Rocco PALESE (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Fregolent 2.62, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Fregolent 2.62, come riformulato.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Palese 3.11, Causi 3.13, Fauttilli 3.14, Censore 3.15, Palese 3.16, Ribaudò 3.18 e Currò 3.19, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

« All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti:

573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo. In pendenza del termine di centocinquanta giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato testo unico n. 267 del 2000.

573-*bis*. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego, ovvero dalla decisione emessa ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 5. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'arti-

colo 243-*quater*, comma 7, del predetto Testo Unico »

573-*ter*. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-*bis*, e, sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese. »;

b) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. All'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-*bis*. In deroga agli articoli 243-*bis*, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-*ter* del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del suddetto decreto legislativo, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti ed interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente. »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Dopo l'articolo 243-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è aggiunto il seguente:

« 243-*sexies*. 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*.

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1. ».

Rileva quindi come l'approvazione dei predetti emendamenti comporterebbe l'assorbimento degli emendamenti Ribaudò 3.17, Borghesi 3.20 e 3.21, Censore 3.41, Palese 3.42 e Guidesi 3.44.

Invita invece al ritiro dell'emendamento Galati 3.83.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Galati 3.83.

Marco CAUSI (PD) suggerisce di apportare ulteriori correzioni alla formulazione dell'emendamento Palese 3.11, nonché degli emendamenti Causi 3.13, Fauttilli 3.14, Censore 3.15, Palese 3.16, Ribaudò 3.18

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, concorda con la proposta del deputato Causi, ritenendo pertanto opportuno mantenere accantonato l'emendamento Palese 3.11, nonché gli emendamenti Causi 3.13, Ribaudò 3.17, Fauttilli 3.14, Censore 3.15, Palese 3.16, Ribaudò 3.18, Currò 3.19, Borghesi 3.20 e 3.21, Censore 3.41, Palese 3.42 e Guidesi 3.44.

Vincenzo CASO (M5S) chiede di votare autonomamente l'emendamento Currò 3.19, che non ritiene sarebbe assorbito

dall'eventuale approvazione dell'emendamento Palese 3.11 e degli altri emendamenti di cui si propone la riformulazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Currò 3.19.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Carella 4.29, a condizione che sia riformulato nei termini già indicati in precedenza. Esprime inoltre parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Parrini 4.04.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI si rimette alle Commissioni sull'emendamento Carella 4.29, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Parrini 4.04.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il presentatore ha accolto la proposta di riformulazione dell'emendamento Carella 4.29.

Le Commissioni approvano l'emendamento Carella 4.29, come riformulato.

Paolo TANCREDI (NCD) manifesta perplessità in ordine all'articolo aggiuntivo Parrini 4.04, il quale prevede la possibilità, per i comuni, di avviare selezioni per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato. Nel rilevare come tale disposizione, comportando nuovi oneri a carico della finanza pubblica, non sia in linea con i contenuti del decreto-legge, chiede che il rappresentante del Governo effettui una più approfondita riflessione sulla questione in esame.

Giovanni PAGLIA (SEL), nel manifestare contrarietà sull'articolo aggiuntivo Parrini 4.04, evidenzia come il fabbisogno di personale dei comuni non implichi il conferimento di incarichi dirigenziali, quanto piuttosto il reclutamento di altre figure professionali.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, esprime netta contrarietà sull'articolo ag-

giuntivo Parrini 4.04, stigmatizzando come non sia opportuno che tale disposizione sia inserita nell'ambito del provvedimento in esame, il quale prevede misure di rigore per la razionalizzazione della spesa pubblica. Invita quindi tutti i gruppi a considerare come l'eventuale approvazione di tale proposta emendativa susciterebbe certamente reazioni critiche da parte dei mezzi di informazione e dell'opinione pubblica

Barbara SALTAMARTINI (NCD), nell'associarsi alle valutazioni critiche testé espresse dai colleghi sull'articolo aggiuntivo Parrini 4.04, peraltro dichiarato inammissibile in una prima fase, evidenzia come il tema del conferimento di incarichi dirigenziali non appaia conforme alle finalità di razionalizzazione della spesa sottese al decreto-legge. Nell'auspicare il ritiro della proposta emendativa, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla stessa proposta emendativa.

Rocco PALESE (FI-PdL) ritiene che l'articolo aggiuntivo Parrini 4.04 costituisca una grave deroga ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità, nonché dalle vigenti norme in materia di assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni. Nel rilevare come il blocco del *turn over* non abbia mai trovato piena applicazione da parte degli enti locali, auspica che sulla proposta emendativa possa essere acquisita una valutazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Mauro GUERRA (PD), nel dissentire dalle considerazioni svolte dai colleghi che lo hanno preceduto, ricorda che l'articolo aggiuntivo Parrini 4.04 è volto a prevedere che, per motivate esigenze organizzative dell'ente e nel rispetto del patto di stabilità interno e della disciplina vigente in materia di spesa di personale, i comuni possano affidare incarichi a contratto a tempo determinato di dirigenti. Alla luce delle predette valutazioni, ritiene che l'articolo aggiuntivo non sia suscettibile di determinare uno sfioramento dei tetti di spesa per il personale.

Vincenzo CASO (M5S), nel dichiarare il voto contrario del M5S sull'articolo aggiuntivo Parrini 4.04, anche per le sue implicazioni di carattere finanziario, ritiene che esso riguardi materia del tutto estranea al contenuto del decreto-legge.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI, nell'associarsi alle osservazioni svolte dal deputato Guerra, invita i deputati delle due Commissioni a leggere con particolare attenzione il contenuto della proposta emendativa, dal momento che la stessa stabilisce precisi vincoli in relazione alla necessità di rispettare sia i limiti del patto di stabilità sia quelli previsti dalle norme vigenti in materia di spesa di personale. Rileva come la proposta emendativa non autorizza assunzioni di nuovi dirigenti in numero maggiore rispetto a quanto già consentito dall'ordinamento, ma semplicemente innalza la percentuale degli incarichi a contratto a tempo determinato di dirigenti. Nel confermare come la proposta emendativa non determini alcuno sfioramento nella spesa per il personale, ricorda che emendamenti di analogo contenuto sono stati presentati, con riferimento al provvedimento in esame, anche da altre forze politiche, compresa quella cui appartiene il deputato Palese.

Barbara SALTAMARTINI (NCD) rileva che, anche qualora vi fosse la reale esigenza da parte degli enti locali di assumere nuovi dirigenti, circostanza di cui peraltro dubita fortemente, sarebbe comunque più opportuno attivare le consuete procedure concorsuali, tanto più nel momento attuale in cui si discute spesso della necessità di operare riduzioni alla spesa pubblica improduttiva. Invita quindi i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Parrini 4.04 per ripresentarlo eventualmente in Assemblea, al fine di consentire, al di là di sterili contrapposizioni politiche, un effettivo approfondimento delle finalità poste a suo fondamento. Ribadisce, infine, come la proposta emendativa era stata in un primo momento giudicata inammissibile dalle presidenze e solo a seguito di ricorso nuovamente ammessa.

Giovanni PAGLIA (SEL) osserva come la proposta emendativa sia suscettibile di determinare oneri dal punto di vista finanziario, tanto più tenuto conto della previsione di una apposita commissione di esperti preposta alle procedure di selezione per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigenti comunali. Osserva, infine, come tale proposta emendativa avrebbe dovuto trovare più coerente collocazione nell'ambito di uno specifico provvedimento dedicato alla riforma del pubblico impiego, oggetto peraltro di ampio dibattito nel corso degli ultimi mesi.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ritiene che l'articolo aggiuntivo Parrini 4.04 assicuri il pieno rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente, garantendo al contempo ampia autonomia e flessibilità ai comuni per quanto attiene al reclutamento del personale dirigente. Osserva, in particolare, come la possibilità di assumere dirigenti a tempo determinato corrisponda a comprovate esigenze degli enti locali, consentendo loro di procedere ad assunzioni anche per la realizzazione di progetti a breve o medio termine ed evitando di condizionare i bilanci pubblici dei comuni, nella parte relativa alle spese per il personale, per un numero elevato di annualità.

Maino MARCHI (PD) manifesta il proprio stupore rispetto alla discussione in corso, atteso che emendamenti di analogo contenuto sono stati presentati anche da altre forze politiche, compresa quella cui appartiene il deputato Palese. Rileva come la proposta emendativa sia pertinente agli argomenti trattati dal decreto-legge in esame, in quanto consentirà di affrontare anche le esigenze di rinnovo degli incarichi dirigenziali cui saranno a breve chiamate numerose amministrazioni locali.

Rocco PALESE (FI-PdL) fa presente come l'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo Parrini 4.04 costituirebbe una grave inadempienza rispetto a quanto previsto in tema di riduzione delle dotazioni della dirigenza pubblica dal decreto-

legge n. 95 del 2012, concernente misure di *spending review*. Invita pertanto i presentatori a chiarire le reali finalità della proposta emendativa, a suo giudizio dettate da specifiche ragioni di opportunismo elettorale. Ricorda, infine, che nel corso dell'esame della legge di stabilità 2014 proposte emendative di tenore analogo erano state considerate inammissibili.

Paolo TANCREDI (NCD) rileva l'opportunità di esaminare la questione del conferimento degli incarichi dirigenziali nell'ambito di un provvedimento di portata più ampia, come quello annunciato dal Ministro per la funzione pubblica.

Maino MARCHI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Parrini 4.04.

Marco CAUSI (PD) propone di riformulare ulteriormente gli emendamenti Palese 3.11, Causi 3.13, Fauttilli 3.14, Censore 3.15, Palese 3.16, Ribauda 3.18 nei seguenti termini:

«All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti: « 573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del testo

unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo. In pendenza del termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato testo unico n. 267 del 2000.

573-*bis*. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ovvero dalle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto testo unico.

573-*ter*. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-*bis*, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese ».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. All'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri,

per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 ».

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: « 9-*bis*. In deroga agli articoli 243-*bis*, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-*ter* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del suddetto decreto legislativo, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti ed interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente. »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-*bis*. Dopo l'articolo 243-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, è inserito il seguente: « Art. 243-*sexies*. – 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*.

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, concorda con la proposta di riformulazione avanzata dal deputato Causi.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI condivide anch'egli la proposta di riformulazione avanzata dal deputato Causi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti Palese 3.11, Causi 3.13, Fauttilli 3.14, Censore 3.15, Palese 3.16, Ribaudò 3.18 hanno accolto l'ulteriore proposta di riformulazione di tali emendamenti.

Le Commissioni approvano in un identico testo gli emendamenti Palese 3.11, Causi 3.13, Fauttilli 3.14, Censore 3.15, Palese 3.16, Ribaudò 3.18, come riformulati, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Ribaudò 3.17, Borghesi 3.20 e 3.21, Censore 3.41, Palese 3.42 e Guidesi 3.44.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 16.89, a condizione che sia ulteriormente riformulato nei seguenti termini:

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, è approvato il piano triennale di cui al comma 2 entro 60 giorni dalla data di trasmissione del medesimo al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere. Solo al fine di reperire le risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale può utilizzare le entrate straordinarie, comprese le eventuali sanzioni ad esse collegate, per il riequilibrio di parte corrente, in deroga all'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4-*bis*. Roma Capitale provvede alle eventuali variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale approvato dalla Giunta nonché con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato successivamente ai sensi del comma 4.

4-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sentita l'Amministrazione capitolina, sono approvate, previo parere del tavolo di cui al comma 3, a condizione che siano prive di effetti sui saldi della finanza pubblica, modifiche al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4-quater. All'articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16.»

Rileva come l'approvazione dell'emendamento Causi 16.89 comporterebbe l'assorbimento degli emendamenti Busin 16.91, Guidesi 16.94, Borghesi 16.92 e Daga 16.93.

Invita invece al ritiro degli identici emendamenti Causi 16.108 e Zaratti 16.109.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere conforme a quello del Sottosegretario.

Marco CAUSI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 16.89.

Le Commissioni approvano l'emendamento Causi 16.89, come riformulato, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Busin 16.91, Guidesi 16.94, Borghesi 16.92 e Daga 16.93.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Causi 16.108 e Zaratti 16.109.

Maria ANTEZZA (PD) propone di riformulare il proprio emendamento 19.7 nei seguenti termini:

«Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «degli anni 2014, 2015 e 2016» sono aggiunte le seguenti: « , in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, »;

b) al secondo periodo le parole: « nonché degli istituti cui sono affidate tali attività » sono soppresse. »

Rileva infatti che come tale riformulazione, pure accogliendo le proposte di modifica del relatore salvaguardi maggiormente il senso originario dell'emendamento.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, condivide la proposta di riformulazione avanzata dal deputato Antezza.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda anch'egli con la proposta di riformulazione dell'emendamento 19.7 prospettata dal presentatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento Antezza 19.7, come riformulato.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Castricone 20.06, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« 1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «programmazione 2007-2013» sono inserite le seguenti: «una quota di 100 milioni di euro è destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 196, e » e dopo le parole: «dall'anno 2009», sono

inserite le seguenti: « individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione civile ».

Antonio CASTRICONE (PD) accoglie la proposta del relatore di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 20.06.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI propone di riformulare ulteriormente l'articolo aggiuntivo 20.06 nel senso di sostituire le parole: « 100 milioni » con le seguenti: « 50 milioni ».

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, concorda con l'ulteriore proposta di riformulazione avanzata dal Sottosegretario Legnini.

Antonio CASTRICONE (PD) accoglie l'ulteriore proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 20.06.

Rocco PALESE (FI-PdL) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sull'articolo aggiuntivo Castricone 20.06, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Castricone 20.06, come riformulato.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, informa che è stata predisposta una proposta di correzioni formali (*vedi allegato 2*), la quale reca esclusivamente modifiche di carattere formale o necessarie per assicu-

rare la corretta redazione di alcune norme del decreto-legge.

Le Commissioni approvano la proposta di correzioni formali.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni alle quali è stato assegnato, in sede consultiva, l'esame del provvedimento, e della Commissione bicamerale per le questioni regionali.

Ricorda al riguardo che la I Commissione ha espresso parere favorevole formulando una condizione; le Commissioni II, VII, IX, XI, XII e XIV hanno espresso parere favorevole; la VIII Commissione ha espresso parere favorevole formulando due condizioni, e le Commissioni X, XIII e la Commissione per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole con alcune osservazioni.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 0.25 del 4 aprile 2014.**

## ALLEGATO 1

**DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA**

## ART. 1.

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) il comma 688 è sostituito dal seguente:

« 688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il

versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Asso-

ciazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nel periodo precedente ».

- 1. 28.** (Nuova formulazione). Di Maio Marco, Taranto, Donati.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis)* dopo il comma 728, è inserito il seguente: « 728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale ».

- 1. 42.** (Nuova formulazione). Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle per-

sone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013.

- 1. 65.** (Nuova formulazione). Giulietti, Fragomeli, Guerra, Mariano, Matarrelli, Martelli, Paris, Giulietti, Moretto, Ginato, Ribauda, Marco Di Maio.

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente:* « Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. »

- \* **1. 68.** (Nuova formulazione). Marguerezzaz, Busin, Borghesi, Guidesi.

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente:* « Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. ».

- \* **1. 69.** (Nuova formulazione). Nicoletti, Naccarato, Narduolo, Pastorino, Zanin, Borghi, Berlinghieri, Guerini, Bazoli, Zardini, Cominelli, Guerra, Gasparini, De Menech, Rotta, Gandolfi, Gribaudo.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno *con le seguenti:* Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

- 1. 76.** Tagliatalata, Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Turco.

## ART. 2.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis)* dopo il comma 568, è inserito il seguente:

« 568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 di-

cembre 2009, n. 196, e le loro società controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, e ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 della presente legge. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata entro e non oltre 12 mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minu-

svalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. »

**2. 37.** (Nuova formulazione). Causi, Marchi.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: entro il 31 marzo 2014, con le seguenti: entro il 31 maggio 2014*

\* **2. 55** (Nuova formulazione). Laffranco.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: entro il 31 marzo 2014, con le seguenti: entro il 31 maggio 2014*

\* **2. 56.** (Nuova formulazione). Palese.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: entro il 31 marzo 2014, con le seguenti: entro il 31 maggio 2014*

\* **2. 57.** (Nuova formulazione). Villarosa, Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:*

e) al comma 649, il secondo periodo, è sostituito dai seguenti: « Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di

convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.»

*e-bis*) il comma 661 è abrogato.

**2. 62.** (Nuova formulazione). Fregolent.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis*) al comma 652, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 158, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del cinquanta per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1.»

**2. 69.** Fragomeli, Senaldi, Pastorino.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«ART. 2-*bis*.

*(Bilancio di previsione).*

1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.»

**2. 04.** Marchi, Causi, Giulietti, Moretto, Marco Di Maio, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, De Micheli, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Bargerò,

Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Carella, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudò, Sanga.

ART. 3.

*All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti: «573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo. In pendenza del termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato testo unico n. 267 del 2000.

573-*bis*. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ovvero dalle sezioni riunite, è

data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto testo unico.

573-*ter*. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-*bis*, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese. ».

*b) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. All'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. »

*b)* dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: « 9-*bis*. In deroga agli articoli 243-*bis*, comma 8, lettera *g*), e comma 9, lettera *d*), e 243-*ter* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del suddetto decreto legislativo, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti

ed interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente. »;

*c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

3-*bis*. Dopo l'articolo 243-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, è inserito il seguente:

« ART. 243-*sexies*. – 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*.

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.

\* 3. 11 (Nuova formulazione). Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milano, Prestigiacomo.

*All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti: « 573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data

di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo. In pendenza del termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato testo unico n. 267 del 2000.

573-*bis*. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ovvero dalle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto testo unico.

573-*ter*. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-*bis*, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese. »

*b) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. All'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti lo-

cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. »

*b)* dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: « 9-*bis*. In deroga agli articoli 243-*bis*, comma 8, lettera *g*), e comma 9, lettera *d*), e 243-*ter* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del suddetto decreto legislativo, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti ed interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente. »;

*c)* dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-*bis*. Dopo l'articolo 243-*quinqüies* del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, è inserito il seguente:

« ART. 243-*sexies*. – 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*.

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.

\* **3. 13** (Nuova formulazione). Causi, Ri-  
baudo, Capodicasa, Giulietti, Moretto.

All'articolo 3, apportare le seguenti mo-  
dificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti: « 573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo. In pendenza del termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato testo unico n. 267 del 2000.

573-*bis*. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ovvero dalle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consi-

liare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto testo unico.

573-*ter*. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-*bis*, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese. »

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. All'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. »

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: « 9-*bis*. In deroga agli articoli 243-*bis*, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-*ter* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del suddetto decreto legislativo, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti ed interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al

raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente. »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Dopo l'articolo 243-*quinqüies* del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, è inserito il seguente:

« ART. 243-*sexies*. – 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*.

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.

\* 3. 14 (Nuova formulazione). Fauttilli, De Mita, Sberna.

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti: « 573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico, qualora sia stato cer-

tificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo. In pendenza del termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato testo unico n. 267 del 2000.

573-*bis*. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ovvero dalle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto testo unico.

573-*ter*. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-*bis*, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese. »

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. All'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La predetta pro-

cedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. »

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: « 9-*bis*. In deroga agli articoli 243-*bis*, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-*ter* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del suddetto decreto legislativo, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti ed interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente. »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-*bis*. Dopo l'articolo 243-*quinqüies* del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, è inserito il seguente:

« ART. 243-*sexies*. – 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*.

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.

\* **3. 15** (Nuova formulazione). Censore, D'Attorre.

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti: « 573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo. In pendenza del termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato testo unico n. 267 del 2000.

573-*bis*. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ovvero dalle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo

di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto testo unico.

573-*ter*. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-*bis*, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese.»

*b) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. All'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. »

*b)* dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: « 9-*bis*. In deroga agli articoli 243-*bis*, comma 8, lettera *g*), e comma 9, lettera *d*), e 243-*ter* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del suddetto decreto legislativo, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti ed interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente. »;

*c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

3-*bis*. Dopo l'articolo 243-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, è inserito il seguente:

« ART. 243-*sexies*. — 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*.

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.

\* **3. 16** (Nuova formulazione). Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milano, Prestigiacomo.

*All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti: « 573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo. In

pendenza del termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato testo unico n. 267 del 2000.

573-*bis*. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ovvero dalle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto testo unico.

573-*ter*. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-*bis*, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese.»

*b) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. All'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. »

*b)* dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-*bis*. In deroga agli articoli 243-*bis*, comma 8, lettera *g)*, e comma 9, lettera *d)*, e 243-*ter* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del suddetto decreto legislativo, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti ed interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.»;

*c)* dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-*bis*. Dopo l'articolo 243-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, è inserito il seguente:

« ART. 243-*sexies*. – 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*.

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.

\* **3. 18** (Nuova formulazione). Ribaudò, Giulietti, Moretto, Bargero.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-*bis*. Al comma 10-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: « anche se riconosciuti in bilancio in data succes-

siva », sono inserite le seguenti: « ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

**\*\* 3. 38.** Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Al comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: « anche se riconosciuti in bilancio in data successiva », sono inserite le seguenti: « ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

**\*\* 3. 39.** Censore, D'Attorre.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Al comma 5 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « 60 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 90 giorni ».

**\* 3. 47.** Fauttilli, De Mita, Sberna.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Al comma 5 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « 60 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 90 giorni ».

**\* 3. 48.** Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Al comma 5 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « 60 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 90 giorni ».

**\* 3. 49.** Marchetti, Fragomeli, Giulietti, Moretto.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Al comma 5 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « 60 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 90 giorni ».

**\* 3. 50.** Censore, D'Attorre.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« *7-bis.* Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata dal parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

*7-ter.* In caso di esito positivo della procedura di cui al comma *7-bis*, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in

ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti al comma 6 ».

**\*\* 3. 57.** Fragomeli, Marchetti, Ribaudò, Giulietti, Moretto.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« *7-bis.* Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata dal parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

*7-ter.* In caso di esito positivo della procedura di cui al comma precedente, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti al comma 6 ».

**\*\* 3. 58.** Mazziotti Di Celso, Librandi.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« *7-bis.* Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in

sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano stesso. Tale proposta, corredata dal parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

*7-ter.* In caso di esito positivo della procedura di cui al comma precedente, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti al comma 6 ».

**\*\* 3. 59.** Censore, D'Attorre.

*Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole:* di riduzione *inserire le seguenti:* di almeno il 20 per cento.

**3. 67.** Borghesi, Busin, Guidesi.

*Al comma 4, capoverso 1-ter, secondo periodo, dopo le parole:* Fino al raggiungimento dell'equilibrio *inserire le seguenti:* e per i tre esercizi consecutivi.

**3. 78.** Busin, Guidesi, Borghesi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-*quater*, commi 1 e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, le società controllate dagli enti locali interessati da tali piani applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

anche in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale.

**3. 103.** (Nuova formulazione). Marco Di Stefano.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Fondo svalutazione crediti).*

1. Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

**3. 0100.** I Relatori.

ART. 4.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: devono obbligatoriamente adottare con la seguente: adottano.*

**4. 6.** Tagliatalata, Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Turco.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato il

riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Gli atti e gli accordi di cui al primo periodo, già applicati o in applicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano validi ed efficaci.

**4. 24** (Nuova formulazione) Ginato.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. Gli enti locali e le regioni possono provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, senza l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, e all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, interessati da iniziative di politica attiva del lavoro, finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali, attivate dagli enti locali, nel periodo 2011-2013, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, totalmente o parzialmente finanziate a carico della finanza pubblica.

3-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**4. 29** (Nuova formulazione). Carella.

ART. 12.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo istituito

dall'articolo 41, comma 16-*sexiesdecies*.1, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono destinate alla regione Emilia-Romagna quale contributo straordinario di 2 milioni di euro da impiegare per il finanziamento di interventi di completamento del passaggio dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Castel delci e Maiolo dalla regione Marche, provincia di Pesaro-Urbino alla regione Emilia-Romagna, provincia di Rimini.

**12. 5.** Arlotti.

ART. 15.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica alle Province che non rispettano il patto per l'anno 2013 nel senso che l'ente medesimo è assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Disposizioni in materia di province.

**15. 1.** Carella.

ART. 16.

*Al comma 2 lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , anche attraverso

l'utilizzo dello strumento del distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il distacco e l'utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali.

**16. 47.** Sammarco, Saltamartini.

*Al comma 2, lettera c), dopo la parola: esistenti aggiungere le seguenti: ivi inclusa la mobilità interaziendale,.*

**16. 48.** Currò.

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: riequilibrio finanziario del comune, inserire le seguenti: alla fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee,*

**16. 68.** (Nuova formulazione). Marco Di Stefano.

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, è approvato il piano triennale di cui al comma 2 entro 60 giorni dalla data di trasmissione del medesimo al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere. Solo al fine di reperire le risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale può utilizzare le entrate straordinarie, comprese le eventuali sanzioni ad esse collegate, per il riequilibrio di parte corrente, in deroga all'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4-*bis*. Roma Capitale provvede alle eventuali variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale approvato dalla Giunta nonché con il

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato successivamente ai sensi del comma 4.

*4-ter.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, sono approvate, previo parere del tavolo di cui al comma 3, a condizione che siano prive di effetti sui saldi della finanza pubblica, modifiche al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

*4-quater.* All'articolo 1, comma 10-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16.»

**16. 89.** *(Nuova formulazione).* Causi, Fassina, Marco Di Stefano, Argentin, Bonaccorsi, Campana, Coscia, Gasbarra, Marroni, Meta, Miccoli, Morassut, Orfini, Agostini, Chaouki.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: obbligazioni od oneri del Comune di Roma inserire le seguenti: , ivi inclusi gli oneri derivanti dalle procedure di cui all'articolo 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ».*

**16. 1000.** I Relatori.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'Intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma», previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:

*a)* nel limite di 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, le risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

*b)* nel limite di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per il 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 27 dicembre 2007, n. 244.

*5-ter.* Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*, lettera *a*), pari a 6,5 milioni di euro per il 2014 e a 7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

**16. 112.** *(Nuova formulazione).* Causi, Fassina, Marco Di Stefano, Argentin, Bonaccorsi, Campana, Coscia, Gasbarra, Marroni, Meta, Miccoli, Morassut, Orfini, Agostini, Chaouki.

ART. 19.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al comma 8-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « degli anni 2014, 2015 e 2016 » sono aggiunte le seguenti: « , in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, »;

b) al secondo periodo le parole: « nonché degli istituti cui sono affidate tali attività » sono soppresse.

**19. 7.** (Nuova formulazione). Antezza, Folino, Oliverio, Covello, Palma, Amoddio, Iacono.

ART. 20.

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

ART. 20-bis

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 568 è inserito il seguente: « 568-bis. Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione, ha

titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni ».

**20. 05.** (Nuova formulazione). Censore, D'Attorre.

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

ART. 20-bis

1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: « programmazione 2007-2013 » sono inserite le seguenti: « una quota di 50 milioni di euro è destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 196, e » e dopo le parole: « dall'anno 2009 », sono inserite le seguenti: « individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione civile ».

**20. 06.** (Nuova formulazione). Castricone.

## ALLEGATO 2

**DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo.****PROPOSTA DI CORREZIONI FORMALI**

*All'articolo 2, comma 1:*

*all'alinea, la parola: « appartate » è sostituita dalla seguente: « apportate »;*

*alla lettera h), la parola: « soppressa » è sostituita dalla seguente: « abrogata ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, secondo periodo, le parole: « nella misura » sono sostituite dalle seguenti: « in misura ».*

*All'articolo 10:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: « con decreto ministeriale del 4 maggio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012 ».*

*All'articolo 11:*

*al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, le parole: « in fine » sono soppresse.*

*All'articolo 14:*

*al comma 1, lettera b), capoverso 380-quinquies, le parole: « sono stabilite mediante intesa in Conferenza Stato Città e autonomie locali entro e non oltre 15 marzo 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « sono stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 15 marzo 2014 ».*

*All'articolo 16:*

*al comma 3, primo periodo, le parole: « e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « del presente articolo e dei piani pluriennali di cui al sesto periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal comma 5 del presente articolo, »;*  
*al comma 5, quarto periodo, le parole: « del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « della presente disposizione ».*

*All'articolo 17:*

*al comma 2, secondo periodo, le parole: « e 23 milioni annui a decorrere dal 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « e di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 »;*

*al comma 5, primo periodo, le parole: « legge 7 dicembre 2012, n. 212 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 7 dicembre 2012, n. 213 ».*

*All'articolo 19:*

*al comma 2, dopo le parole: « 28 febbraio 2014 » sono inserite le seguenti: « , ovunque ricorrono, ».*

*All'articolo 20:*

*al comma 2, dopo le parole: « e n. 11 del 17 luglio 2009 » sono inserite le seguenti: « , pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, ».*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Comunicazioni del Presidente ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. C. 2215 Governo (Parere alle Commissioni II e XII) (*Esame e conclusione – Parere con condizione*) ..... 4

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

#### GIUNTA PLENARIA:

Verifica dei poteri nella VI Circoscrizione (Trentino-Alto Adige) ..... 7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 8

### COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri, Federica Mogherini, sulle linee programmatiche del suo Dicastero (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) ..... 9

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del DL 36/2014 recante « Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale » (C. 2215 Governo).

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (*Svolgimento e conclusione*) ..... 10

Audizione di rappresentanti dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), della Società oftalmologica italiana (SOI) e professor Silvio Garattini, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri ..... 11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 11

**COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)**

## SEDE REFERENTE:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	122
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative approvate nella seduta odierna</i> ) .....	151

## SEDE REFERENTE:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	125
---	-----

## SEDE REFERENTE:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	126
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di correzioni formali</i> ) .....	168

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014. Testo base C. 2213, approvata dal Senato, C. 792 Mosca, C. 1473 Bruno Bossio, C. 1878 Balduzzi, C. 1916 Pisticchio e C. 1933 Migliore ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento delle proposte di legge nn. 144, 958, 1216, 1357 e 1545</i> ) .....	12
ALLEGATO ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i> ) .....	19

## RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza ( <i>Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento</i> ) .....	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	18

**II Giustizia**

## COMITATO DEI NOVE:

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. Esame emendamenti C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato .....	32
---	----

**IV Difesa**

## INTERROGAZIONI:

5-01122 Paolo Bernini: Sul collocamento fuori ruolo dei componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare .....	33
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	36
5-01894 D'Arienzo: Sul rapporto tra il COCER e lo Stato Maggiore della difesa .....	34
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	38
5-01979 Paolo Bernini: Sui costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Italia per lo stazionamento delle Forze armate statunitensi ed il mantenimento delle loro basi sul territorio italiano ...	34
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	40
5-02051 Piras: Sul previsto parere del COCER ai fini della definizione dei criteri per l'attribuzione del Fondo efficienza servizi istituzionali (FESI) per gli anni 2012 e 2013 .	35
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	42

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	44
---	----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## INTERROGAZIONI:

5-01862 Coccia: Sui fondi per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità .....	45
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	48
5-01993 Giancarlo Giordano: Sugli autori di letteratura italiana inseriti nelle « Indicazioni nazionali » per i licei .....	46
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	49
5-02249 Marzana: Sull'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria .....	46
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	50
5-01342 Leva: Sul contingente di spesa disponibile per l'Università degli Studi del Molise .....	47
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	51

## AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (C. 1504 Giancarlo Giordano), audizione della dott.ssa Rossana Rummo, direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e del dott. Stefano Parise, presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) .....	47
--	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## INTERROGAZIONI:

5-00755 Zan: Iniziative urgenti per prevenire i rischi di inquinamento elettromagnetico in località Fontanafredda nel comune di Cinto Euganeo .....	52
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	56
5-02366 Grimoldi: Iniziative urgenti per la realizzazione delle opere indispensabili a prevenire il ripetersi dello straripamento del fiume Livenza nel territorio del comune di Sacile ..	53
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	59
5-02239 Amoddio: Iniziative urgenti per fronteggiare la situazione di criticità ambientale e sanitaria nelle aree ricomprese nella zona industriale di Priolo .....	53
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	61

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02534 De Rosa: Iniziative urgenti per la bonifica del sito inquinato di interesse nazionale di Bussi sul Tirino .....	53
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	63
5-02535 Gadda: Iniziative urgenti per risolvere le numerose problematiche connesse all'entrata in funzione del Sistri .....	54
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	66

## RISOLUZIONI:

7-00285 Mariani: Iniziative urgenti, di tipo amministrativo e normativo, per assicurare la piena operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici ( <i>Seguito discussione e rinvio</i> ) ..	55
AVVERTENZA .....	55

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## INTERROGAZIONI:

5-00617 Rostan: Sospensione temporanea del servizio e generali inefficienze sulla linea metropolitana Napoli-Giugliano-Aversa .....	68
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	71

5-01659 Catalano: Modalità di fornitura dei servizi di navigazione aerea da parte di Enav SpA, anche alla luce della normativa europea in materia.	
5-01660 Catalano: Riqualificazione del personale operante presso Enav SpA .....	69
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	74
5-01931 Oliaro: Mancata emanazione del decreto ministeriale avente ad oggetto le concessioni dei terminalisti in ambito portuale .....	69
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	79
5-02039 Crivellari: Interruzione del servizio di trasporto pubblico su gomma di collegamento della provincia di Rovigo con il Piemonte .....	70
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	70
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale ( <i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i> ) .....	70
 <b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo. (COM)2014) 86 final ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	82
AVVERTENZA .....	89
 <b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di esperti della materia (prof. Andrea Fumagalli, prof.ssa Donata Gottardi, prof. Valerio Speciale, prof. Michele Tiraboschi, prof. Tiziano Treu) nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2208 Governo: DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese ....	90
 <b>XII Affari sociali</b>	
AVVERTENZA .....	91
 <b>XIII Agricoltura</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative), Coldiretti, Copagri e UeCoop, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità .....	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	92
 <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. C. 2215 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e XII della Camera) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	93
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Testo unificato C. 68 e abb. (Parere alla VIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	95
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	106

DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. C. 2208 Governo (Parere alla XI Commissione della Camera) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	100
Imprese artigiane. Testo unificato S. 264 e abb. (Parere alla 10 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	105
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE</b>	
AUDIZIONI:	
Audizione del professor Franco Gallo su attuazione e prospettive del federalismo fiscale ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	108
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	109
Seguito dell'esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana SpA per il triennio 2013-2015 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	109
ALLEGATO ( <i>Riformulazione proposta emendativa</i> ) .....	114
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
Esame della proposta di relazione sulla gestione dei beni confiscati ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	115
Comunicazioni della Presidente .....	115
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
Audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria .....	116
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE</b>	
Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Seguito dell'audizione del Presidente, Brunetto Boco, e del Direttore generale, Carlo Bravi, della Fondazione Enasarco ( <i>Seguito e conclusione</i> ) .....	117
Audizione del professor Felice Roberto Pizzuti e del professor Angelo Pandolfo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	118
AVVERTENZA .....	118
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA</b>	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	119
Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.	
Audizione del componente del Consiglio direttivo dell'Associazione italiana salute mentale infantile (AISMI) con delega ai rapporti enti e media, Marilisa Martelli ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	119

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	120
AVVERTENZA .....	120
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO</b>	
Elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario .....	121

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 9,60



\*17SMC0002110\*